

AMEDEO POSTIGLIONE

GIUSTIZIA ECOLOGICA
NEL MONDO

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIA DELLO STATO
Roma 1996

*Si ringrazia
la Scuola Internazionale dell'Ambiente
per aver reso possibile
la pubblicazione di quest'opera.*

a cura della Segreteria Scientifica per il Tribunale Internazionale dell'Ambiente
Corte Suprema di Cassazione – Roma
e dell'ICEF (International Court of the Environment Foundation).

ICEF Secretariat
Corte Suprema di Cassazione
Piazza Cavour, 1 - 00193 ROME (Italy)

tel. 39-6-66897046
fax. 39-6-66897076



**International Court of the Environment
Foundation (ICEF)**



**FOR THE SUSTAINABILITY
OF LIFE ON EARTH**

INDICE

INTRODUZIONE	Pag.	7
CAPITOLO I		
<i>L'origine dell'idea di una Corte Internazionale per l'Ambiente ed il ruolo di sostegno della Corte Suprema di Cassazione italiana ed altre istituzioni</i>	»	9
CAPITOLO II		
<i>La prima conferenza internazionale - Roma 21-24 aprile 1989</i>	»	13
CAPITOLO III		
<i>Lancio in Italia della Campagna per la creazione della Corte Internazionale dell'Ambiente - Roma 12 ottobre 1990</i>	»	19
CAPITOLO IV		
<i>La seconda Conferenza internazionale - Firenze 10-12 maggio 1991</i>	»	31
CAPITOLO V		
<i>La terza conferenza internazionale - Roma 5 marzo 1992</i>	»	55
CAPITOLO VI		
<i>La partecipazione ufficiale dell'ICEF alla Conferenza UNCED di Rio de Janeiro 1-12 giugno 1992 e Convegno con la Japan Bar Association</i>	»	63
CAPITOLO VII		
<i>Partecipazione ai lavori della Commissione per lo sviluppo sostenibile - New York, giugno 1993</i>	»	65
CAPITOLO VIII		
<i>Documento di Studio della CEE 14 giugno 1993</i>	»	67

CAPITOLO IX	
<i>La IV Conferenza internazionale, Venezia, 2-5 giugno 1994 . . .</i>	Pag. 89
CAPITOLO X	
<i>La Conferenza di Berlino sul clima (aprile 1995)</i>	» 105
CAPITOLO XI	
<i>La Conferenza di Venezia del Forum permanente ICEF per i problemi sociali (maggio 1995)</i>	» 111
CAPITOLO XII	
<i>Interessare i Governi al Progetto</i>	» 117
CONCLUSIONI	» 129
QUADRO RIASSUNTIVO	» 139
RIFLESSIONI SUL PENSIERO DI AURELIO PECCEI (Club di Roma). . .	» 147
ALLEGATO 1	
<i>Abstract: Sandro Pignatti</i>	» 151
Ugo Fraddosio	» 152
ALLEGATO 2	
<i>The European Environmental Tribunal</i>	» 155
BIBLIOGRAFIA	» 159

Non basta che si sviluppi il tessuto delle norme sostanziali a protezione dell'ambiente in sede mondiale, ma occorre anche pensare in anticipo al modello più opportuno per la concreta applicazione.

Non deve, perciò, sorprendere che l'idea di una Corte Internazionale per l'Ambiente abbia formato oggetto di attenzione scientifica sia in sede CEE (con apposito Studio del 1993), sia in Italia ed in altri Paesi.

Si tratta di un Progetto importante che ha già percorso un buon cammino dalla Conferenza Internazionale presso l'Accademia dei Lincei in Roma del 1989 a quella di Firenze in Palazzo Vecchio del 1991, da quella di Roma in Campidoglio del 1992, a quella di Rio de Janeiro del 1992 e più recentemente a quella di Venezia nel 1994 presso la Fondazione Cini, alla quale ho avuto il piacere di partecipare.

La Corte Suprema di Cassazione italiana ha già svolto e svolge un importante ruolo di sostegno al Progetto attraverso la costituzione di una Segreteria Scientifica affidata alla direzione del Consigliere Amedeo Postiglione, animatore dell'idea fin dall'origine ed autore della presente opera, la quale attesta in modo significativo il grande lavoro finora svolto.

S.E. VITTORIO SGROI

*Primo Presidente
Corte Suprema di Cassazione*

Vorrei rinnovare la mia convinta adesione ed il mio sostegno all'iniziativa, esprimendo il mio massimo apprezzamento sia al Presidente Amedeo Postiglione ed alla Fondazione, sia alla Corte Suprema di Cassazione che si è rivelata insostituibile ed infaticabile sostenitrice dell'obiettivo di una giurisdizione ambientale internazionale efficace.

ALEXANDER LANGER

La Fondazione ICEF (International Court of the Environment) ha appreso la notizia dell'improvvisa scomparsa dell'amico Alexander Langer con molta commozione e sincero dolore.

Langer era un uomo buono e generoso, capace di visioni universali di protezione dei valori umani, tra cui il diritto di ogni persona all'ambiente, senza distinzione di razze, nazionalità, culture, religioni e condizioni economico-sociali.

La giustizia ecologica, nel Suo pensiero, esige una vera Corte Internazionale dell'Ambiente ed egli aveva operato concretamente ed autorevolmente in questa direzione.

La caratteristica sovranazionale — vorrei dire ed auspicare addirittura «universale» — della proposta una Corte Internazionale per l'Ambiente, che scaturisce da questa stupenda iniziativa, impone quella cooperazione e quel coordinamento di ricerca e di operatività, ai quali soltanto è possibile affidare speranza di successo.

Qualunque siano poi per essere le forme e le strutture che in concreto andranno effettivamente ad assumere le Istituzioni che presiederanno alla soluzione di così grave problema, sarà gran vanto per gli uomini di buona volontà che hanno dato vita al Comitato promotore di avere avviato questo grande movimento di idee e di collaborazioni.

È tempo che, da Nord a Sud, da Est, ad Ovest del pianeta, gli uomini che vivono in tutti gli angoli del mondo prendano coscienza che il problema ambiente tende ad assumere per tutti gli stessi profili drammatici: non c'è più l'oasi o l'isola che può dare duratura salvezza a questo o a quel gruppo umano.

O innalziamo subito tutti insieme un forte sbarramento al degrado dell'ambiente, o dovremo rassegnarci all'incombere di un tragico destino sulle vite nostre e su quelle dei nostri figli.

S.E. ETTORE GALLO
Presidente Corte Costituzionale

L'idea di Stati indipendenti sottoposti a un Tribunale indipendente non costituisce una novità assoluta.

E in effetti, all'interno della Comunità Europea gli Stati Membri sono legati dalle decisioni della Corte di giustizia, che si è dimostrata, nel corso degli anni, un elemento importante nella costruzione comunitaria.

Il compito del nuovo Tribunale ambientale dovrebbe essere quello di assicurare un'applicazione del nuovo diritto ambientale internazionale.

CARLO RIPA DI MEANA

Commissario Ambiente CEE

C'è bisogno, con ogni evidenza, di un organismo sovranazionale dotato di adeguati poteri che dia garanzia di controllo e faccia rispettare le convenzioni, garantisca l'uso equo delle risorse, detti regole pacifiche per risolvere le controversie. Non un Tribunale per condannare, ma una Corte che applichi il diritto.

Venezia, che ha ospitato la quarta Conferenza internazionale sul tema: «Verso il governo mondiale dell'ambiente», ha perfetta consapevolezza che i tempi sono ormai maturi — anche in considerazione dell'urgenza dei problemi — per definire l'assetto istituzionale dell'ambiente in sede mondiale.

Sono lieto ed onorato di presentare quest'opera che evidenzia il cammino percorso finora dall'idea di una Corte Internazionale per l'Ambiente, con la certezza che il Progetto diventerà presto realtà.

prof. MASSIMO CACCIARI
Sindaco di Venezia

Introduzione

Questa pubblicazione fornisce informazioni sull'*origine ed evoluzione dell'idea* di una Corte Internazionale dell'Ambiente.

L'Unione Europea ha già mostrato un interesse per l'idea della creazione di una Corte Internazionale dell'Ambiente, come risulta dallo Studio che viene riproposto in questa pubblicazione (capitolo VIII).

Analogo interesse è stato possibile riscontrare anche in sede ONU (compresa la Commissione per lo Sviluppo Sostenibile creata dopo la Conferenza di Rio) presso il Consiglio d'Europa, le altre Organizzazioni internazionali e vari Governi.

Una Ricerca è stata commissionata all'EPCE (Environmental Centre Europe) nel giugno 1995 e sono stati interessati i principali esperti del settore. Vedi le conclusioni del presente volume.

L'ICEF, organismo non governativo presente alla Conferenza di Rio de Janeiro, è perfettamente consapevole delle difficoltà politiche che i Governi incontrano nel farsi promotori e nella accettazione del Progetto. L'ICEF sa anche che il *Progetto deve essere realizzato* perché i Governi hanno la responsabilità di rispondere in modo credibile alle sfide ambientali globali del 2000 che mettono a rischio la sostenibilità della vita sulla terra.

L'ICEF propone una strategia comune: accrescere il numero dei Comitati di Promozione già esistenti ed arrivare a costituire un Comitato per ogni Paese, in modo da premere insieme sui rispettivi Governi.

È opinione dell'ICEF che *la sovranità degli Stati ed il ruolo positivo degli ordinamenti nazionali non sono messi in discussione*, ma sono rafforzati da un livello più alto di collaborazione e da un ordinamento giuridico internazionale dell'ambiente completo (dotato, cioè, non solo di norme ma anche di organi e strumenti capaci di reale applicazione).

Perciò l'ICEF dichiara di volere collaborare con i Governi già interessati al Progetto della costituzione della Corte Internazionale dell'Ambiente ed è disponibile a svolgere *il ruolo di Segreteria di un Comitato di esperti internazionali per la elaborazione di un apposito Protocollo*, come è stato deciso nella Conferenza di Venezia del giugno 1994.

CAPITOLO I

L'origine dell'idea di una Corte Internazionale per l'Ambiente ed il ruolo di sostegno della Corte Suprema di Cassazione italiana ed altre Istituzioni

1. Creazione del gruppo di lavoro «Ecologia e Territorio» nel 1978 e suo ruolo informativo e promozionale.

In Italia il ruolo della Magistratura per la difesa dell'ambiente è stato significativo, sia perché i giudici godono di una notevole indipendenza, sia perché sono stati incoraggiati ad agire da organismi sociali, quali associazioni e comitati di promozione dell'ambiente, sia anche per il ritardo dell'azione amministrativa nel settore.

Non è senza significato che *l'attività di informazione e documentazione giuridica sia nata su iniziativa di giudici all'interno della Corte Suprema di Cassazione*, attraverso il noto Centro elettronico di documentazione, che ha promosso Congressi internazionali nel settore ogni cinque anni a partire dal 1973.

Per l'ambiente veniva creato il 2 novembre 1978 *un gruppo di lavoro «Ecologia e Territorio»*, coordinato da Amedeo Postiglione, con noti esperti delle varie magistrature e del mondo scientifico, avente il compito di promuovere la realizzazione di Banche Dati giuridico ambientali.

Come è meglio chiarito nel volume: «L'informatica giuridico ambientale in Italia: realizzazioni e prospettive»*, questo gruppo di lavoro svolse un'opera non solo di raccolta delle informazioni giuridico ambientali nel Paese, ma dovette «cercare» alla fonte le informazioni stesse in una logica integrata (informazioni legislative nazionali e regionali; prassi attuative delle varie magistrature; dottrina giuridica; vincoli giuridici vari sul territorio; ecc.).

* A cura di Amedeo Postiglione, Giuffrè editore, Milano, 1991.

Il settore informativo appariva di fatto legato a quello promozionale del nascente diritto ambientale italiano, sicché vennero organizzati vari Seminari di Studio (Pescasseroli, nel Parco Nazionale D'Abruzzo, 1979; Gargonza, una splendida località in Toscana, 1980; Vico Equense, nella penisola sorrentina, 1980; Assisi 1982; Paestum, 1984; Latina, nel Lazio, 1985).

La Corte Suprema di Cassazione italiana si mostrò sensibile anche alla *dimensione europea dell'informazione giuridico-ambientale dei vari Paesi della Comunità*, partecipando al noto Progetto ENLEX (Environment Lex) ed organizzando iniziative di promozione aperte ad esperti dei vari Paesi (Seminari del 1986 e del 1987), in collaborazione con la Commissione CEE e con IUCN (Unione Mondiale Conservazione della Natura, partecipe allo stesso Progetto)*.

Questo Progetto è ancora in piedi, ma incontra difficoltà nell'aggiornamento, derivanti dalla mancanza di una seria politica dei Governi europei nella formazione ed informazione ambientale e dalla illusione che il mercato (ossia il mondo produttivo importante) abbia già oggi interesse ad acquistare le informazioni, consentendo l'aggiornamento costante di una massa imponente di dati.

L'informatica giuridico-ambientale è un servizio di tale importanza da dover impegnare politicamente i Governi, altrimenti il diritto fondamentale di ogni persona alla informazione non trova strumenti concreti per il suo esercizio.

Proprio sui grandi temi del diritto all'ambiente e del danno ambientale il gruppo di lavoro «Ecologia e Territorio» si impegnava notevolmente sostenendo la nascita del nuovo Ministero dell'Ambiente (l. 349/86) ed aprendosi al confronto con esperti di altri Paesi.

2. Convegno internazionale «Giustizia e Ambiente» del 1986 subito dopo Cernobyl.

Il rapporto «Giustizia e Ambiente» rispondeva ad una particolare sensibilità della Magistratura Italiana e veniva affrontato nel Forum Internazionale di Roma 9-11 maggio 1986.

Questo Forum fu promosso dalla Corte Suprema di Cassazione e dal Suo Centro Elettronico di documentazione giuridica presso Accade-

* Per ulteriori informazioni vedasi il volume: Amedeo Postiglione «L'informatica giuridico-ambientale in Italia: realizzazioni e prospettive», 1992 ed. Giuffrè.

mia Nazionale dei Lincei, con il patrocinio e la presenza del Ministro dell'Ambiente dell'epoca, Valerio Zanone.

La realizzazione del Convegno fu possibile in virtù di un contributo dell'IRI (ente pubblico economico) e dell'impegno diretto di Amedeo Postiglione, allora capo dell'Ufficio Legislativo del nuovo Ministero dell'Ambiente.

Il Ministero dell'Ambiente italiano era stato appena creato e si viveva ancora l'emozione del disastro di Cernobyl.

Da segnalare la presenza della Commissione CEE, tramite Claude Pleinevaux e di esperti qualificati di 15 Paesi (Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Italia, Lussemburgo, Marocco, Portogallo e Stati Uniti).

I temi trattati, di diritto comparato, si incentrarono sul «danno ambientale» e sul «diritto all'ambiente», ossia sui due pilastri di ogni politica ambientale.

3. Il danno ambientale ingiusto nella dimensione internazionale e le richieste di una Autorità Sovranazionale.

Particolarmente significativa fu la Relazione del Prof. Romano Prodi, presidente dell'IRI, sul tema: «Danno ambientale come danno economico»; nella quale tra l'altro si affermava:

«Credo che da questo Convegno non possa non partire la richiesta di *una Autorità Sovranazionale*, dotata di poteri ispettivi vincolanti, preposta a garantire l'adozione di stringenti misure di sicurezza per lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare.

È mia convinzione che bisogna avviarcì subito sulla strada indicata, per quanto siano pochi i Paesi disposti a rinunciare alla sovranità nazionale.

In realtà la materia del contendere e gli interessi in gioco, come i fatti si sono incaricati di ricordarci in modo impietoso, travalicano la dimensione nazionale. E non possono pertanto trovare altra soluzione che alla loro propria scala, che è quella sovranazionale».

Proprio da questo primo Convegno del 1986 nasceva l'humus culturale e la spinta per una nuova iniziativa, orientata prevalentemente sui profili internazionali dell'ambiente, ed anche per l'indicazione autorevole sopra riportata del Prof. Prodi.

Si avvertiva una esigenza di verifica diretta e di esercizio necessario del diritto-dovere all'ambiente quale dimensione della persona.

La «sfida» — almeno a livello scientifico e di promozione culturale e civile — al danno ambientale anche nella sua dimensione internazionale poteva essere tentata, con umiltà e costanza, anche se erano modeste le forze, chiamando a collaborare non solo esperti giuridici, ma anche esponenti di altre discipline e cercando in autorevoli Istituzioni come la Corte Suprema di Cassazione Italiana un «referente costante» per garantire serietà, rigore e imparzialità di nuove iniziative.

In questo contesto prendeva corpo la prima idea della necessità di promuovere un più efficace diritto dell'ambiente anche nella dimensione internazionale e di studiare la fattibilità di progetti miranti a dotare la Comunità Internazionale di organi di controllo e garanzia, specifici e permanenti per l'ambiente.

4. L'origine dell'idea di una Corte Internazionale dell'Ambiente.

Il giudice Postiglione, con altri cittadini, dava vita ad una Associazione denominata «Tribunale Internazionale dell'Ambiente», costituita con Atto notarile del notaio Claudia Andrini in Roma, registrato a Tivoli l'1.3.1988, ma insieme ci si rendeva subito conto che l'idea era così importante da non poter essere affidata ad una semplice associazione privata.

Fu, allora, del tutto naturale interessare il gruppo di lavoro «Ecologia e Territorio» ed il gruppo di lavoro «Progetto Enlex» del CED - Corte Suprema di Cassazione per una Conferenza Internazionale sul diritto ambientale, che ponesse l'accento sulla «effettività» e cominciasse a proporre nuove Istituzioni.

Alla domanda, quindi, su quale sia l'origine della idea della creazione di una Corte Internazionale dell'Ambiente deve darsi una risposta chiara: l'idea di rafforzare le istituzioni internazionali o crearne di nuove è comune alla sensibilità di molti nel mondo e costituisce un esercizio del diritto-dovere umano all'ambiente, che vive in ciascuno di noi.

Questa è la sostanza.

Occasionalmente, su questa idea, nata in Roma nel 1988 da una iniziativa privata del giudice Amedeo Postiglione, un certo sostegno iniziale è stato fornito da alcune istituzioni Italiane giuridiche e scientifiche (Corte Suprema di Cassazione, Accademia Nazionale dei Lincei, Consiglio Nazionale delle Ricerche), che hanno ritenuto di non scoraggiare l'avvio di una ricerca. Queste Istituzioni hanno avuto il merito di fornire non solo una cornice di serietà, ma anche un contributo significativo a livello scientifico.

CAPITOLO II

La prima Conferenza internazionale, Roma, 21-24 aprile 1989

1. Il modo più sicuro per la verifica scientifica della idea sembrò quello di promuovere un confronto di opinioni tra esperti di vari Paesi.

Fu preparata, non senza difficoltà, la prima Conferenza di Roma, 21-24 aprile 1989, dal titolo significativo: «Per un diritto internazionale dell'ambiente più efficace ed una Corte Internazionale dell'Ambiente presso l'ONU».

Prima di avanzare proposte concrete sul «migliore» modello di Corte Internazionale dell'Ambiente, occorreva distinguere i due livelli:

a) quello della effettiva esigenza di protezione ambientale in sede mondiale, dove non arriva nè può arrivare la protezione assicurata dai Governi;

b) quello delle possibilità offerte dall'ordinamento internazionale nella sua realistica tendenziale evoluzione.

Sembrava un errore confondere le difficoltà politiche e giuridiche della costituzione di una vera Corte Internazionale dell'Ambiente (che nessuno poteva ignorare ed ignora), con l'esigenza di una protezione efficace dell'ambiente in sede mondiale (che nessuno poteva e può sotto-stimare). D'altra parte un discorso scientifico deve partire senza presunzione e pregiudizi cercando risposte a problemi reali.

2. Dal punto di vista del metodo, dunque, non era in errore il Comitato di Promozione presieduto da Amedeo Postiglione, allorché nel Convegno di Roma del 21-24 aprile 1989, poneva l'accento:

a) sull'esigenza di un diritto internazionale ambientale più efficace con riferimento ad alcuni problemi obiettivamente sovranazionali (oceani, spazio, Antartide, Amazzonia, diversità genetica, inquinamento transfrontaliero, produzioni particolari soprattutto derivanti da localizzazioni di potenti multinazionali, rischi di incidenti nucleari, fascia di

ozono, manipolazioni genetiche, altri fatti integranti crimine internazionale ecologico);

b) sulla necessità di modificare in modo radicale il sistema economico vigente;

c) sulla insufficienza degli strumenti di garanzia esistenti (la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia; la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo; la Corte di Giustizia della CEE di Lussemburgo), ma anche sulla riconosciuta possibilità di una loro riforma e di una loro utilizzazione in funzione ecologica (soprattutto con l'assicurazione del diritto di accesso sociale);

d) su una nuova iniziativa dell'ONU per l'ambiente, consistente in una Convenzione universale dell'ambiente come diritto dell'uomo, in una Commissione mondiale sull'ambiente quale diritto dell'uomo, nella creazione di due organi nuovi, permanenti e specifici per l'ambiente, tra loro bilanciati, uno di carattere amministrativo (una Agenzia o Alta Autorità con funzioni di controllo, programmazione e gestione di un Fondo Comune per l'Ambiente) e uno di carattere giurisdizionale (una vera e propria Corte Internazionale dell'Ambiente, quale organo specializzato, competente in via esclusiva in materia di ambiente sia per i profili sostanziali di merito di rilevanza mondiale, come il danno ambientale, sia per quelli di garanzia e valorizzazione del diritto umano all'ambiente, ossia dei diritti di informazione, partecipazione e accesso, con legittimazione attiva non solo degli Stati, ma anche della persona).

3. Il Convegno di Roma dell'aprile 1989 — organizzato su iniziativa volontaria del Comitato Promotore, una specifica ONG Organizzazione non governativa sorta, come si è detto, nel 1988 — poneva dei problemi reali e si domandava, con atteggiamento culturale aperto sul piano scientifico, come favorire una evoluzione del diritto internazionale sia in termini di norme sia di loro possibilità di attuazione attraverso la eventuale creazione di nuovi organi (amministrativi e giurisdizionali).

Non era sbagliato all'epoca fare appello e riferimento alle Nazioni Unite per nuove iniziative, perché — come i fatti dimostrarono successivamente — questa grande Organizzazione Mondiale si accingeva a preparare il Summit di Rio de Janeiro nel giugno 1992 (anche se questa circostanza non era allora nota al Comitato promotore).

Il Convegno non sarebbe stato possibile senza la sponsorizzazione a livello scientifico della Corte Suprema di Cassazione e del suo Centro di documentazione giuridica, nonché dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

Nella sala dell'Accademia si tenne l'inaugurazione con la presenza del Primo Presidente Aggiunto della Corte Suprema di Cassazione, S.E. Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, del premio Nobel Prof. Edoardo Amaldi, del Prof. Roberto Ago, giudice della Corte di Giustizia de l'Aia, del Prof. Luigi Ferrari Bravo, Capo del Contenzioso Diplomatico in rappresentanza del Ministero degli Esteri.

I lavori proseguirono a Castel Gandolfo in una Villa dell'ENI (ente nazionale idrocarburi) che sopportò l'onere delle spese di soggiorno per gli esperti stranieri.

Svolsero relazioni esperti di molti Paesi, tra cui Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cecoslovacchia, Cile, Colombia, Danimarca, Filippine, Francia, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Jugoslavia, Lussemburgo, Messico, Olanda, Perù, Germania, Spagna, Svizzera, Ungheria, Uruguay, USA.

L'esame delle Relazioni rispecchia la metodologia aperta del Convegno:

a) alcune relazioni prendono posizione esplicita a favore di una nuova Corte Internazionale dell'Ambiente (Prof. Eduardo A. Pigretti, Argentina; Prof. Ramon Ojeida Mestre, Messico; Prof. Mateo Magarinos de Mello, Uruguay; Prof. Jorge Cailleaux, Perù; Postiglione Amedeo, Italia); altre prendono in considerazione le Istituzioni esistenti (Pascale Kromarek, Germania, con riferimento alle Corti di Giustizia CEE di Lussemburgo ed Enzo Meriggiola, Italia, per la Corte dei diritti umani di Strasburgo);

b) altre si occupano di problemi «globali» di diritto internazionale e delle linee di evoluzione in atto (Alexander Kiss, Francia; Gev Fluss, Svizzera; Michel Prieur, Francia; Patino Posse, Colombia; Raphael Valenzuela Fuenzalida, Cile; Francis Auburn, Australia; Tullio Scovazzi, Italia; Victor Sebek, Gran Bretagna; Biuyssia Bitzouri, Grecia; Exell D. Pirro, Irlanda; Victor Mavi, Ungheria; Vassily Costopoulos, Grecia; Maryse Grandbois, Diane Morneau e Denis Cerneux, Canada);

c) altre relazioni riguardano il diritto comunitario (Marc Boes, Belgio e Fausto Capelli, Italia), *o aspetti significativi dei diritti nazionali* (Paulo Alfonso Leme Machado, Brasile; Zdenek Madar, Cecoslovacchia; Andrew Waite, Gran Bretagna; Yohibiro Nomura e Toyohiro Nomuro, Giappone; Dalgaard Knudsen, Danimarca; Patrik del Duca, USA);

d) altre relazioni ancora aprono prospettive verso la creazione di nuove istituzioni (Francis Auburn, Australia, sul tema «The International Court of the Environment and Antartico», Amado Tolentino, Filippine);

e) *altre si occupano in particolare del tema della responsabilità per danno ambientale in sede internazionale* (Alain Pipers, Olanda; Gilles Martin, Francia, Franco Giampietro, Italia; Josè Juste Martin, Spagna; Andras Tamas, Ungheria; Peter Sparreboom, Olanda);

f) *altre si occupano di aspetti nazionali ed internazionali del diritto umano dell'ambiente*, come il diritto alla informazione, partecipazione e accesso (Andrew Waite, Gran Bretagna; Rita Raum Degreve, Lussemburgo; Raymond Van Ermen, Belgio, Cecilia Moro, Floretta Rolleri, Osvaldo Cipolletta, Italia).

Il contributo scientifico complessivo appare molto positivo per il numero e la qualità degli interventi, come risulta dagli atti pubblicati (vedi bibliografia).

In particolare Alexander Kiss sottolineava la necessità ed urgenza di una Convenzione Generale Internazionale sull'Ambiente e su meccanismi internazionali di controllo e proponeva due nuovi organi: una Commissione delle Nazioni Unite per l'Ambiente (poi effettivamente creata dopo la Conferenza di Rio) ed un Alto Commissario delle Nazioni Unite per l'Ambiente, una sorta di ombudsmen (avente il compito di ricevere ricorsi di Stati, Organizzazioni Internazionali, ONG e singole persone, cercare una soluzione amichevole e, in mancanza, riferire alla Commissione per la redazione e pubblicazione di un Rapporto Ufficiale e, nei casi più gravi, riferire all'Assemblea Generale dell'ONU).

Il Convegno di Roma si concludeva con una Raccomandazione finale, del seguente tenore:

RACCOMANDAZIONE FINALE

Il Congresso Internazionale «Per la promozione di un più efficace diritto internazionale dell'ambiente e di un Tribunale Internazionale dell'Ambiente presso l'ONU» promosso dalla Corte Suprema di Cassazione italiana, riunitasi a Roma dal 21 al 24 aprile 1989, con la presenza di esperti di trenta Paesi di tutti i continenti

considerato

– che la crisi ecologica registra una preoccupante accelerazione e che fatti gravi di inquinamento e degrado minacciano le risorse fondamentali del Pianeta;

– che emergono all’attenzione mondiale problemi nuovi, oggettivamente sovranazionali, che non possono essere risolti dalle Istituzioni dei singoli Paesi, come Oceani, lo Spazio, l’Antartide, le foreste tropicali, la fascia di ozono, le produzioni pericolose, i rischi di incidenti nucleari, l’inquinamento transfrontaliero, le manipolazioni genetiche, la perdita di molte specie vegetali ed animali (diversità genetica);

– che l’ambiente, come diritto fondamentale dell’uomo, è una realtà giuridica a livello internazionale, perché una norma primaria, non scritta, ma ormai diffusa nella coscienza generale, ne impone il riconoscimento ed il rispetto;

– che occorre evitare che l’ambiente con le sue risorse diventi una causa pericolosa di conflitti attraverso nuove norme giuridico-economiche di responsabilità degli Stati, e che occorre predisporre procedure di regolamento di tali conflitti obbliganti ed efficaci, sostenute da autorità stabili a livello internazionale

propone

1) una *Convenzione universale dell’ambiente come diritto dell’uomo*, sul modello di quella dei diritti umani firmata a Roma nel 1950 con opportuni adattamenti;

2) la creazione di una *Agenzia Internazionale presso l’ONU* con compiti di controllo, programmazione e gestione;

3) la creazione di un *Organo Giudiziario permanente* accessibile anche agli individui ed alle associazioni da parte dell’ONU con competenza a giudicare sia le violazioni del diritto umano all’ambiente e i crimini ecologici internazionali, sia eventualmente le questioni relative all’osservanza delle Convenzioni Internazionali da parte degli Stati in materia di ambiente (con compiti preventivi, inibitori e sanzionatori);

4) lo sviluppo di una *politica delle informazioni ambientali su base internazionale*.

CAPITOLO III

Lancio in Italia della Campagna per la creazione della Corte Internazionale dell'Ambiente Roma, 12 ottobre 1990

Dopo il grande sforzo costituito dal 1° Congresso di Roma, l'iniziativa sembrava troppo impegnativa e difficile per essere proseguita.

Un particolare stimolo veniva da un gruppo di persone di Reggio Emilia, guidato da Pinuccia Montanari, che in collaborazione con il Comune realizzava una splendida cartolina a colori in più lingue da spedire al Segretariato Generale dell'ONU con la richiesta di costituzione di un Tribunale Internazionale dell'Ambiente.

Questo gruppo aveva già realizzato un Seminario di giovani provenienti da alcuni Paesi europei, nel quale l'idea del Tribunale Internazionale dell'Ambiente era stata presentata come proiezione di un diritto umano ed aveva organizzato un incontro con la stampa nella sala più bella della città sullo stesso tema.

Lo stesso Gruppo di Reggio Emilia, in collaborazione con il Comitato Promotore Nazionale, realizzava un volumetto dal titolo «Il diritto all'ambiente», in elegante veste tipografica, con un bel simbolo (poi adottato in via generale) e la dizione: «Tribunale Internazionale dell'Ambiente - Comitato promotore», sempre con il contributo economico del Comune di Reggio Emilia. Era importante cominciare una verifica diretta più generale in un determinato Paese a livello non solo degli esperti.

Intanto iniziava una vasta opera di sensibilizzazione a livello italiano da parte del Comitato Promotore, in quanto espressione spontanea del corpo sociale, per una verifica sperimentale dell'esercizio effettivo del diritto umano all'ambiente.

Si incontravano (e si incontrano tuttora, anche se in misura minore) difficoltà di comunicazione e percezione per l'idea, che tuttavia ha una presa nella coscienza sociale, non per i suoi aspetti tecnico-giuridici, ma per la sua valenza culturale ed umana.



PER UN TRIBUNALE INTERNAZIONALE DELL'AMBIENTE

**POUR CRÉER UN TRIBUNAL INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT
IN FAVOUR OF AN INTERNATIONAL COURT FOR THE ENVIRONNEMENT
FÜR EINEN INTERNATIONALEN UMWELTGERICHTHOF
POR UN TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL AMBIENTE**

Privati, associazioni, enti non governativi, istituzioni, davano la loro adesione ed attiva partecipazione per una Campagna internazionale per la promozione di un Tribunale Internazionale dell'Ambiente presso l'ONU.

E quando si decideva di costituire ufficialmente il Comitato Promotore Italiano il 18 settembre 1990, si registrava un successo superiore alle previsioni, perché la grande sala del Centro di Documentazione della Corte Suprema di Cassazione, in Roma, si riempiva di persone qualificate e molto motivate. Venivano registrate le adesioni sia al Comitato Promotore, sia alla Campagna Promozionale, che sono documentate in un apposito depliant, la cui stampa è stata curata dall'associazione ambientale ACLI-Anni Verdi, quale contributo spontaneo all'iniziativa, (insieme con la promozione di due Seminari Scientifici riservati specificamente all'area culturale cattolica).

Sul piano del metodo si constatava l'opportunità di un approccio graduale, aperto, sperimentale, non ideologico ma rivolto ad obiettivi concreti, volta per volta individuati, discussi e condivisi.

Il Comitato Promotore Italiano, fin dalla sua costituzione, manifestava la sua filosofia pratica ispirata ad alcuni principi: condanna alla violenza; collaborazione con le istituzioni; promozione di norme più efficaci e di organi di garanzia corrispondenti; dialogo con il corpo sociale dal basso; dialogo con le istituzioni scientifiche e con gli enti locali più vicini alle popolazioni; attesa di una maturazione e canalizzazione politica dell'iniziativa senza confusione di ruoli e di responsabilità.

In uno spirito di massima collaborazione con tutti, si è domandata una diretta collaborazione e presenza nel Comitato Promotore di organismi scientifici, istituti di ricerca, enti locali, movimenti di diversa ispirazione, forze sociali nel rispetto del più ampio pluralismo sociale.

Il Comitato Italiano si proponeva due obiettivi:

– entro la primavera del 1991 la elaborazione di un «Progetto» di Tribunale Internazionale dell'Ambiente e la realizzazione di un Seminario ristretto di esperti a livello mondiale, da tenere in Italia, in Firenze;

– la presentazione del «Progetto» al Segretario Generale dell'ONU ed alla Conferenza Internazionale sull'Ambiente in Brasile nel 1992.

ADESIONI ITALIANE ALLA CAMPAGNA - Anno 1990/91

ISTITUZIONI E ORGANISMI SCIENTIFICI

Accademia Nazionale dei Lincei
Corte Suprema di Cassazione
Centro di Documentazione CEDIP di Firenze
AISI – Associazione italiana per lo sviluppo internazionale
CENSIS – Centro Studi Investimenti Sociali
CEU – Centro Studi Evoluzione Umana Roma
CNR – Centro Genetica Evoluzionistica
Collegio Europeo Parma
Facoltà di Scienze-Università «La Sapienza» Roma
Gruppo di Cultura Ecologica «Villa Corsini»
Istituto di Diritto ed Organizzazione Internazionale-Università Studi di
Parma
Istituto Internazionale Studi Diritti dell'Uomo di Trieste
Istituto DOCTER Milano
Istituto Universitario Europeo Firenze
Società Italiana di Psicologia
UNESCO Italia
UNIDROIT
Università di Studi di Perugia

Patrocini:

Ministero dell'Ambiente
Ministero Affari Esteri
Ministero di Grazia e Giustizia
Ministero Agricoltura e Foreste
Regione Toscana
Comune di Firenze
Provincia di Firenze

ENTI LOCALI

Comuni: Barletta, Benevento, Caravaggio, Firenze, Genazzano, Padova,
Reggio Emilia, Roma, Salerno, Santa Giusta, Venezia
Province: Firenze
Regioni: Lazio, Toscana
Associazione Alpe Adria
ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani
ANVU - Associazione Nazionale Vigili Urbani

UPI - Unione Province Italiane
UNICRI
Unione Sud Tirolo

ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Legambiente
WWF World Wildlife Fund
Italia Nostra
ACLI - Anni Verdi
Associazione Amici della Terra
Touring Club Italiano
Associazione Ambiente e Società
Associazione Panagea
Fondo per l'Ambiente Italiano
Federazione Nazionale Pro-Natura
L'Umana Dimora
Archeoclub-Italia
Club Alpino Italiano
LIPU Lega Italiana Protezione Uccelli
Lombardia Risorse
Lega per l'abolizione della Caccia
LIDA - Lega Italiana Diritti dell'Animale
ANTA - Associazione Nazionale Tutela Ambiente

MOVIMENTI

ACLI
Centro Francese Studi Ambientali
Centro Interconfessionale per la Pace
La Civiltà Cattolica
Movimento Cristiano per la Pace
Pax Christi
Planning Environmental and Ecological Institute
ARCI
Movimento Difesa del Cittadino
Movimento Federativo Democratico
Movimento «Una città per l'Uomo»
Comitato «Augusta Vuole Vivere»
Comitato Portoscuso-Sulcis
Comitato Parco Monti Picentini
Associazione Valle Bormida

ALTRI ENTI

CGIL

CISL

UIL

Federazione Liste Verdi

Federazione giovani ecologisti europei

Istituto Internazionale per l'Informatica e la Tutela Ambientale

Unione Agroforestali Tropicalisti

Associazione di Studi Sociali Latino-americani

Associazioni per il Diritto e la Liberazione dei Popoli

ADESIONI NOMINATIVE

Oscar Luigi Scalfaro, *Parlamentare, ora Presidente della Repubblica*

Giorgio Ruffolo, *Ministro dell'Ambiente*

Guido Carli, *Ministro del Tesoro*

Antonio Brancaccio, *Presidente Corte Cassazione*

Giorgio Crisci, *Presidente del Consiglio di Stato*

Piero Angelini, *Sottosegretario al Ministero dell'Ambiente*

Adriano Ciaffi, *Vice Presidente Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati*

Maurizio Pagni, *Presidente Commissione Ambiente Senato*

Manfredi Bosco, *V. Presidente Commissione Ambiente Senato*

Marco Boato, *Parlamentare*

Gianluigi Cerruti, *Parlamentare*

Alexander Langer, *Parlamentare Europeo*

Gianni Mattioli, *Parlamentare*

Marco Marcucci, *Presidente della Regione Toscana*

Mila Pieralli, *Presidente Provincia Firenze*

Giorgio Morales, *Sindaco di Firenze*

Fabrizio Franceschini, *Assessore Ambiente Regione Toscana*

Alfiero Ciampolini, *Assessore Parchi Provincia Firenze*

Adalberto Scarini, *Assessore Ambiente Comune di Firenze*

Nicola Di Gioia, *Ufficio Ambiente della Cee - Roma*

Mario Napolitano, *Capo Gabinetto Ministro dei Trasporti*

Salvatore Palazzolo, *Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche*

Costanza Pera, *Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente*

Filippo Verde, *Direttore Generale del Ministero di Grazia e Giustizia*

P. Bernardo Przewozny, *Presidente Centro Francescano Studi Ambientali*

Giovanni Bianchi, *Presidente Nazionale Acli*

Carlo Maria Bonaccorsi, *Presidente dell'Aisi*

Giuseppe Bufardeci, *Vice Presidente della Federgasacqua*
Ermete Relacci, *Presidente Lega Ambiente*
Fulco Pratesi, *Presidente WWF*
Rubes Triva, *Presidente Federambiente*
Giovanni Valdrè, *Coordinatore del Cedip-Firenze*
Eugenio Calvi, *Presidente della Società Italiana di Psicologia*
Luigi Campanella, *Presidente della Facoltà di Scienze Università degli Studi
«La Sapienza» - Roma*
Mauro Cappelletti, *Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell'Istituto Universitario - Firenze*
Achille Cutrera, *Presidente Istituto Docter - Milano*
Giacinto Bosco, *Professore Emerito di Diritto Internazionale - Università
La Sapienza Roma*
Vittorio Novelli, *Direttore CED - Cassazione*
Onofrio Fanelli, *V. Direttore CED - Cassazione*
Gaetano Arangio Ruiz, *Università di Roma*
Giovanni Battaglini, *Università di Ferrara*
Benedetto Conforti, *Università di Roma*
Laura Forlati Picchio, *Università di Ferrara*
Giorgio Gaja, *Università di Firenze*
Nino Abrami, *Magistrato*
Giovanni Gentile, *Direttore Rassegna Giuridica Energia Elettrica*
Guido Gerin, *Presidente Istituto Internazionale di Studi sui Diritti del-
l'Uomo, Trieste*
Carlo Curti Gialdino, *Corte di Giustizia della CEE*
Umberto Leanza, *Università di Roma*
Benito Melchionna, *Magistrato*
Sandro Pignatti, *Presidente Gruppo di Villa Corsini*
Tullio Scovazzi, *Direttore dell'Istituto di Diritto e Organizzazione Inter-
nazionale dell'Università di Parma*
Vincenzo Starace, *Università di Bari*

ADESIONI ESTERE ALLA CAMPAGNA

ISTITUZIONI E ORGANISMI SCIENTIFICI

Associação Portuguesa para o Direito do Ambiente
Bureau Europeen de l'Environnement
Centre International de Droit Comparé de l'Environnement
Cidaa Bogotà
Commissione inter-americana del Diritto all'Ambiente
Committee of Scientific Qualifications Budapest


Department of Environment and Natural Resources
 EURECO Conseil en Environment
 European University Institute
 Faculty of Law - Praha
 Hungarian Institute of State and Law
 Institut für Völkerrecht und Ausländisches Öffentliches Recht
 Institut Voor Milieurecht K.U. Leuven
 IUCN - Environmental Law Centre mandate for Life on Earth
 Ministero della Giustizia - Bruxelles
 Société Marocaine pour le Droit de l'Environnement
 Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
 United Kingdom Environmental Law Association
 Università Cattolica di Valparaiso - Cile
 Associazione Cilena di Diritto Ambientale
 Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani
 Université du Québec - Montreal
 Université Robert Schuman - Centre du Droit de l'Environnement
 Università della Western Australia
 Université de Gakushuin - Tokio

ADESIONI NOMINATIVE

Francis Auburn, *Australia*
 Marc Boes, *Belgio*
 Soukaina Bourraoui, *Tunisia*
 Wolfgang E. Burhenne, *Germania*
 Jorge Caillaux, *Perù*
 Paul Clark, *Gran Bretagna*
 Vassili Costopoulos, *Grecia*
 Frants Dalgaard Knudsen, *Danimarca*
 Julio De Pina Martins, *Portogallo*
 Maryse Grandbois, *Canada*
 Hand Ulrich Jessurun D'Oliveira, *Italia*
 Alexandre Kiss, *Francia*
 Zdenek Madar, *Cecoslovacchia*
 Mateo Magarinos De Mello, *Uruguay*
 Viktor V. Mavi, *Ungheria*
 Mohamed Ali Mekouar, *Marocco*
 Toyiro Nomura, *Giappone*
 Diane Morneau, *Canada*
 Jose Juste Peviz, *Spagna*
 Eduardo A. Pigretti, *Argentina*
 Paulo Alfonso Leme Machado, *Brasile*

Miguel Patino Posse, *Colombia*
Alain H. Pipers, *Belgio*
Michel Prieur, *Francia*
Rita Raum Degreve, *Lussemburgo*
Alfred Rest, *Germania*
Rudolf Rizman, *Jugoslavia*
Lovro Sturm, *Jugoslavia*
Andras Tamas, *Ungheria*
Amado S. Tolentino Jr., *Filippine*
Rafael Valenzuela Fuenzalida, *Cile*
Raymond Van Ermen, *Belgio*
Budislav Vukas, *Jugoslavia*
Andrew Waite, *Gran Bretagna*
Ramon Ojeda Mestre, *Messico*

INTERNATIONAL LAW AND THE ENVIRONMENT
Project for an International Court of
Justice for the environment within the U.N.



INTERNATIONAL SCIENTIFIC SEMINAR

FIRENZE
10 - 12 maggio 1991



Palazzo Vecchio - Salone dei Cinquecento
Palazzo Medici Riccardi



CAPITOLO IV

La seconda Conferenza Internazionale Firenze, 10-12 maggio 1991

1. Come era stato programmato, effettivamente, dal 10 al 12 maggio 1991 si teneva a Firenze una nuova Conferenza internazionale sullo stesso tema.

Erano promotori la Corte Suprema di Cassazione Italiana (attraverso la Segreteria Scientifica, coordinata dal Cons. Amedeo Postiglione), il Comune di Firenze, la Provincia di Firenze e la Regione Toscana.

La preparazione richiedeva un grande impegno, come avviene per tutte le iniziative promozionali.

Il Comitato promotore si riuniva in Firenze varie volte e constatava l'interesse della Regione, della Provincia e del Comune a partecipare attivamente ed a sostenere anche economicamente l'iniziativa, con delibere ufficiali amministrative ed un sostegno organizzativo. Firenze affidava a due agenzie (una per la stampa ed una per i servizi logistici, alberghi e viaggi) il compito di sostenere l'importante Conferenza scientifica.

2. Nel giorno dell'inaugurazione, particolarmente solenne nella prestigiosa sede di Palazzo Vecchio, portava l'adesione per Firenze il Sindaco Prof. *Giorgio Morales*, il quale tra l'altro dichiarava:

«Il compito che vi sta davanti non è privo di difficoltà: si tratta di *creare un organismo nuovo* nei contenuti e negli obiettivi, di cui dotare la comunità internazionale, come strumento attivo ed efficace per la difesa del diritto degli esseri umani e delle popolazioni ad un ambiente sano, tutelato dall'inquinamento e dalle devastazioni, dove siano garantite le condizioni fondamentali per la vita e l'equilibrato sviluppo degli individui e delle società.

Direi che i tempi sono maturi per dotarsi di strumenti del genere e la sede, che si suggerisce, è indubbiamente quella appropriata: le Nazioni Unite sono, infatti, il forum sovranazionale che, per autorevolezza, esperienze e punto di incontro delle istanze dei Paesi a livello planetario, può

affrontare e portare ad esiti risolutivi le molte e gravi questioni che i problemi dell'ambiente rendono da tempo urgenti.

Sono questioni delle quali si è finalmente preso coscienza, ma esige una lenta maturazione lo stabilire i modi come affrontarle.».

3. Per la Comunità Europea interveniva *Carlo Ripa Di Meana*, nella qualità di *Commissario dell'Ambiente*.

Il suo intervento, molto chiaro, *prendeva posizione a favore della istituzione di una Corte Internazionale dell'Ambiente*, alla luce di varie considerazioni: la «rapidità» della crisi ecologica; la «globalità» della crisi ecologica; la «interconnessione» della crisi ecologica con la universalizzazione della economia; la insufficienza delle istituzioni esistenti.

In concreto il Commissario Ambiente CEE riferiva dell'azione comunitaria ambientale a livello internazionale, alla luce dei principi dell'Atto Unico, tra cui quello della prevenzione e del «no regret policy» (adozione della soluzione più favorevole all'ambiente nell'ipotesi di incertezza conoscitiva); dell'azione per la riduzione dei consumi energetici, per le nuove tecnologie, per la riduzione dei clorofluorocarburi (CFC) e delle emissioni di anidride carbonica (CO₂), per il controllo del trasporto dei rifiuti pericolosi, per la protezione degli oceani e dei grandi fiumi europei (Reno, Oder, Ebro, Danubio), nonché del Mediterraneo, per nuove iniziative internazionali in materia di clima, biodiversità, foreste, danni ambientali in casi di conflitti (es. Kuwait).

Affrontava poi il nodo della sovranità degli Stati, osservando:

«Inoltre, la dimensione dei problemi ambientali e delle loro soluzioni, implica che il diritto internazionale deve abbandonare taluni dei suoi concetti di base. In primo luogo il *sacro principio della sovranità, non deve più essere un ostacolo alle soluzioni ambientali*. Infatti seppure è chiaro che la foresta tropicale è situata sul territorio di Stati sovrani, è, altresì, chiaro che a causa delle minacce che implica la sua distruzione, questi stessi Stati, devono rendersi conto che non sono liberi di fare quello che vogliono delle loro foreste.

Naturalmente, la persuasione e le discussioni devono giocare un ruolo importante, ma un ruolo importante deve essere altresì giocato dal nuovo diritto internazionale.

Noi *non possiamo più considerare l'ambiente naturale quale "res nullius"*, come qualcosa che non appartenga a nessuno. Al contrario il futuro diritto internazionale deve essere basato sul concetto di "res omnium", nel senso che *l'ambiente costituisce un bene comune dell'umanità intera*.

Come i “commons” e cioè parchi nelle città inglesi e americane appartengono a tutti i cittadini e devono la loro preservazione a questo stesso fatto, così i mari internazionali o l’Antartide, per esempio, saranno preservati soltanto se diventeranno dei “global commons”» appartenenti cioè ad ogni cittadino del pianeta.

In questo contesto, ritengo di importanza vitale, oltre all’accertamento delle responsabilità, introdurre *efficaci sanzioni economiche nel diritto internazionale*.

Tali sanzioni dovrebbero coprire sia casi come quello del comportamento iracheno sia, e direi quasi soprattutto, quei casi nei quali l’equilibrio ecologico venga messo a repentaglio da comportamenti dolosi ma, spesso, anche solo colposi, sia da parte degli Stati che dei singoli.

Anche in questo caso, come nel precedente, ritengo che lo strumento più appropriato potrebbe essere quello di *una convenzione sotto l’egida dell’O.N.U.*

Inoltre credo sia logico che le sanzioni economiche vengano applicate da un *Tribunale indipendente* la cui sede naturale è certamente quella delle Nazioni Unite.

L’idea di Stati indipendenti sottoposti a un Tribunale indipendente non costituisce, d’altra parte, una novità assoluta.

E in effetti, all’interno della Comunità Europea gli Stati Membri sono legati dalle decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee che si è dimostrata, nel corso degli anni, un elemento importante nella costruzione comunitaria.

Il compito del nuovo Tribunale ambientale dovrebbe essere quello di assicurare un’applicazione del nuovo diritto ambientale internazionale.

Per rendere d’altra parte più agile questo Tribunale, si potrebbero immaginare delle sue *sezioni regionali*, compito delle quali sarebbe il dirimere controversie e accadimenti di portata geografica circoscritta.

Infine, sempre all’interno del sistema delle Nazioni Unite, dovrebbe essere creato un *Alto Commissario per l’Ambiente*.

Secondo lo schema che ho delineato, il compito del Tribunale consisterebbe nel decidere della responsabilità dopo l’evento; come è normale, il Tribunale stesso non eviterebbe che si verifici o che continui a verificarsi un danno all’ambiente.

L’*Alto Commissariato*, invece, dovrebbe essere fornito di poteri che lo mettano in grado di reagire immediatamente alle emergenze ambientali sia quando queste si profilino nel breve periodo, sia quando queste si siano già verificate.

A tal fine l'Alto Commissario dovrebbe prendere tutte le misure necessarie per farvi fronte e disporre di una forza multinazionale, di intervento rapido, i "Berretti verdi" dell'O.N.U.

Questa forza di intervento rapido dovrebbe essere in grado, sia giuridicamente che materialmente, di muoversi immediatamente verso qualunque luogo ove vi siano dei problemi ambientali e dovrebbe essere fornita del "Know-how" e del sostegno tecnico necessari a far fronte a qualunque emergenza ecologica.».

4. Di particolare prestigio e significato istituzionale era l'intervento del Prof. *Ettore Gallo, Presidente della Corte Costituzionale Italiana*. Egli non si limitava ad un cortese saluto, ma prendeva posizione a favore della Corte Internazionale dell'Ambiente con parole coraggiose e convincenti.

La ragione fondamentale veniva individuata nella necessità economica e sociale di regolare e garantire «gli interessi vitali dell'intera comunità umana rendendoli compatibili con quelli particolari di ciascuno Stato» (problemi di delocalizzazione produttiva verso Paesi più permissivi; problemi di intenso sfruttamento delle risorse naturali dei Paesi in via di sviluppo per il debito estero; problemi di standards ambientali minimi uniformi e loro implicazioni nel commercio internazionale; ecc.).

Egli proponeva una specie di «*Costituzione dei diritti ambientali della Comunità umana*» analogamente al modello della Convenzione Europea di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo o, almeno un Protocollo addizionale specifico per il diritto umano all'ambiente.

Aggiungeva inoltre:

«Del resto, là dove in talune regioni del mondo è venuto a formarsi un diritto comunitario, come per l'ambiente si sta verificando nella normativa della Comunità Europea, sarà sufficiente che il raccordo sia effettuato su quest'ultima: la quale, anzi, in taluni settori potrebbe svolgere ruolo di utile modello.

Dopodiché occorrerà dare opera ad una razionale formazione e ad una non meno razionale struttura degli Organi competenti, che dovrebbero suddividersi:

a) in una "Commissione per l'elaborazione delle proposte normative" da adottare patteggiatamente, anche per eventuali modifiche di quelle precedentemente stipulate;

b) in una "Agenzia o Commissione amministrativa e consultiva";

c) nel vero e proprio "Tribunale internazionale dell'ambiente", a competenza esclusivamente giurisdizionale.

Mentre alle due Commissioni potrebbero essere chiamati anche esperti economici, uomini politici, scienziati dell'ambiente, al Tribunale internazionale dovrebbero preferibilmente essere destinati, almeno in maggioranza, esperti ed operatori del diritto, scelti tra professori ordinari in materie giuridiche od ecologiche delle Università, anche a riposo, fra magistrati, anche a riposo, delle Supreme magistrature che ne abbiano effettivamente esercitato le funzioni, fra ex componenti delle Corti, dei Tribunali, dei Consigli costituzionali, delle Corti di Giustizia internazionali, o fra avvocati di chiara fama, abilitati all'esercizio professionale innanzi alle magistrature supreme, con almeno 25 anni di effettivo esercizio professionale.

La caratteristica sovranazionale — vorrei dire ed auspicare addirittura "universale" — della proposta che scaturisce da questa stupenda iniziativa impone quella cooperazione e quel coordinamento, di ricerca e di operatività, ai quali soltanto è possibile affidare speranza di successo.

Qualunque siano poi per essere le forme e le strutture che in concreto andranno effettivamente ad assumere le Istituzioni che presiederanno alla soluzione di così grave problema, *sarà gran vanto per gli uomini di buona volontà che hanno dato vita al Comitato promotore di avere avviato questo grande movimento di idee e di collaborazioni.*

È tempo che, da Nord a Sud, da Est ad Ovest del pianeta, gli uomini che vivono in tutti gli angoli del mondo prendano coscienza che *il problema esistenziale tende ad assumere per tutti gli stessi profili drammatici: non c'è più l'oasi o l'isola che può dare duratura salvezza a questo o a quel gruppo umano.*

O innalziamo subito tutti assieme *un forte sbarramento al degrado dell'ambiente*, o dovremo rassegnarci all'incombere di un tragico destino sulle vite nostre e su quelle dei nostri figli.».

5. Non meno significativo era l'intervento del *presidente della Corte di Cassazione Italiana, Antonio Branaccio*, incentrato sul concetto della «universalità della esigenza di protezione dell'ambiente» in senso spaziale e temporale e della riconosciuta caratteristica della «effettività», ossia del legame stretto tra norme ed organi di reale attuazione.

Il fenomeno di «dilatazione» del diritto ambientale nei suoi contenuti è presente ai vari livelli nazionali, comunitario ed internazionale, sicché non deve meravigliare che a livello mondiale si domandi la istituzione di organi di attuazione delle norme giuridiche che già esistono nei singoli Paesi ed in sede comunitaria.

Sottolineava come l'ambiente in senso giuridico abbia subito nei vari ordinamenti una parallela evoluzione, nel senso sia oggettivo (quale

«risorsa» e quale «danno illegittimo» alla risorsa), sia soggettivo (quale diritto umano e non solo interesse diffuso o interesse collettivo), con la conseguenza della necessità di una analoga evoluzione a livello dell'ordinamento mondiale.

Circa gli strumenti di tutela (oltre a quelli educativi, tecnico-scientifici, fiscali, economici), il presidente Brancaccio insisteva sulla importanza di un equilibrato apporto delle misure preventive e di quelle repressive (sanzioni penali, civili ed amministrative).

In questo contesto pratico e giuridico, *il Presidente concludeva a favore della creazione della nuova istanza internazionale di giurisdizione:*

«La problematica — come già si è accennato — implica da una parte la creazione consuetudinaria e convenzionale di un diritto internazionale ambientale uniforme e dall'altra la maturazione nei singoli Stati del convincimento di dovere “cedere” una parte di sovranità.

In realtà *non si tratterà di una “cessione” di sovranità, ma di un recupero sostanziale della medesima ad un livello più alto, posto che il fenomeno non modifica il rapporto tra Stati (la reciproca cessione di analoghi poteri).*

Come è noto esistono alcune giurisdizioni su base comunitaria (Lussemburgo) e del Consiglio d'Europa (per i diritti umani, Strasburgo).

Queste giurisdizioni hanno dato buona prova ed assumono un ruolo di creazione originale di prassi innovative.

La Corte di Giustizia dell'Aia rimane, invece, inutilizzata per la materia ambientale, data la sua natura sostanzialmente arbitrale.

Una utilizzazione di tale Corte, eventualmente attraverso una sezione specializzata, in prospettiva è possibile, purché si definiscano i problemi di legittimazione (ora limitati ai soli Stati) e quelli della base giuridica (obbligatorietà e non facoltatività; pronuncia di valore non solo arbitrale, ma a nome della Comunità internazionale).

Sembra realistico avviare una discussione sulla creazione di un vero Tribunale Internazionale dell'Ambiente in seno alle Nazioni Unite, con una Commissione Mondiale che ne prepari il terreno ed elabori un apposito progetto. In tal modo l'ambiente, per la sua specificità, complessità, interdisciplinarietà, potrebbe beneficiare di una istanza internazionale di risoluzione di eventuali conflitti (naturalmente solo quelli attinenti alla dimensione mondiale).

I compiti dichiarativi ed inibitori potrebbero precedere quelli sanzionatori, con la necessaria prudenza e gradualità.

Tale istanza merita già oggi di essere discussa in sede scientifica con serietà per ancorare la responsabilità per danno ambientale a mecca-

nismi certi, per una maggiore protezione giuridica dei grandi patrimoni comuni fuori giurisdizione degli Stati (atmosfera, oceani, Antartide, ecc.) e soprattutto a garanzia di un vero diritto alla vita delle generazioni future, in un mondo che sappia conciliare lo sviluppo con gli equilibri naturali.».

6. Il Senato italiano era rappresentato dall'On. Maurizio Pagani il quale tra l'altro dichiarava:

«Sono altamente onorato di portare il saluto della Commissione Territorio e Ambiente del Senato alla campagna di promozione per la costituzione di un Tribunale internazionale dell'ambiente presso l'ONU.

Al suo Presidente, il Magistrato Amedeo Postiglione, che tante benemerienze ha acquisito, per studi ed opere, nel settore ambientale, a tutti i Promotori, sono onorato di poter offrire la più completa collaborazione e disponibilità della Commissione Ambiente del Senato ad un'iniziativa la cui realizzazione si iscrive tra gli scopi più nobili che ci si possa proporre.

L'istituzione di un Tribunale internazionale dell'Ambiente significa, infatti, la definitiva affermazione del diritto soggettivo dell'Uomo all'Ambiente e del diritto oggettivo dell'Ambiente ed in tal senso significa anche l'affermazione di un nuovo ordine mondiale di pace, sicurezza e progresso per l'Umanità.

La sfera ambientale è ancor oggi separata da quella economica ed il concetto che il bene ambiente non è un bene a costo zero non è ancora recepito negli schemi economico-politici.

Valga per tutti l'esempio delle difficoltà che incontra l'introduzione della cosiddetta tassazione ecologica sia livello nazionale che comunitario.

Eppure la tassazione ecologica è strumento basilare per il governo dell'ambiente!

L'aver ricordato, sia pure in termini generali, il quadro di difficoltà che presenta ancora oggi il cammino per l'affermazione definitiva del diritto all'ambiente e dell'ambiente ha il solo scopo di rendere più evidente — se possibile — l'utilità e la benemerienza dell'iniziativa del Comitato promotore per il Tribunale internazionale dell'ambiente presso l'ONU.».

7. Molto preciso e concreto, era anche il successivo intervento del Senatore *Achille Cutrera*, il quale osservava preliminarmente che

«l'intuizione» del Congresso Internazionale di Roma del 24 aprile 1989, cominciava a divenire «progetto» con il Seminario di Firenze e che tale progetto non era limitato alla giurisdizione, perché prevede due istituzioni parallele a livello mondiale: una *Agenzia Internazionale dell'Ambiente* ed una *Corte Internazionale dell'Ambiente*.

Egli sottolineava che la competenza della Corte può essere motivata da alcuni punti: la osservanza effettiva delle Convenzioni internazionali esistenti nei vari settori dell'ambiente; il risarcimento del danno ambientale di rilevanza mondiale in base al principio consuetudinario del «*neminem laedere*»; provvedimenti conservativi temporanei; provvedimenti preliminari di «*dichiarazione della rilevanza planetaria di un determinato problema*» e provvedimenti conseguenziali.

Il senatore Cutrera suggeriva prudenza e concretezza, ma anche un «convinto impegno politico» dei Governi verso la creazione di istituzioni internazionali per l'ambiente, superandosi le attuali «diffidenze», data la mancanza di alternative credibili.

Sottolineava la necessità del diritto di accesso delle persone ed ONG anche «in via sostitutiva sulla base dell'azione utile».

Proponeva, infine, un *Fondo Monetario Internazionale contro il rischio ambientale*.

8. Dopo gli indirizzi di saluto ed adesione del Prof. *Piero Angelini*, sottosegretario del Ministero dell'Ambiente Italiano, nonché dei rappresentanti del Centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione, Presidenti *Vittorio Novelli* ed *Onofrio Fanelli* (organismo noto a livello internazionale nel settore della informatica giuridica, compresa quella ambientale e promotore convinto del Congresso per i risvolti giuridico-istituzionali) e dei rappresentanti della Provincia di Firenze on. *Mila Pieralli* e della Regione Toscana, on. *Marco Marcucci* portava un contributo scientifico molto elevato sotto il profilo etico-religioso *padre Bernard Przewozny*, Direttore del Centro Franciscano di studi ambientali.

Egli richiamava alcuni principi fondamentali:

- il valore della creazione;
- la destinazione universale dei beni naturali;
- la relazione nuova tra persona e bene comune;
- l'importanza del diritto-dovere umano all'ambiente nella dimensione internazionale.

Concludeva come segue:

«In conclusione, the above discussion leads to three considerations which are pertinent to any attempt to establish an International Tribunal for the Environment that would guarantee human values. First, although for the believer the biosphere is not the absolutely transcendent Good, it nevertheless represents a personal and common good which transcends self-interest and the interests of a given generation. Thus, in defining the relation of the person to the environment, understood as a common good, all forms of individualism or collectivism should be avoided. On the other hand, rights to a healthy and life-sustaining environment should be defined in terms of personal duties and responsibilities toward the common good. Second, institutional structures should be evaluated and eventually reshaped according to a personalist understanding of an individual's relation to the environment, understood as a common good. Third, new models of education, rooted in a profoundly humanistic vision of life and of harmonious relations in the biosphere, must be developed to inculcate environmental responsibility.».

9. I lavori della Conferenza venivano introdotti da una Relazione di *Amedeo Postiglione*, che, a nome del Comitato Promotore, richiamava le origini dell'idea e le iniziative svolte sia in Italia, sia in altri Paesi.

Veniva illustrato e presentato un Progetto, redatto in 10 articoli, di una Convenzione quadro comprendente la premessa, alcuni principi, gli organi per l'attuazione di tali principi (Agenzia internazionale per l'ambiente e Corte Internazionale dell'Ambiente).

Il progetto, con il suo linguaggio semplice e comprensibile anche dai non esperti, era tuttavia chiaro e preciso in alcuni punti fondamentali.

Per quanto riguarda la Corte si proponeva il suo radicamento nella struttura delle Nazioni Unite, quale nuovo organo permanente, specializzato (non speciale) per l'ambiente, con competenza esclusiva (limitata ai problemi del diritto sia consuetudinario che convenzionale, purché di oggettiva rilevanza mondiale) con poteri anche dichiarativi e cautelari.

Scelta qualificante era quella del diritto di accesso non solo agli Stati ma anche alle persone, in quanto la nuova Istituzione doveva (e deve) aprire la nuova era di *Istituzioni Mondiali* di tipo sociale (e non solo statutale) ed occorre tutelare il diritto umano all'ambiente secondo criteri uniformi nello spazio e nel tempo (generazioni future).

Testo del progetto

DRAFT CONVENTION WITH THE PROPOSAL FOR AN INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE OF THE ENVIRONMENT WITHIN THE U.N.

WORKING PAPER

The States Parties to this Convention

- Considering the Universal Declaration of Human Rights proclaimed by the United Nations General Assembly on the 10 December 1948;
- Considering that this Declaration aims at guaranteeing the universal and effective recognition and application for the rights provided for in it;
- Considering that the environment is to be counted as one of the fundamental human rights and that life is very basis of fundamental freedoms;
- Considering that environmental protection is, at the same time, a fundamental duty of all mankind, particularly with regard to future generations, including the utilization of resources compatible with the needs of life in general on the planet;
- Considering that the principles of the Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, signed in Rome on 4 November 1950 and the Protocol to the Convention signed in Paris on 20 March 1952 must be extended to the entire world because they constitute a common universal heritage and the basis for democratic, just and peaceful governments in a new international order;
- Considering that Art. 13 of the United Nations Declaration on Social Progress and Development (1969), declares that «the protection and improvement of the human environment» is one of the aims in attaining social development and progress;
- Considering that, under 22 of the Declaration of United Nations Conference on the Human Environment (1972) held in Stockholm, States are under a duty to «co-operate» in further developing international environmental law and, under Art. 21, have «the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not produce damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction»;
- Considering that Art. 30 of the 1974 Resolution of the General Assembly, known as the Charter of Economic Rights and Duties of States declares that all States are responsible for the protection, preservation and improvement of the environment for present and future generations;

– Considering that Art. 19 of the Report on State Responsibility, approved by the International Law Commission in 1976, considers the concept of the international crime of a State as an offence against the entire International Community to be applicable to serious acts of pollution and degradation of the planet (serious violations of the fundamentally important international obligation to protect and preserve the human environment — «ecologica crimes»);

– Considering that the Third United Nations Conference on the Law of the sea recognizes the sea bed as «a common heritage of mankind» and set up a special International Sea-Bed Authority;

– Considering the various environmental disasters that have occurred without adequate reparation for the ecological damage done: the Torrey Canyon in 1987; the Amoco Cadiz in 1978; the collision of the Atlantic Express with the Aegean Captain outside Tobago in 1979; the Exxon Valdez in 1989; Seveso in 1978; Bhopal in 1984; Chernobyl in 1988; Sandoz in 1988; Haven in 1991 and the burning oil wells in the Gulf in 1991;

– Considering that an answer must be found for objectively supranational problems (the oceans, space, the Antarctica, the Amazon, the ozone layer, the greenhouse effect, transfrontier pollution, genetic manipulation, toxic products, etc.) on the same level in terms of regulations, sanctions and organs for prevention, management and control and that the entire International Community must assume responsibility for saving life on the earth by creating new more effective regulations and permanently structured administrative and judicial bodies;

– Considering that, for this purpose, the role of existing strengthened and new organs be created for the environment on a global level:

– an International Environmental Agency within the United Nations;

– an International Court of the Environment within the United Nations.

Have Agreed as Follows:

PRINCIPLES

Art. 1

Everyone has a fundamental right to the environment and an absolute duty to preserve life on earth for the benefit of present and future generations.

Art. 2

Everyone has the right of access to environmental information and the duty to provide any environmental information in his possession.

Art. 3

Everyone has the right to participate in procedures that may involve the environment, subject to the fact the public authorities are deemed to have final responsibility with regard to the environmental decision-making processes.

Art. 4

Everyone (an individual or association) has the right to take legal action to prevent activities that are harmful to the environment and to seek compensation for any environmental damage.

Art. 5

Everyone is under a duty to utilize natural resources with equity and care, by ensuring the maximum saving of energy, the minimum consumption of resources and by actively and efficiently co-operating in reducing the amount and kinds of waste produced and in its recycling and reutilization.

Art. 6

The States shall recognize and guarantee the human right to the environment, by fostering conditions that make this right effective.

Art. 7

The States are legally responsible to the entire International Community for acts that cause substantial damage to the environment in their own territory, in that of other States or in areas beyond the limits of national jurisdiction and shall adopt all measures to prevent all such damage.

Art. 8

The States, in particular, shall:

- a)* adopt all policies in accordance with the global principle of complete compatibility with the balance of the earth's ecosystem;
- b)* adopt all policies in accordance with an equitable principle for the utilization of the earth's common resources by all peoples;

c) adopt all policies in accordance with a principle respecting the right to the environment of future generations;

d) prohibit all activities that may cause irreversible damage to the basic natural processes of the biosphere and, as a precautionary measure, suspend those activities whose effects cannot be determined until all uncertainty has been removed;

e) take action to restore degraded ecosystems;

f) prevent the transfer of environmental damage and risks to other parts of the world;

g) prevent military action that procures irreversible environmental damage;

h) adopt environmental standards that have been recommended at an international level and, in their absence, other standards aimed at preventing or significantly reducing the various kinds of pollution and at guaranteeing the equitable utilization of resources;

i) adopt procedures for environmental impact assessment with regard to legislation, planning and programming and for the public and private works of greater impact on the environment;

l) urgently implement control and monitoring systems that are global, continuous, transparent, well publicized and comprehensible to everyone;

m) prohibit the forms of propaganda for production and products and for the utilization of resources considered to be incompatible with the requirements of education and the right to correct and complete environmental information;

n) conserve terrestrial, coastal and marine habitats together with the species of flora and fauna subject to special protection;

o) conserve the quality of agricultural land and related products against the excessive use of pesticides;

p) adopt the principle of ecological compatibility for rivers and lakes whereby they are given the capacity to resist and regenerate by requiring productive and agricultural activities be authorized;

q) make the scientific and technical information necessary for protecting the environment available;

r) co-operate in research and monitoring and assist in cases of environmental disasters;

s) subject economical initiatives with other States and especially with the South of the planet to environmental impact assessment;

t) encourage the conservation of large ecosystems through the creation of international parks and reserves, acknowledging that all of nature is a legal and economic resource and a common heritage and that national sovereignty is a duty at the service of human values.

INTERNATIONAL ORGANS

Art. 9

(International Environmental Agency)

An International Environmental Agency shall be established as a permanent organ of the United Nations.

Composition

The Agency shall consist of 15 members, appointed by the United Nations General Assembly, from among persons of high moral character and qualifications, from a list of 100 candidates submitted to the Secretary general of the United Nations.

Functions

The functions of the Agency shall be:

- a) to control and monitor the state of the environment on the planet;
- b) to promote and carry out research, also with the assistance of independent experts, research centres and universities, on the actual state of the environment on the planet and on the evolution of large terrestrial, marine and atmospheric ecosystems;
- c) to plan global initiatives for environmental protection and restoration;
- d) to manage the World Environmental Fund;
- e) to establish acceptable standards regarding polluting activities, which the single States may only make stricter;
- f) to promote any other useful initiative for environmental protection, including carrying out a vast world-wide educational campaign on the environment;
- g) to publish an Official Report every three years on the ecological evolution of the planet.

Term of Office

The members shall be in office for a period of 7 years and are not eligible for re-appointment. They shall elect a Director with the role of representing and coordinating the activities of the Agency. The Director may only be re-elected once.

Art. 10

(International Court of the Environment)

An International Court of the Environment shall be established as a permanent organ of the United Nations.

Organization of the Court

The Court shall be composed of 15 independent judges, elected by the United Nations General Assembly from a list submitted by the Secretary General.

The judges shall be in office for a period of 7 years and shall be eligible for re-election.

The Presidente of the Court shall be directly elected by the United Nations Secretary General and shall be eligible for re-election.

The judges shall enjoy the prerogative of absolute independence with regard to their States of origin and shall receive a salary which will be paid out of the budget of the United Nations.

Functions

The functions of the Court shall be:

a) to protect the environment as a fundamental right in the name of the International Community;

b) to decide and international environmental disputes involving the responsibility of States to the International Community which has not been settled through conciliation or arbitration within a period of 18 months;

c) to decide any disputes concerning environmental damage, caused by private or public parties, including the State, where it is presumed that, due to its size, characteristics and kind, this damage affects interests that are fundamental for safeguarding and protecting the human environment on earth;

d) to adopt urgent and precautionary measures when any ecological disaster concerning the International Community is involved;

e) to provide, at the request of the organs of the United Nations and other members of International Community, advisory opinions on important questions regarding the environment on a global level;

f) to arbitrate, upon request, without prejudice to its judicial role;

g) to carry out, upon request, investigations and inspections with the assistance of independent technical and scientific bodies when there is environmental risk or damage and, ex officio, when considered necessary and urgent.

Preliminary Rulings

A national court may request the Court to give a preliminary ruling on the international or national nature of the question brought before it.

Procedure

The procedure of the Court shall provide that:

- a) a Court hearing shall be public;
- b) all parties shall have the right to a defence;
- c) a judgment shall state the reasons on which it is based and shall be final;
- d) civile remedies shall include an interlocutory or perpetual injunction, or an order directing the party against whom judgment is made to pay the costs of restoring the damaged environment, where this is possible, and, failing that, to compensation for damages, with an order to pay the relative sum into the World Environmental Fund;
- e) the enforcement of judgments shall be entrusted to the United Nations Security Council.

The Court shall sit with 5 judges. The Presiding Judge and the Jugerapporteur shall be nominated by the President of the Court.

Procedural Rules

The Court shall draw up its own rules and determine its own procedure.

Locus Standi

The following parties may appear before the Court:

- a) individuals;
- b) non-governmental environmental associations;
- c) States;
- d) supranational organizations, such as the EC;
- e) international organizations under the United Nations and the individual organs of the United Nations.

Legal action by an individual or non-governmental environmental associations shall be subject to two conditions: a) that a claim has been made before the national courts and has been held to be inadmissible as there is no judicial remedy under national law or has been dismissed on the merits; and b) that the claim, having been filtered in terms of its admissibility, not as a matter of whether there is a cause of action, which is admitted as a general principle, but with regard to the international importance of the question raised (the same principle of inadmissibility shall be applied by the International Court the Environment in camera and cannot be appealed against).

Individual or associations may bring an action for the violation of the human right to the environment on the grounds that they have been prevented from gaining access to information, from participating

in environmental decision-making processes or from taking legal action or for serious environmental risk or damage of international importance caused by any party whatsoever in violation of international law.

Sanctions

Whenever the Court finds in favour on an individual or association, it shall adopt any measures considered necessary for remedying the violated right, by ordering, according to the circumstances, whatever the party, or even the State, guilty of the alleged violation is or is not required to do.

If the claim by any individual or association is related to environmental damage, the judgment which orders the offender to pay the costs of restoring the damaged environment shall redress the claims of the claimant and of the International Community.

If the claim for compensation for general environmental damage by an individual or association is upheld, an order shall be made in favour of the World Environmental Fund, while any claim for residual individual damage may only be made before the national courts and the claimant shall only have the right to costs before the International Court.

10. Il «Progetto» era presentato come un insieme di idee suscettibili di un confronto dialettico e di un serio esame.

Era importante che l'idea acquistasse una sua «riconoscibilità» e che fosse in qualche modo «formalizzata», senza alcuna pretesa, se non quella di una promozione e verifica culturale.

L'obiettivo più vicino era la Conferenza di Rio del giugno 1992. Vi era la sincera speranza che questa Conferenza, in corso di preparazione, volesse ascoltare le proposte delle ONG anche per aspetti innovativi propositivi di tipo istituzionale e non solo quale cornice per uno «sfogo» di denunce sui mali ambientali del Pianeta Terra.

Veniva precisato, perciò, che la proposta della Corte per l'Ambiente non mirava a «burocratizzare» ulteriormente l'attuale assetto già insufficiente dell'ONU, ma ad aprire questa istituzione alla società mondiale ed ai suoi grandi bisogni.

A tale scopo si faceva cenno all'accelerarsi della crisi ecologica, alla internazionalizzazione dei processi economici inquinanti, alle necessità di nuovi strumenti economici e giuridici per lo sviluppo sostenibile, alla inadeguatezza degli organismi esistenti (compresa la Corte di Giustizia de L'Aia, aperta solo agli Stati).

Per rendere ancora più concreto e pratico il discorso, si accennava alla reale evoluzione del diritto internazionale per quanto attiene al principio della responsabilità per danni ed alla necessità di assicurare l'ulteriore rafforzamento di tale principio attraverso la prassi di una vera giurisdizione internazionale per l'ambiente.

Le speranze nella conferenza di Rio in preparazione erano eccessive, perché nel frattempo si affermava, per le resistenze dei governi in ambito ONU, una tendenza a rinviare il problema istituzionale dell'ambiente attraverso la creazione di nuovi organi, ripiegando sulla eventuale utilizzazione di organi esistenti (la Corte di giustizia dell'Aia) e, al più, su una Commissione.

La questione era di grande rilevanza politica e non di scelta tecnico-giuridica più opportuna.

La Conferenza di Rio doveva «parlare» di ambiente, «denunciare» i pericoli, consentire lo «sfogo» delle ONG provenienti dai vari continenti, assecondare la «scena» dei Governi, con il sotterraneo e reale proposito di non toccare i «nodi» reali per la concreta soluzione dei problemi ambientali globali.

Ma questo non poteva immaginarsi a Firenze!

Era anzi un dovere insistere sulla «proponibilità», politica ed istituzionale di un diverso modello di protezione ambientale in sede mondiale, pur nella consapevolezza delle gravi difficoltà da superare a livello di governi e della attuale struttura burocratica dell'ONU.

Non si trattava di «ingenuità» o «mancanza di realismo», ma di proposte serie e meditate, che impegnavano (ed ancora più impegnano) i Governi a trovare risposte credibili.

Non è certo una risposta il «rinvio» di un problema, se tale problema è reale e rilevante.

Che senso ha, per esempio, affermare che la Corte di Giustizia de l'Aia può avere un ruolo ambientale, se non viene predisposta una nuova Convenzione che apra questa istituzione anche alle persone?

Può tollerarsi che i Governi debbano essere essi stessi giudici della osservanza o meno degli obblighi assunti nelle Convenzioni internazionali sull'ambiente?

Può la norma primaria del «neminem laedere» non trovare applicazione giurisprudenziale almeno nei casi di disastri gravissimi, dolosi o colposi, in sede mondiale?

Può il diritto umano all'ambiente (diritto alla informazione, diritto alla partecipazione, diritto di accesso) arrestarsi al confine burocratico

dei singoli Paesi e non invece dilatarsi a livello universale, secondo una misura giuridica conforme alla natura di tale diritto (che è appunto universale) che comprenda sia il riconoscimento sia la garanzia di effettività?

11. Questi temi nella Conferenza di Firenze del 1991 sono stati presenti in molti interventi di esperti provenienti da Australia, Argentina, Belgio, Canada, Cecoslovacchia, Colombia, Filippine, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Kenya, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Spagna, Tunisia, Ungheria, Uruguay, USA.

Gli interventi possono essere divisi in tre settori generali:

a) *alcuni temi globali*, come Antartide (Francis Auburn, Australia); le risorse marine (Budislav Vukas, Croazia e Marise Grandebois, Canada); la biodiversità (Amedeo Tolentino, Filippine).

b) *la responsabilità per danno ambientale* nel diritto nazionale, comunitario ed internazionale (compreso l'inquinamento transfrontaliero): Alfred Rest, Germania; Marc Boes, Belgio; Alan Pipers, Belgio; Vassily Costoupoulos, Grecia; Patino Posse, Colombia; Megarinos de Mello, Uruguay; Daniel Culham, USA; Patrik del Duca, USA; Soukaina Bouraoni, Tunisi; Mary Sancy, Belgio.);

c) *gli strumenti per la prevenzione e la sanzione della responsabilità* in sede di Unione Europea, Consiglio d'Europa ed internazionale: lo studio di impatto a livello internazionale: (Michel Prieur, Francia); il diritto di accesso in sede internazionale (Gilles Martin, Francia); la giurisdizione della Corte Europea di Lussemburgo, Rita Raum Degreve, Lussemburgo); la giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia de l'Aia Simone Bilderbeek, Olanda); il modello della Corte dei diritti umani di Strasburgo e la proposta di una Corte Internazionale dell'Ambiente quale Tribunale universale del diritto umano all'ambiente (De Pina Martin, Portogallo).

12. *Sull'idea della costituzione di una Corte Internazionale dell'Ambiente quale organo permanente nuovo, distinto dalla Corte di Giustizia de l'Aia, con competenza esclusiva e specializzata* (attuazione del diritto internazionale consuetudinario ambientale, attuazione del diritto internazionale convenzionale, garanzia ed accesso per il diritto umano all'ambiente) *prendevo posizione un numero maggiore di esperti rispetto alla 1ª Conferenza di Roma del 1989*: Amedeo Postiglione, per il Comitato Promotore del Congresso; Patino Posse, Colombia; Edoardo Pigretti e

Graziela Berra Estrada Pigretti, Argentina; Exell Deidre Pirro, Australia; Robert Murno, Kenya; Paul Clark, Regno Unito; Alex Langer, Italia; Rudolf Rizman, Slovenia; Marilena Uliescu, Romania; Hernandez Ripoll, Spagna; Viktor Mavi, Ungheria; Megarinos de Mello, Uruguay; O. Kolbasov, Russia; J. Stanislaw, Polonia; Francis Auburn, Australia.

Cresceva il numero degli esperti che consideravano come necessario ed irreversibile il cammino verso l'affermazione di una vera giurisdizione dell'ambiente anche in sede mondiale.

Le differenze non riguardavano la sostanza, ma i tempi ed i modi migliori per rispondere alle nuove sfide ambientali globali.

Gli studiosi di diritto internazionale (es. Alexandere Kiss, Francia; Jose Juste Ruiz, Spagna; Tullio Scovazzi e Battaglini, Italia) *sottolineavano la necessità di una ulteriore evoluzione del diritto internazionale dell'ambiente quale condizione per la creazione di una auspicabile istanza internazionale di giurisdizione.*

Sul ruolo della Corte Internazionale di Giustizia de l'Aia appariva favorevole la posizione di Wolfgang Burhenne, IUCN e Simone Bilderbeek, Olanda a condizione che gli Stati, con una nuova Convenzione, aprissero il diritto di accesso anche alle persone ed alle ONG.

Interessante era anche il richiamo alla esperienza positiva della Corte di Lussemburgo ed alla Corte dei diritti umani di Strasburgo: tale esperienza positiva è già una prova della dilatazione della giurisdizione oltre i confini nazionali.

Raccomandazione

TRIBUNALE INTERNAZIONALE DELL'AMBIENTE PROPOSTA OPERATIVA DI DISCUSSIONE

1. La elaborazione ed approvazione di una Carta o Convenzione Universale dell'Ambiente (che definisca in modo solenne il diritto umano all'ambiente nella sua dimensione spaziale e temporale e nel suo contenuto di informazione, partecipazione ed azione; che ricapitoli i principali doveri degli Stati; che individui gli organi permanenti e specifici incaricati di promuovere e far rispettare il diritto umano all'ambiente, prevenendo ulteriori danni alla biosfera).

2. La creazione di una Commissione Mondiale dell'ambiente, avente carattere permanente (a differenza di quella Brundtland), costituita da personalità indipendenti anche di Paesi in via di sviluppo, elette

dall'Assemblea delle Nazioni Unite, da una lista presentata dai singoli Stati e dal Segretario Generale, con compiti di ricevere petizioni, attivare inchieste relative alle petizioni, indirizzare raccomandazioni agli Stati se i risultati dell'inchiesta lo giustificano. Presso la Commissione Mondiale dell'Ambiente potrebbe operare un Alto Commissario, con compiti di pronto intervento attraverso un Corpo di Polizia Ecologica, in casi gravi di necessità ed urgenza.

3. La elaborazione di un Progetto di Tribunale Internazionale dell'Ambiente ad opera della stessa Commissione Mondiale dell'Ambiente, su mandato delle Nazioni Unite.

Il Tribunale dovrebbe avere natura permanente, obbligatoria e competenza giurisdizionale esclusiva in materia di ambiente, essere aperto anche alla legittimazione di persone ed associazioni, con il filtro della stessa Commissione Mondiale dell'Ambiente, la quale opererebbe come una sorte di ombudsman o difensore civico collettivo. La Commissione potrebbe operare subito dopo il Convegno di Rio de Janeiro, acquisire esperienza e, creato il Tribunale dopo un certo tempo, fungere da organo di prima istruzione, di filtro ed anche di promozione di veri e propri giudizi, sul modello del sistema della Corte di Giustizia dei diritti umani di Strasburgo.

4. L'approvazione del Progetto di Tribunale Internazionale dell'Ambiente da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dovrebbe intervenire al più presto, data l'accelerazione della crisi ecologica planetaria e l'esigenza dello stesso mondo economico di regole e comportamenti comuni (comunque entro l'anno 2000).

Il Tribunale dovrebbe essere concepito positivamente come organo di garanzia, con funzioni dichiarative, inibitorie e, solo con gradualità, sanzionatorie.

5. Onde assicurare un giusto equilibrio al sistema, occorre rafforzare gli organi politico amministrativi (PNUE) e crearne eventualmente uno nuovo (es. una Agenzia Internazionale dell'Ambiente).

Sembra saggio resistere alle tentazioni di organismi di carattere settoriale (es. solo l'atmosfera o il mare o l'energia, ecc.).



TRIBUNALE INTERNAZIONALE
DELL'AMBIENTE

III CONFERENZA INTERNAZIONALE

**IL PIANETA TERRA:
UN VILLAGGIO GLOBALE SENZA NORMA**



ROMA CAMPIDOGLIO SALA PROTOMOTECA
GIOVEDÌ 5 MARZO 1992
ORE 09,30 - 18,00

CAPITOLO V
La terza Conferenza Internazionale
Roma, 5 marzo 1992

Nota riassuntiva

Si è svolta, il 5 marzo 1992, nella Sala Promoteca del Campidoglio, la III Conferenza Internazionale per la promozione di un Tribunale Internazionale dell'Ambiente sul tema «Il pianeta terra: un villaggio globale senza norme».

Hanno presieduto il Convegno il Sindaco di Roma On.le Franco Carraro e S.E. Antonio Brancaccio, Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione.

Tra le molte personalità che hanno portato il loro contributo alla conferenza sono da menzionare: i Procuratori Generali della Corte di Cassazione S.E. Vittorio Sgroi, e della dei Conti S.E. Emidio di Giambattista; il Ministro della Ricerca Scientifica On.le Antonio Ruberti; il Vice Presidente del CSM, On.le Giovanni Galloni; il Direttore del Centro Elettronico di Documentazione Giuridica Onofrio Fanelli; il Presidente della Commissione Ambiente del Senato On.le Maurizio Pagani ed il Senatore Achille Cutrera.

L'On.le Alexander Langer ha illustrato la risoluzione approvata dal Parlamento Europeo a favore di un Tribunale Internazionale dell'Ambiente.

Erano presenti oltre 40 rappresentanti di Ambasciate accreditate presso il Quirinale ed anche molti esponenti di università, della magistratura, del mondo economico e di enti locali.

Ha coordinato il Presidente del Comitato Scientifico per la promozione di un Tribunale Internazionale dell'Ambiente, Cons. Amedeo Postiglione della Corte Suprema di Cassazione.

Attraverso gli interessanti interventi, la Conferenza ha delineato, con grande chiarezza, la situazione attuale dell'ambiente e la necessità, ormai improrogabile, di prendere decisioni a livello mondiale.

Infatti la corsa verso il primato dell'economia in tutti i settori ha condotto progressivamente ad una sempre minore considerazione dell'uomo e della natura, utilizzando meccanismi valutati soltanto secondo schemi di efficienza e di reddito ai quali tutto viene subordinato. L'economia, che avrebbe dovuto essere un mezzo per migliorare le condizioni di vita di TUTTI gli uomini, è divenuta, invece, una finalità ed un punto di arrivo.

Si è sempre più coscienti che questi meccanismi economici basati sul massimo profitto, stanno marginalizzando non soltanto lo sviluppo di gran parte dei paesi del Terzo Mondo, ma provocano danni ambientali ed anche preoccupante emarginazione delle classi sociali più popolari negli stessi paesi ricchi.

Nel 1987 il Rapporto sull'Ambiente e lo Sviluppo all'ONU presentato dalla Commissione Brundtland, propose una rivoluzionaria idea dello stesso sviluppo che avrebbe dovuto essere «sostenibile», cioè rispettoso della natura e fondato su una redistribuzione dei beni e quindi su una maggiore giustizia sociale. La Commissione Brundtland constatò infatti che, in oltre 60 Paesi del mondo, si stavano distruggendo le basi stesse della vita, mentre la povertà e l'emarginazione aumentavano ovunque. In altre parole, il tasso di crescita industriale, finora collegato con lo sviluppo economico, non significa più sviluppo umano, sociale e culturale.

È divenuta quindi sempre più impellente la necessità di mettere al centro di ogni sviluppo l'uomo, così come propone la dottrina sociale della Chiesa, in particolare nelle due ultime Encicliche Sociali: «Sollicitudo rei socialis» e «Centesimus Annus».

Ora anche i più recenti rapporti annuali delle grandi istituzioni internazionali, come ad esempio quelli dell'UNEP (Programma N.U. per l'Ambiente) o della Banca Mondiale evidenziano questa realtà.

Lo sviluppo deve quindi tener conto non soltanto della produzione ma anche della conservazione delle risorse naturali. Inoltre, occorre prendere coscienza dei profondi legami tra ambiente e sviluppo ed agire di conseguenza in tutti i paesi, ricchi o poveri che siano.

Da questi concetti, riportati nel libro «Il nostro futuro comune» (sintesi del Rapporto Brundtland) è nata la Conferenza delle N.U. per l'Ambiente e lo Sviluppo (UNCED), che si terrà dall'1 al 12 giugno 1992 a Rio de Janeiro. L'UNCED dovrà affrontare con serietà questi problemi onde apportare i necessari cambiamenti sia nelle politiche nazionali che in quelle internazionali.

A questa UNCED, anche il Comitato Promotore per un Tribunale Internazionale dell'Ambiente (TIA) vuole portare il proprio contributo.

Sono, infatti, sempre più gravi ed inquietanti i problemi a livelli ambientale che coinvolgono interessi di molti Stati e creano conflitti attualmente non risolvibili per mancanza di strumenti adeguati, come ad esempio il monitoraggio, norme riconosciute dagli Stati ed un organo di garanzia come potrebbe essere un Tribunale Internazionale per l'Ambiente (TIA).

Basti pensare ad esempio ai fiumi che attraversano molti Stati, come ad esempio lo Zambesi, che si snoda su ben otto Stati e la creazione delle dighe in Turchia che impediscono l'utilizzazione delle acque dell'Eufrate in Siria. Sono, inoltre, evidenti il degrado di molte foreste dei Paesi temperati dovuto all'inquinamento atmosferico transfrontaliero, oppure i pericoli di catastrofi nucleari, in particolare nell'est europeo dove sono circa 65 le centrali a rischio, il problema delle scorie nucleari e dei rifiuti tossici e nocivi ecc.

Le conseguenze sociali di questa «crescita economica ad ogni costo» stanno provocando ovunque un aumento della disoccupazione e degli impieghi precari, mentre il divario tra ricchi e nuovi poveri aumenta continuamente, ed ovunque!

Il Convegno ha sottolineato la necessità di una «economia ecologica» la quale ha però bisogno di NORME per canalizzare le attività produttive e sopprimere gli aspetti distruttivi di queste stesse attività.

Purtroppo, non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo capitalista, sembra che i Governi continuino ad ignorare le loro responsabilità, favorendo grandi società multinazionali avidi di guadagni immediati, ma, ovviamente, non preoccupate di salvaguardare, a lungo termine, gli interessi dell'umanità.

Sinora, infatti, non hanno raggiunto alcun accordo concreto da presentare alla firma dei capi di Stato per la ormai prossima UNCED di Rio de Janeiro.

Durante il convegno sono stati anche proiettati due filmati, uno sui disastri ecologici determinati dall'uomo nella regione amazzonica e l'altro, più specifico, che mostra la necessità di creare istituzioni a livello mondiale, capaci di prendere ed eseguire decisioni all'altezza della gravità dei problemi.

Il Convegno di Roma può considerarsi pienamente riuscito poiché ha proposto soluzioni concrete ed anticipatrici quali:

1) elaborazione di una carta o convenzione universale dell'ambiente che sancisca il diritto dell'uomo all'ambiente;

2) creazione di una Commissione mondiale dell'ambiente, formata da personalità indipendenti provenienti da tutti i Paesi, con compiti di ricevere petizioni ed attivare inchieste nei singoli Stati;

3) rafforzamento di organi politici amministrativi esistenti (UNEP) o creazione di uno nuovo (Agenzia Internazionale dell'Ambiente);

4) elaborazione di un progetto di Tribunale Internazionale dell'Ambiente (TIA), anche ad opera della stessa Commissione Mondiale dell'Ambiente presso l'ONU.

Tale TIA dovrebbe essere concepito positivamente come organo di garanzia «con funzioni dichiarative, inibitorie e, solo con gradualità, sanzionatorie».

Sono in gioco gli interessi vitali dell'umanità e, poiché a problemi mondiali occorrono soluzioni mondiali, è necessario elaborare questi nuovi principi di diritti internazionale con determinazione e spirito di responsabilità.

AMBASCIATE PRESENTI ALLA CONFERENZA

<i>Paese</i>	<i>Nome</i>	<i>Qualifica</i>
ALGERIA	AMINA BOUDJELTI	Consigliere d'Ambasciata
ANGOLA	ANTONIO SERRAO NUNES	1° Segret. Aff. Econ.
AUSTRALIA	TREVOR PEACUCK	1° Segretario
IRAN	HAMID ABOUTALEBI	Ambasciatore presso S.S.
BELGIO	BRUNO VAN DER PHIYIN	1° Segretario
BOLIVIA	FRANZ ONDARZA-LINARES	Ambasciatore
BURUNDI	PASCAL MFAYOKURERA	Consigliere
CAMERUN	MICHAEL TABONG KIMA	Ambasciatore
CANADA	ALEXANDER JONES	Addetto Commerciale
CANADA C/O SANTA SEDE	THEODORE ARLAND	Ambasciatore
CECOSLOVACCHIA	ROBERT TRIPES	2° Segretario
CINA	BAO JIN THANG	Consulente
COLOMBIA	MANUEL URVETA	Ministro Consigliere
CONGO	MICHEL MOMBOULI	Consigliere Economico
COSTA D'AVORIO	VINCENT BLA	1° Segretario
CIPRO	PETROS MICHAELIDES	Ambasciatore
DANIMARCA	MICHEL HJORTSO	Ministro Consigliere
EL SALVADOR	EDUARDO VIDES	Addetto
GRECIA	CRISTINA VAGHENA	Addetto Consolare
HAITI	CHRISTIAN BONOPARTE	Ministro Plenipotenziario

HONDURAS	CONCHA MARINA RAMIREZ DE LOPEZ	Ministro Plen. c/o FAO
FILIPPINE	OSCAR S. VILLADOLID	Ambasciatore
FILIPPINE	ALICE COLET VILLADOLID	Consorte Ambasc. /Giornal.
INDIA	VISHNU BHAGWAN	Ministro Agricolt.
INDONESIA	B. SUGIANTO	Addetto Agricolt.
MALTA	ANTHONY GALEA	1° Segretario
MESSICO	FRANCISCO JAVIER ALEJO	Ambasciatore
MESSICO	RICARDO VELASQUEZ HERTA	Ministro
NIGERIA	OLANREAWAJU FALOLA	Incaricato d'Affari
PAKISTAN	SAMEE MIAN RIAZ	Ambasciatore
POLONIA	ANDREA TADEWIKA	Consigliere Scient.
USA	RENO HARNISCH	Consigliere Scient.
USA	GINA DI GIOIA	Rappresentante Amb.
SVIZZERA	ULRICH LEHNER	Consigliere
OLANDA	N. BOGGS	Addetto Culturale
PANAMA	JORGE FERNANDEZ	Addetto Culturale
SAN MARINO	CORBELLI	Ambasciatrice
SRI LANKA	JAYANI PINNAWALE	Ambasciatore
SUD AFRICA	CLARA WOERNER	Diplomatica
TAILANDIA	EKAPONG PALADRAKSA	1° Segretario
UNGHERIA	GYORGY KADAR	Consigliere

PEOPLE'S CENTER

SOS...THE SPACESHIP
SAVE THE EARTH '92 GLOBAL FORUM

JAPAN FEDERATION OF
BAR ASSOCIATIONS



CAPITOLO VI

La partecipazione ufficiale dell'ICEF alla Conferenza UNCED di Rio de Janeiro (1-12 giugno 1992) e convegno con la Japan Bar Association

Questa conferenza, tanto spettacolare quanto priva di importanti risultati pratici, ha fatto una scelta negativa: rinviare ogni possibile discussione su nuovi modelli istituzionali di protezione dell'ambiente in sede mondiale.

Tale scelta politica, sostanzialmente conservativa, è partita dal presupposto che sia sufficiente migliorare la «cooperazione» tra Governi sovrani (circa 200 nel mondo) per rispondere alle sfide ambientali globali del 2000 (biodiversità, clima, foreste, oceani, danno transfrontaliero, uso equo delle risorse anche in considerazione delle generazioni future, squilibri in grandi ecosistemi naturali, manipolazioni genetiche, incidenti gravi nei mari o da produzioni pericolose, ostacoli persistenti e gravi alla informazione, partecipazione e accesso dei cittadini, ecc.).

Poiché questa filosofia che fa perno sulla sovranità esclusiva degli Stati, non consente una politica coerente globale, la conferenza ha adottato due strumenti purtroppo di scarso peso giuridico: una dichiarazione di 27 principi; una Agenda 21, documento politico programmatico, senza priorità, senza impegni temporali precisi, senza mezzi tecnologici e finanziari, senza alcuna forma anche indiretta di controllo e sanzione.

In questo quadro deludente, qualche nota positiva è costituita dalle due Convenzioni sottoscritte dagli Stati sulla «biodiversità» ed il «clima» e dall'impegno per una nuova Convenzione sulla «desertificazione» ed un'altra sulla «pesca oceanica».

Non è stata aperta la strada verso la creazione di nuovi organi per l'ambiente, salvo che per la creazione della «Commissione per lo sviluppo sostenibile» avente compiti promozionali e di generica vigilanza (ma senza reali poteri).

L'ICEF, quale ONG riconosciuta dall'UNCED, presentò a Rio una specifica proposta per la creazione di due nuovi organi di controllo e

garanzia dell'ambiente (un'Agenzia Internazionale o Alta Autorità per l'Ambiente ed una vera e propria Corte Internazionale dell'Ambiente) e poté constatare in un apposito Convegno congiunto svolto in collaborazione con la Japan Federation Bar Associations del Giappone e nei contatti con la Stampa internazionale e con molte ONG dei vari continenti, che era, invece, sentito come reale ed importante il problema della necessità ed urgenza della creazione di nuovi organi permanenti e specifici per l'ambiente in sede mondiale.

La scelta politico-istituzionale di Rio (in pratica una non scelta) era aggravata anche dall'*equivoco del termine «sviluppo sostenibile»*.

Il tema della Conferenza di Rio avrebbe dovuto essere «For the Sustainability of Life on Earth», perché *il concetto di «sostenibilità» ha senso soltanto con riferimento ad un ecosistema vivente e dalle limitate capacità di resistenza ecologica come la Terra. Lo «sviluppo» è un concetto socio-economico importante, ma per sua natura illimitato; così è stato finora e non basta aggiungere al termine «sviluppo» un semplice aggettivo qualificativo («sostenibile») per cambiare radicalmente le cose. Meglio adoperare il termine «Società sostenibile», tenendo presente comunque che è la Terra a dover dire a noi ciò che può sopportare e ciò che non può tollerare (e non il contrario).*

Con questa equivoca impostazione (in realtà solo apparente perché Nord e Sud del Pianeta vogliono lo «sviluppo» in via prioritaria e solo «marginalmente» la protezione ambientale), è stato celebrato un *rito diplomatico tra Governi* per conciliare contrapposti interessi e si è ottenuto il consenso alla fine su risultati minimi.

Un errore ancora più grave è stato commesso nei confronti dell'ONG, poste a 35 Km di distanza dai Governi, a far da «cornice» ad una Conferenza in cui quasi tutto era stato già deciso in anticipo dai Governi stessi senza un reale dibattito democratico.

Anche questa è stata una scelta, che deriva da una precisa *«concezione burocratico-governativa dell'ambiente»*, che appartiene al passato e che l'ICEF, come le altre ONG nel mondo più avvedute, contesta fortemente.

CAPITOLO VII

Partecipazione ai lavori della Commissione per lo sviluppo sostenibile New York, giugno 1993

Dal 14 al 25 giugno 1993, a New York, l'ICEF ha avuto un incontro con il Presidente della «Commissione per lo sviluppo sostenibile» Dr. Nitin Desai. Si è svolta anche una conferenza stampa, cui hanno partecipato le seguenti personalità invitate:

- F. Paolo Fulci, *Ambassador, Italian Permanent Mission to the United Nations, New York*
- Valdo Spini, *Ministry for the Environment, Italy*
- Massimo Cacciari, *Mayor of Venice (Conference Host City)*
- Enrico Geraci, *President, Italian National Research Council*
- Umberto Carraro, *Presidente, Veneto Region*
- Giuseppe Pupillo, *President Regional Council Veneto*
- Anna Luisa Forlan, *President, Province of Venice*
- Amedeo Postiglione, *Supreme Court Judge and Director, International Court of the Environment Foundation (ICEF)*
- Nitin Desai, *Under Secretary-General, United Nations Commission on Sustainable Development*
- Jacques Costeau, *International Environmentalist*
- Robert Kennedy Jnr., *Environmental Lawyer*
- Rudolf Giuliani, *Mayor of New York*
- Carlo Ripa di Meana, *ex EC Commissioner for the Environment, Italy*
- Ramon Ojeda Mestre, *Director, Interamerican Commission for Environmental Law and Administration, Mexico*
- Eduardo Antonio Pigretti, *Dean of Faculty of Law, University of Buenos Aires, Argentina*

- Frank Rizzo, *Managing Director, E.P.A. International Inc., USA*
- Ted Pangia, *Managing Director, E.P.A. Inc. Canada*
- Carlo Alberto Schepisi, *First Counsellor, Italian Permanent Mission to the United Nations, Vienna*
- Alexander Langer, *European Parliament*
- Giovanni Cordini, *Italian National Research Council*
- Angelo Guerrini, *Italian National Research Council*
- Saldro Silvi, *Environmental Architect, Reggio Emilia*
- Deirdre Exell Pirro, *International Relations Officer, ICEF*
- Pinuccia Montanari, *M.C.P., Italy*

CAPITOLO VIII
Documento di Studio della CEE
14 giugno 1993

**L'idea di una Corte Internazionale di giustizia per l'ambiente
Presupposti, possibilità e difficoltà**

**Posizione e possibili iniziative in merito da parte
della Comunità europea**

Articolazione

- I. *Introduzione e sviluppo dell'idea*
- II. *Possibilità di istituire una corte di giustizia per l'ambiente*
 - 1) Creazione di un tribunale autonomo per l'ambiente
 - 2) Espletamento del mandato da parte della Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia
 - a) Aspetti generali
 - b) Aspetti particolari: creazione di una camera speciale nell'ambito della Corte Internazionale di giustizia competente per le questioni ecologiche
 - 3) Espletamento del mandato da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo

- 4) Espletamento del mandato da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee di Strasburgo
- 5) Risultati provvisori

III. *Posizione della Comunità europea*

IV. *Possibili iniziative della Comunità europea*

V. *Sintesi*

I. **Introduzione e sviluppo dell'idea**

È stato solo negli ultimi anni, in seguito ad una serie di catastrofi ambientali che hanno suscitato risentimenti in tutto il mondo (per esempio i casi di Seveso nel 1976, dell'Amoco Cadiz nel 1978, di Chernobil nel 1986, della Sandoz nel 1988, della Exxon Valdez nel 1989, di Haven nel 1991) le cui ripercussioni e responsabilità non riguardavano singole nazioni soltanto, che l'attuazione di una salvaguardia ambientale davvero efficace è diventata una questione di interesse globale, ponendo la comunità internazionale di fronte ad una sfida a lungo sottovalutata. L'aria ammorbata dai gas di scarico, le acque contaminate da sostanze venefiche, un mondo animale e vegetale in pericolo, l'ingigantirsi del buco dell'ozono, la progressiva distruzione delle foreste, montagne ormai immense di rifiuti hanno risvegliato dovunque una forte coscienza ambientale.

Una lunga serie di iniziative, non solo di livello nazionale, sta cercando di rimediare a tali situazioni insostenibili. Poiché l'aria non conosce frontiere, (A proposito di inquinamento atmosferico internazionale si veda per esempio Prittwitz, «Die Luft hat Keine Grenzen», in Mayer-Tasch (ed.), *Die Luft hat keine Grenzen*, 1986, e segg.) e poiché notoriamente i corsi d'acqua scendono dai monti verso il mare (Bryde, «Wasser fließt bergab», in Mayer-Tasch, loc. cit. p. 43 e segg.), si fa sentire sempre più insistente la richiesta di una concreta tutela ambientale anche a livello di diritto internazionale (si veda Bryde, «Umweltschutz durch allgemeines Völkerrecht?», in *Archiv des Völkerrechts*, Vol. 31 (1993), p. 1 e segg.). Sono in discussione soprattutto tre provvedimenti:

– Si cerca di elevare il diritto ad un ambiente sano e intatto al livello di diritto fondamentale ai sensi della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali del 1950;

– un'agenzia internazionale per l'ambiente, a livello ONU, dovrebbe inoltre raccogliere dati, svolgere ricerche e organizzare iniziative di salvaguardia ecologica;

– in *primis*, però, si deve istituire una Corte di giustizia come organo permanente delle Nazioni Unite competente specificatamente per le controversie di argomento ecologico, per la punizione dei delitti in materia d'ambiente e per il risarcimento dei danni ambientali; tale Corte deve, fra le altre cose, vigilare che venga rispettato il nascento diritto dell'Uomo all'ambiente, attuare le proprie verifiche, prendere decisioni urgenti e consentire anche ai singoli individui di adire le vie legali.

L'idea di creare una corte internazionale dell'ambiente è vecchia ormai di cinque anni. Già nel febbraio del 1988 un'iniziativa privata portò alla costituzione, a Roma, di un comitato che per la prima volta si interessò di questa problematica. Allora non era ancora chiaro se il tribunale si sarebbe basato su sanzioni puramente morali, se avrebbe avuto uno status istituzionale o avrebbe accorpato i due aspetti.

Il comitato organizzò una conferenza internazionale che si tenne a Roma fra il 21 e il 24 aprile 1989, a cui parteciparono esperti provenienti da 30 nazioni.

La manifestazione ebbe il patrocinio determinante del giudice Amedeo Postiglione, della Corte di Cassazione romana, il quale è stato anche in seguito uno dei protagonisti della battaglia per la realizzazione di una corte internazionale per l'ambiente. La conferenza si concluse con la esortazione ad istituire un diritto fondamentale dell'ambiente, un'Agenzia internazionale per l'ambiente ed una corte di giustizia per l'ambiente nell'ambito delle Nazioni Unite. Nel frattempo si è concordato che la corte di giustizia dovrebbe essere un'istituzione permanente analoga alla Corte dei diritti dell'Uomo di Strasburgo, dovrebbe poter essere adita tanto dai singoli quanto dalle organizzazioni, e dovrebbe salvaguardare non solo il nuovo diritto fondamentale all'ambiente, sì anche la osservanza delle convenzioni internazionali in materia di ecologia e del diritto internazionale in generale.

Successivamente l'idea di istituire una corte internazionale per i problemi ecologici ha avuto l'appoggio dell'ex-Commissario CE per l'ambiente, Ripa di Meana, di numerosi ministri del governo italiano ed anche di molti deputati al Parlamento europeo.

Una ulteriore conferenza, tenutasi a Firenze nel maggio del 1991, ha portato ad un deciso approfondimento della problematica relativa alla Corte di giustizia per l'ambiente: furono delineati i tratti fondamentali di

una possibile norma procedurale che si presentava come una sorta di fusione dello statuto della Corte Internazionale di Giustizia e della procedura della Corte europea dei diritti dell'Uomo.

L'idea di realizzare una corte di giustizia per l'ambiente è stata oggetto di convegni internazionali anche dopo la Conferenza di Firenze. **Al Parlamento europeo sono state presentate ben due proposte di risoluzione, nel 1991 e 1992**, che sollecitavano un'iniziativa comunitaria in questo settore (B3-0718/91 e B3 0262/92) (GU C 183, del 15.07.1991, p. 262; GU C 125, del 18.05.1992, p. 262). Queste proposte però non hanno avuto, per il momento, alcun seguito positivo.

Nella seduta plenaria del 13 febbraio 1992 è stata adottata una risoluzione (GU C 67, del 16.03.1992, p. 152) che stabiliva che nel giugno 1992 la CE avrebbe preso parte alla Conferenza di Rio de Janeiro dell'UNCED. **Era previsto che questo vertice sull'ambiente discutesse anche della Corte Internazionale per l'ambiente** (il punto 14 della risoluzione raccomandava la creazione di una corte di giustizia internazionale per l'ambiente, dotata di poteri di portata globale, o in seno alla Corte internazionale dell'Aia (NL) o nel contesto dei servizi delle Nazioni Unite di New York (USA).

La dichiarazione di Rio ha tenuto in considerazione tutto ciò solo limitatamente al fatto che fra i 27 principi enunciati, sottolinea la necessità di un'efficace normativa in materia ecologica, che comprenda anche il concetto di responsabilità (cfr. principi 11 e 13), e raccomanda una maggiore partecipazione da parte dei cittadini. In questo settore i cittadini devono, in futuro, poter avere accesso alle vie legali (principio 10). Si è inoltre deciso di incoraggiare le attività della Commissione per il diritto internazionale (ILC) dell'ONU riguardanti la materia del crimine ecologico nel contesto del cosiddetto «Draft code on crimes against peace and security of mankind» (progetto di codice in materia di delitti contro la pace e la sicurezza dell'umanità), senza però perseguire concretamente l'idea di una corte internazionale indipendente per le questioni ambientali. (Al momento è ritenuto prioritario il progetto relativo alla creazione di un tribunale criminale internazionale; il 26.05.1993, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha deciso di istituire un Tribunale internazionale, con sede a l'Aia, competente per giudicare i crimini di guerra. Non è ancora chiaro in che misura possano sottostare alla sua autorità penale anche i delitti contro l'ambiente).

Dal 2 al 5 giugno 1994 una nuova conferenza sull'ambiente, organizzata dal comitato di promozione, si svolgerà a Venezia e si dedicherà anche al progetto di istituzione di una corte internazionale per l'ambiente.

Scopo della nostra analisi è indicare quali siano i presupposti, le possibilità e le difficoltà della creazione di un simile tribunale internazionale.

Poiché si può dire in sintesi che l'iniziativa mira sostanzialmente alla creazione di una corte internazionale che sia competente (anche) per le questioni ecologiche, ed a riconoscere (anche) ai singoli cittadini il diritto di ricorso, è parso opportuno esaminare innanzi tutto come i sistemi di protezione giuridica esistenti a livello internazionale già rispondono a questi requisiti. Si esporranno separatamente i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna istituzione. Ciò consente di verificare fino a che punto sia davvero necessario insediare un nuovo tribunale con una propria procedura, ovvero, viceversa, fino a che punto le istituzioni giuridiche esistenti siano in grado di offrire un'adeguata tutela. Viene quindi presentata la posizione delle Comunità europee a questo proposito. L'ultimo capitolo, infine, cerca di illustrare quali possibilità concrete abbia la Comunità europea di appoggiare il progetto favorito, ovvero la creazione di un tribunale internazionale per l'ambiente nel quadro dell'ONU. Con riferimento al già descritto atteggiamento nei confronti di questa iniziativa, si possono fare due osservazioni: primo, **a livello di Comunità europea bisogna innanzi tutto che si formi una maggioranza davvero convinta della necessità di incoraggiare il progetto**; solo su questa base, secondo punto, è possibile cominciare a riflettere quali siano i provvedimenti concreti da prendere in considerazione per realizzare l'obiettivo nel contesto dell'ONU.

II. Possibilità di istituire una corte internazionale per l'ambiente: particolari

1. Creazione di un tribunale autonomo per l'ambiente

Nella Carta delle Nazioni Unite nulla osta all'istituzione di una corte indipendente con competenze specifiche, in quanto l'art. 95 della Carta non esclude che i membri dell'ONU convengano di affidarsi ad un altro tribunale per la composizione delle loro controversie. Ai sensi dell'art. 95, dunque, ciò richiederebbe una convenzione degli Stati membri. Tale convenzione dovrebbe disciplinare anche la procedura (Due tribunali amministrativi internazionali con competenze speciali sono stati costituiti in questo modo nel passato, e precisamente l'ILOAT (International Labour Organization Administration Tribunal) e l'UNAT (United Nations Administrative Tribunal)).

Già alla Conferenza di Firenze del 10-12 maggio 1991 furono presentati i tratti fondamentali di un possibile codice di procedura, che univa in sé elementi dello statuto della Corte internazionale e del codice di procedura della Corte europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo. Il comitato di promozione intorno ad Amedeo Postiglione caldeggiava il seguente modello:

– Giudici indipendenti vengono eletti dall'Assemblea generale dell'ONU su proposta del Segretario generale. Sono garantiti i principi dell'udienza giuridica e della pubblicità. Il tribunale, in base a tale impostazione assolve i seguenti compiti:

a) A nome della comunità dei popoli di tutto il mondo, tutela l'ambiente in quanto diritto elementare dell'Uomo.

b) Decide tutte le liti di materia ecologica che abbiano portata internazionale, qualora esse implicino la responsabilità di stati della comunità internazionale e qualora in 18 mesi non sia stato possibile giungere ad una composizione per altre vie.

c) Decide tutte le controversie fra parti di diritto privato e di diritto pubblico (anche Stati) riguardanti danni ambientali, nella misura in cui tali danni abbiano una portata tale da ledere l'interesse generale ad un ambiente sano.

d) In casi d'emergenza adotta provvedimenti urgenti o preventivi.

e) Su richiesta degli organismi internazionali o dei membri delle Nazioni Unite redige perizie e fornisce consigli in merito a questioni ambientali importanti e globali.

f) In caso di necessità funge anche da tribunale arbitrale, senza pregiudizio della sua funzione giuridica specifica.

g) In caso di danni ambientali, dietro specifica richiesta — e con la consulenza di periti tecnici o scientifici indipendenti — effettua rilevamenti per conto proprio. In circostanze urgenti, procede in tal senso d'ufficio.

– Possono accedere alla corte:

- persone fisiche;
- organizzazione ambientaliste non composte da stati;
- stati;
- organizzazioni sovranazionali, come p.es. la CE;
- organizzazioni internazionali nell'ambito dell'ONU o i singoli organi dell'ONU.

– Le persone fisiche e le organizzazioni ambientali non formate da stati possono godere di tutela giuridica solo alle seguenti condizioni:

- 1) La causa intentata presso un tribunale nazionale è stata respinta come inammissibile o immotivata;
- 2) La causa di diritto è d'importanza internazionale.

– La corte deve poter adottare come sanzioni tutti i provvedimenti che si rivelino necessari per rimediare alla violazione del diritto e ai danni derivati. Il risarcimento di un danno ecologico che colpisce la collettività deve essere versato al «World Environmental Fund». Se un individuo rivendica per vie legali il risarcimento di danni che riguardano la collettività, egli può di fatto pretendere dalla Corte per l'ambiente solo il rimborso delle spese processuali, e contestare gli altri danni subiti come individuo davanti ad un tribunale nazionale.

Vantaggi

L'istituzione di una corte indipendente a livello di Nazioni Unite e il riconoscimento del diritto d'azione anche ai singoli individui o alle associazioni offrono il vantaggio di una protezione giuridica generale in campo internazionale. Le limitazioni previste per la facoltà d'azione da parte delle persone giuridiche sono per altro un mezzo atto ad impedire un eccessivo numero di cause di scarsa importanza. La competenza esclusiva per le cause di materia ambientale comporta una specializzazione dell'applicazione del diritto in questo settore (formazione di una corte di esperti), cosa che, in considerazione della scarsa chiarezza del diritto internazionale, è senza dubbio un vantaggio. Per quanto riguarda le possibili sanzioni, il progetto resta un pò sulle generali: sembrerebbe per altro possibile introdurre una disposizione in linea con l'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, in virtù del quale il Consiglio di Sicurezza dell'ONU può pronunciare raccomandazioni o decidere provvedimenti per rendere esecutiva una sentenza (cfr. art. 94, II della Carta delle Nazioni Unite).

Svantaggi

L'istituzione di un tribunale internazionale indipendente crea confusione nella tutela giuridica a livello internazionale e comporta la frammentazione del diritto. Colpisce in particolare l'interferenza con le competenze della Corte internazionale di Giustizia quando si tratta di azioni tra Stati.

A norma dell'art. 36 dello statuto della Corte internazionale, detta corte è competente per tutte le questioni di diritto sottoposte dalle parti,

e, in virtù dell'art. 36 II b, c e d dello Statuto, è competente per tutte le questioni di diritto internazionale e quindi anche per le questioni di diritto internazionale con implicazioni ecologiche.

2. Espletamento del mandato da parte della Corte internazionale di giustizia dell'Aia

a) Aspetti generali

A norma dell'art. 92 della Carta delle Nazioni Unite, la Corte internazionale di giustizia dell'Aia rappresenta il principale organismo giuridico dell'ONU. I suoi mandati discendono dallo statuto della CIG stessa. Come s'è già detto, le competenze descritte in termini generali nell'art. 36 dello statuto includono anche la trattazione delle controversie giudiziarie in materia ecologica. Non sarebbe pertanto necessario modificare lo statuto della CIG per assegnarle questo mandato.

Le procedure si orienterebbero pertanto in generale secondo il disposto degli artt. 92-96 della Carta dell'ONU, ovvero secondo lo statuto della CIG.

Vantaggi

Non è necessario istituire un nuovo foro giuridico che presenti gli svantaggi citati in precedenza. Sarebbe possibile evitare complicati accordi in forma di convenzioni e trattati di diritto internazionale diretti alla definizione di una procedura condivisa da tutti. La CIG ottempera a questo mandato, nella forma attuale, sin dal 1945, e da allora è riuscita a riscuotere un'accettazione internazionale che qualsiasi nuovo tribunale dovrebbe appena cercare di conquistarsi.

È tuttavia opportuno rilevare che la CIG, quale organo giuridico delle Nazioni Unite, detiene un duplice ruolo: oltre a provvedere alla composizione di concrete controversie giuridiche fra Stati, essa è chiamata anche a definire ed elaborare principi giuridici in forma di giurisprudenza. La CIG, dunque, è anche una fonte giuridica di un certo rilievo, soprattutto per quegli ambiti del diritto internazionale dell'ambiente che non sono ancora codificati. A differenza della creazione di un tribunale speciale* composto da esperti, la formulazione generica che comprende «anche» le controversie in materia ambientale offre l'opportunità di

* In verità il Comitato Promotore non ha mai parlato di giudice "speciale", ma solo di giudice "specializzato". (Nota del Comitato Promotore).

trasferire i principi fondamentali del diritto delle genti al diritto internazionale dell'ambiente, in modo da definire un nuovo diritto all'ambiente efficace ed effettivo. La presenza di una vasta conoscenza delle altre branche del diritto internazionale appare in quest'ottica un vantaggio rispetto alla conoscenza specifica di un organo composto da soli esperti. (Condivide tale punto di vista il Presidente della CIG, Jennings, in «Need for Environmental Court?», in *Environmental Policy and Law*, 55.5.1992, p. 312 e segg. (313).

Numerosi principi procedurali per una Corte indipendente competente per i problemi ambientali, enunciati nella Conferenza di Firenze del 1991, sono già presenti nello statuto della CIG: per esempio i suoi membri vengono eletti (fra l'altro) dall'Assemblea Generale; essa può, in casi d'emergenza, adottare provvedimenti d'urgenza in forma di regolamenti provvisori (art. 41); in qualunque momento, per mezzo di disposizioni procedurali (art. 48), può esigere la produzione di documenti ed informazioni (art. 49), nonché l'assegnazione di perizie (art. 50). Su richiesta di un organo delle Nazioni Unite, inoltre è compito della CIG produrre una perizia su qualsiasi questione giuridica (art. 65; si veda al proposito anche l'art. 96 della Carta dell'ONU).

Svantaggi

La competenza della CIG nel decidere le liti è limitata solo alle liti fra Stati (art. 34 I dello Statuto CIG). I singoli o organizzazioni speciali o associazioni in genere non hanno la facoltà di costituirsi parte in causa. Tale disposizione riflette la concezione classica del diritto internazionale che riconosce come soggetti giuridici solo gli Stati.

Gli interessi giuridici dei singoli possono dunque esser considerati nella pratica solo in modo mediato, ovvero solo se vengono fatti propri dai rispettivi Stati d'origine (Si vedano al proposito le Relazioni 1953 della CIG, 10-24 *Ambatielos*; Relazioni 1970, 3-51 *Barcelona Traction* (selezione)). Di norma capita che gli Stati si facciano carico di interessi individuali solo se essi stessi si sentono direttamente colpiti (Cfr. *Manuale dell'ONU*, 2^a ed. 1991, (43) n. 12).

Non va dimenticato, fra l'altro, che anche gli Stati membri delle Nazioni Unite sono soggetti alla giurisdizione della CIG solo sulla base di uno specifico atto di sottomissione. Questa sottomissione avviene o con una convenzione multilaterale fra Stati, la quale stabilisce la competenza della CIG, o con semplice costituzione in giudizio in un processo pendente dinanzi alla CIG (cos. *forum prorogatum*), o ancora con una dichiarazione unilaterale dello Stato, a norma della cosiddetta clausola facoltativa previ-

sta dall'art. 36 II dello statuto CIG. L'efficacia dell'opera della CIG, dunque risulta ristretta in quanto solo 49 Stati membri dell'ONU hanno riconosciuto come mandatoria la Corte internazionale di giustizia secondo queste procedure, valendosi invece assai spesso della possibilità di riconoscere la giurisdizione della CIG solo temporaneamente e/o limitatamente ad una determinata causa (art. 36 III dello statuto CIG).

Problematico appare soprattutto il fatto che numerosi Stati abbiano fatto propria la riserva degli USA, in base alla quale le liti relative ad affari interni si sottraggono alla competenza di giudizio della CIG, e la portata delle controversie interne può esser stabilita dai soli Stati Uniti (cosiddetta «Riserva Connally») (Cfr. Manuale dell'ONU, (43), n. 13.) La questione della sovrana libertà d'azione e dell'integrità territoriale ha un ruolo fondamentale soprattutto nel diritto internazionale dell'ambiente in generale. Non bisogna dimenticare, in questo contesto specifico, la «Dottrina Harmon» secondo la quale ciascuno Stato deve avere il diritto di sfruttare le risorse presenti nel proprio territorio senza preoccuparsi dei propri vicini. (Cfr., nell'ottica odierna, Bryde «Umweltschutz durch allgemeines dello Voelkerrecht?» loc. cit. p. e segg. con varie altre informazioni ed una descrizione di come si evolve il diritto). Anche se questa dottrina può considerarsi ormai superata (Si è venuta affermando l'opinione che il diritto internazionale contiene anche il divieto di danneggiare l'ambiente degli altri Stati quando si raggiunge una determinata soglia di gravità. cfr. le prove relative a tale opinione in Bryde, loc. cit.), non diminuisce l'importanza della questione della sovranità in questo particolare contesto del diritto internazionale.

b) *Aspetti particolari: creazione di una camera speciale nell'ambito della Corte internazionale di giustizia competente per le questioni ecologiche*

L'art. 26 I dello statuto CIG stabilisce che la Corte può istituire in qualsiasi momento una o più camere, composte da tre o più giudici, a seconda della decisione della CIG, e competenti per trattare specifiche questioni di diritto. Lo statuto cita come esempi il diritto del lavoro, il diritto di transito e di traffico (elenco non esaustivo). A norma dell'art. 27 dello statuto CIG, una decisione camerale vale come sentenza della Corte.

Vantaggi

Questo modo di procedere è una sorta di compromesso fra la costituzione di una corte autonoma con un'assegnazione esclusiva di competenze, e il coinvolgimento della CIG (anche) nelle questioni di materia

ambientale (A favore di questa soluzione anche Jennings, loc. cit. p. 314, sebbene egli preferisca come norma la convocazione della plenaria). L'istituzione di una camera speciale permette di creare un foro di esperti in un determinato ambito, senza dover costituire una nuova branca giuridica o una nuova via legale. In particolare si supererebbe così la necessità di particolari convenzioni di diritto internazionale: la camera potrebbe esser istituita in modo immediato a norma dell'art. 26 I dello statuto CIG, ed il tribunale potrebbe iniziare a lavorare subito.

Svantaggi

Basta ricordare quanto già detto in precedenza. È di svantaggio soprattutto il fatto che l'individuo non ha facoltà di costituirsi parte in giudizio.

3. Espletamento del mandato da parte della Corte europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo

La convenzione europea per i diritti dell'Uomo del 4 novembre 1950 contiene un elenco di diritti individuali, a tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ovvero, per esempio, del diritto alla vita (art. 2), alla libertà ed alla sicurezza (art. 5), alla vita privata (art. 8), alla libertà di coscienza e religione (art. 9), alla libertà d'opinione (art. 10). A garanzia di questi diritti sono state istituite la Commissione europea per i diritti dell'Uomo e la Corte europea dei diritti dell'Uomo. Alla Commissione possono essere sottoposte cause tanto nazionali quanto individuali in materia di violazione dei diritti umani. Se un ricorso ammissibile viene accolto e la composizione della lite per vie amichevoli ad opera della Commissione fallisce, in certe circostanze, è possibile che il processo venga ripreso dinanzi alla Corte. Se nell'elenco delle libertà fondamentali venisse incluso, secondo i progetti, anche il diritto fondamentale all'ambiente, la Corte europea dei diritti dell'Uomo potrebbe assolvere anche alle funzioni di corte internazionale dell'ambiente.

Vantaggi

Anche in questo caso, con una modifica della Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali del 4.11.1950 sarebbe facile ottenere un sistema giuridico competente per la salvaguardia ambientale a livello internazionale, senza dover istituire una nuova corte speciale (con la conseguenza di una frammentazione delle vie legali percorribili). Tuttavia le possibilità concrete in questo caso sono insufficienti,

in quanto il diritto alla vita contemplato dall'art. 2 della Convenzione sembra troppo vago per sancire anche una più efficace tutela dell'ambiente.

Svantaggi

A priva vista, l'elenco dei diritti materiali contemplati dalla Convenzione (ed integrazioni relative) è imponente, ma già le limitazioni ammesse dalla convenzione stessa ne relativizzano l'importanza nell'ambito degli ordinamenti giuridici statali. Le carenze procedurali, inoltre, attenuano l'efficacia della tutela giuridica. Si trascura spesso, per esempio, il fatto che la Corte (a differenza della Commissione) non può essere adita direttamente da singoli ricorrenti (ovvero persone fisiche). La facoltà di intentare un processo presso la Corte dei diritti dell'Uomo spetta solo alla Commissione, allo Stato membro di cui è cittadino il singolo i cui diritti umani sono stati violati, ovvero lo Stato membro ricorrente, destinatario della casua (art. 48 della Convenzione) (In merito si veda anche Ipsen, «Voelkerrecht», 3^a ed J 45, n. 4 e segg. (9, 10). Considerando queste vistose limitazioni, tanto del diritto processuale quanto del diritto materiale, appare impossibile istituire una sufficiente tutela giuridica per questa via. Nè va dimenticato, del resto, che la Convenzione è stata firmata esclusivamente da Stati europei, per cui non consentirebbe di conseguire l'effetto globale ricercato dal progetto della Corte internazionale dell'ambiente.

4. Espletamento del mandato da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee di Lussemburgo

La Corte di Giustizia della CE assolve alla funzione di tutelare il diritto interpretando ed applicando i trattati istitutivi delle Comunità (art. 164 TCEE). In contrasto con la sua formulazione, questa tutela giuridica si riferisce tanto al diritto comunitario primario, quanto a quello derivato. La Corte di Giustizia della CE, pertanto, potrebbe assumersi anche le funzioni di un tribunale internazionale dell'ambiente nella misura in cui si trattasse di disposizioni in materia di ecologica contenute nel diritto comunitario primario o secondario. Appena di recente, con l'introduzione dell'art. 130r-130t, si è fatta chiarezza sui dubbi esistenti in merito alla competenza della CE in materia di ambiente.

Tuttavia, la verifica giuridica della Corte di Giustizia si limita ad una serie di competenze definite molto precisamente. Queste possono esser suddivise, a seconda della partecipazione delle parti in causa, in procedi-

menti di diritto costituzionale, procedimenti di diritto amministrativo e procedimenti diversi.

Per procedimenti di diritto costituzionale si intendono quelli relativi a liti fra «Organi costituzionali della Comunità», ovvero fra Stati membri e istituzioni comunitarie. Ciò significa che uno Stato membro può adire la Corte se ritiene che un altro Stato membro sia venuto meno ai propri obblighi discendenti dai trattati (art. 170 I TCEE), per esempio perché non ha applicato in tempo una direttiva CE riguardante la salvaguardia ambientale.

I procedimenti amministrativi, invece, hanno per protagonisti gli organi comunitari ed i singoli individui (persone fisiche e giuridiche). In questo caso, a norma dell'art. 173 I TCEE, anche una persona fisica o giuridica può avviare un ricorso per incompetenza contro decisioni prese nei suoi confronti.

Ciò vale anche per le decisioni prese nei confronti di terzi, che però interessano direttamente e individualmente anche il ricorrente.

Fra i procedimenti diversi si annoverano quelli relativi a decisioni preliminari, i controlli normativi occasionali e quelli di responsabilità d'ufficio. (Cfr. in merito anche Schweitzer/Hummer, «Europarecht», J 3 VIII 3).

Per quanto riguarda l'approfondimento del diritto comunitario, l'art. 5 TCEE ha consentito alla Corte di giustizia di arrivare persino ad accordare alle persone fisiche un risarcimento di danni da parte di uno Stato membro, qualora quest'ultimo non abbia applicato nei tempi dovuti le normative CE (Corte di Giustizia, Raccolta 1992, 165, EuZW 1991, 758 (Francovich). Questa opportunità può avere un ruolo assai importante nel settore della salvaguardia ambientale).

Vantaggi

Anche in questo caso si può constatare che, con la Corte di Giustizia, esiste già un tribunale che, pur in certi settori e con certe limitazioni, può vigilare a livello europeo sull'applicazione delle tutele dell'ambiente.

Svantaggi

La giurisdizione della Corte di Giustizia della CE si estende soltanto ai dodici stati membri. Considerando inoltre la somma di singole competenze affidatele, l'attuazione di una tutela giuridica dell'ambiente risulta limitata: essa riguarda soprattutto il fatto che il diritto comunitario non è stato ancora recepito in misura sufficiente dagli Stati membri (con

conseguente discriminazione legislativa), e non le violazioni delle disposizioni di materia ambientale da parte di singoli negli Stati membri. Di conseguenza, né le persone fisiche o giuridiche, né gli Stati membri hanno la facoltà di far causa presso la Corte di Giustizia ad una fabbrica che produce emissioni inquinanti in uno Stato limitrofo. Questa funzione è riservata ai tribunali nazionali.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che attualmente la Comunità non dispone di mezzi coercitivi nei confronti degli Stati membri, per cui l'efficacia della sua tutela giuridica è limitata (art. 171 TCEE). Con il Trattato di Maastricht, nel rispetto di una precisa procedura, dovrebbe sussistere la possibilità di esigere una multa.

5. Risultati provvisori

Confrontando fra loro le varie possibilità di tutela giuridica a livello internazionale risulta evidente che, dando per scontata una certa frammentazione delle opportunità di ricorso legale e l'avvio probabilmente lungo e complesso di una convenzione di diritto internazionale, **il modo migliore per garantire un'efficace tutela ambientale è l'istituzione di un foro indipendente e permanente a norma dell'art. 95 della Carta delle Nazioni Unite.** Non solo la possibilità di ricorso aperta ai singoli individui, ma anche il fatto che alle Nazioni Unite appartenga un gran numero di Stati si presentano come vantaggi determinanti. È significativo soprattutto che le questioni ambientali internazionali, che hanno ormai un'importanza esistenziale, vengano affidate ad un tribunale speciale, e non aggiunti come un compito fra tanti altri ad un organo giuridico già esistente. **Valutati tutti i pro e contro, si ritiene opportuno appoggiare l'idea di istituire un corte internazionale per i problemi ambientali nella forma proposta dal Comitato di promozione.**

Qualora un progetto così ambizioso fosse inattuabile, per rispondere all'esigenza di un'ampia tutela giuridica per l'ambiente sarebbe già molto se si riuscisse ad introdurre nel disposto dell'art. 34 dello statuto della Corte internazionale di giustizia la facoltà degli individui di costituirsi parte in causa, come richiede la Dichiarazione di Rio per la tutela dell'ambiente. Poiché probabilmente non si rinuncerà mai in forma generica a questo principio fondamentale del diritto internazionale per cui il soggetto giuridico è lo Stato, una modifica in tal senso nel contesto della creazione, secondo l'art. 95 della Carta dell'ONU, di un «altro tribunale», dotato di proprie procedure sembra per altro possibile.

III. Posizione della Comunità Europea

L'atteggiamento della Comunità europea in merito alla questione dell'istituzione di una Corte internazionale per l'ambiente, per il momento, può solo essere definito reticente. Due proposte di risoluzione presentate al Parlamento (13.06.1991 con 40 deputati (GU C 183, del 15.07.91, p. 262), e 10.04.1992 con 9 deputati (GU C 125 del 18.05.1992, p. 262) non hanno prodotto nessun risultato tangibile.

Unico successo da segnalare è la risoluzione A3-0363/91 del 13.02.1992 (GU C 67 del 16.03.1992, p. 152), in cui si caldeggiava l'istituzione di una corte internazionale dell'ambiente e che prevedeva di discutere l'argomento al vertice di Rio sull'ambiente. Anche dalla Dichiarazione di Rio (Cfr. anche l'Introduzione) è infatti possibile dedurre che la comunità internazionale degli Stati identifica le carenze della salvaguardia ambientale principalmente in campo legislativo, ed è favorevole ad una modifica di tipo procedurale che porti al riconoscimento della facoltà d'azione ai singoli cittadini. Anche una soluzione «limitata» nell'ambito dell'art. 95 della Carta dell'ONU, dunque, sarebbe sicuramente un passo in avanti.

IV. Possibili iniziative della Comunità europea

Per creare l'auspicabile foro indipendente sarebbe necessario, secondo il disposto dell'art. 95 della Carta dell'ONU, che gli Stati membri dell'ONU concludessero una convenzione in tal senso. La convenzione potrebbe allora contenere anche le disposizioni procedurali desiderate.

Va segnalato a questo proposito che la Comunità europea ha la capacità esterna di concludere accordi internazionali aventi finalità di politica ambientale. A norma dell'art. 130 *r* I subpar. IV del trattato di Maastricht, la Comunità si prefigge di incoraggiare il superamento dei problemi ambientali regionali o globali. Per effetto dell'art. 130 *r* IV 1 (e V 1 dell'attuale TCEE) la Comunità coopera, nel rispetto delle reciproche competenze, con le organizzazioni internazionali interessate. Valendosi delle opportunità offerte dal Regolamento interno del Parlamento (p. es. Interrogazioni orali con o senza discussione a norma dell'artt. 58 e 59 del Regolamento; Dichiarazione scritta a norma dell'art. 65 del Regolamento o ancora la proposta di risoluzione a norma dell'art. 63) si dovrebbe, a livello di Comunità, creare innanzi tutto il

consenso necessario ad intraprendere l'iniziativa di perseguire questo obiettivo. (Si tenga conto anche della clausola del ricorso per omissioni e a norma dell'art. 175 CEE (cfr. paragrafi precedenti).

A parte la competenza della Comunità in quanto organizzazione, il vero problema risiede altrove:

La Comunità europea non è membro delle Nazioni Unite a norma dell'art. 95 della Carta ONU.

Con la risoluzione 3208 (XXIV) dell'11.10.1974, l'Assemblea generale ha conferito alla CE lo status di osservatore, in plenaria ed in commissione, senza limitazioni a precise questioni o competenze esterne. Tale status di osservatore consente alla CE, tramite la Commissione, di intrattenere con tutti gli organi delle Nazioni Unite rapporti specifici a norma dell'art. 229 I TCEE. Quanto disposto dall'art. 229 TCEE, tuttavia, riguarda soltanto le relazioni di diritto organizzativo con le organizzazioni internazionali (scambio di informazioni, contratti di lavoro, riconoscimento dello status di osservatore etc.) (Geiger, «Trattato CE», art. 229, n. 4).

La funzione di un osservatore è descritta nell'art. 7 della Convenzione di Vienna sulla rappresentanza degli Stati in seno alle organizzazioni internazionali universali del 14.03.1975.

Tale funzione comprende:

- a) rappresentare e difendere gli interessi dello Stato mandante e mantere un collegamento permanente con l'organizzazione;
- b) osservare le attività all'interno dell'organizzazione e presentare rapporto in merito allo Stato mandante;
- c) incoraggiare la cooperazione con l'organizzazione e trattare con essa.

Le caratteristiche effettive dello status di osservatore, tuttavia, dipendono dalle singole organizzazioni. Per esempio, nella discussione plenaria dell'Assemblea generale vale sempre il principio fondamentale per cui gli osservatori non hanno la parola (cfr. Doc. A/33/PV.5 del 22.09.1978). Le possibilità di partecipazione, tuttavia, vengono articolate in modo sempre più attivo: già nel 1974, per esempio, le Comunità europee furono invitate a «partecipare» alle sedute ed ai lavori dell'Assemblea generale, anche se solo limitatamente a certi temi specifici. Detta «partecipazione», per contro, non comprende anche la necessaria facoltà di presentare delle mozioni (Cfr. Manuale delle Nazioni Unite (8), n. 3 segg.)

Se per un verso l'influenza della Comunità europea a livello di Nazioni Unite è limitata, resta come via d'uscita il fatto che tutti gli stati membri della CE appartengono all'ONU. La Cooperazione politica europea, istituita con l'Atto Unico Europeo, prevede un incontro trimestrale dei Ministri degli Esteri degli Stati membri con un esponente della Commissione. Esso deve servire a coordinare la politica estera degli Stati membri e ad istituire una certa coerenza fra politica estera e politica comunitaria. Va notato, comunque, che attraverso questo canale la Comunità non può esercitare un'influenza decisiva sugli Stati membri, nè li può costringere a favorire l'istituzione della corte internazionale in discorso. Nelle loro scelte politiche a livello internazionale, gli Stati membri sono ampiamente indipendenti. Pertanto, anche l'art. 130 *r* V subpar. 2 TCEE stabilisce che la competenza degli Stati membri a negoziare all'interno di organi internazionali ed a concludere accordi resta impregiudicata dall'art. 130 *r* V TCEE.

Come ulteriore possibilità si potrebbe pensare anche al ricorso per omissione a norma dell'art. 175 III TCEE. Per realizzare le alternative citate, è necessaria un'azione della Commissione o del Consiglio ai sensi dell'art. 130 *r* V 2, 228 TCEE. Se un provvedimento in forma di decisione in merito ad un'attività abbastanza ben definite non venisse adottato (Geiger, Trattato CE, art. 175 n. 2), sarebbe possibile un ricorso per omissione, pur entro i limiti delle circostanze previste dall'art. 175 III TCEE. È necessario però che l'omissione denunciata costituisca una violazione del diritto comunitario. Il che non si verifica in questo caso, in considerazione dell'obiettivo volutamente generico dell'art. 130 *r* TCEE e relativamente all'attuazione di provvedimenti diretti ad istituire un tribunale internazionale per l'ambiente a livello di Nazioni Unite.

V. Sintesi

L'istituzione di una tutela ambientale davvero efficace a livello internazionale è un'esigenza sempre più impellente, soprattutto in considerazione delle ripercussioni globali di diverse catastrofi ecologiche recenti. Non si tratta solo di creare una rete normativa più fitta ed efficace in materia di salvaguardia dell'ambiente. Si tratta soprattutto di far in modo che un tribunale dotato dei poteri più ampi possibile punisca i crimini ecologici, adotti provvedimenti provvisori a scopo preventivo nelle situazioni di emergenza, e, in caso di necessità possa fungere da fonte legislativa per colmare vuoti normativi specifici. È

inoltre necessario aprire ai singoli individui ed alle associazioni la possibilità di adire tale tribunale. Possiede queste caratteristiche la corte internazionale per l'ambiente a livello di Nazioni Unite, proposta dal Comitato di promozione.

Un raffronto dei tribunali internazionali esistenti rivela che o i singoli e le associazioni speciali non hanno facoltà di ricorso (per esempio alla Corte internazionale di giustizia dell'Aia o alla Corte europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo), o (e) la cerchia degli Stati rientranti nella giurisdizione di un determinato tribunale è ristretta (p. es. nel caso della Corte europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo o della Corte di Giustizia delle Comunità europee di Lussemburgo, la giurisdizione è limitata agli Stati dell'Europa ovvero alla Comunità Europea). Anche nell'ambito dell'ONU, il necessario assoggettamento alla giurisdizione della CIG è stato professato da 49 Stati membri soltanto. Per quanto riguarda l'eventuale funzione della Corte di Giustizia delle CE come tribunale per le questioni ambientali, è opportuno rilevare che nel suo elenco di competenze dettagliate tale corte non permette di intentare causa contro un singolo per violazione di una norma in materia ambientale. Parti in causa in un processo possono essere solo gli Stati membri o gli organi della CE.

Guardando alle possibilità di tutela giuridica disponibili si constata, dunque, che **il progetto caldeggiato dal Comitato di promozione, ovvero la creazione di una Corte internazionale dell'ambiente, indipendente e istituita a livello di Nazioni Unite, accessibile anche ai singoli individui, offre una tutela giuridica più efficace e merita d'esser appoggiata anche dalla Comunità Europea.**

Gli sforzi fatti in tal direzione, tuttavia, hanno avuto per ora scarso successo. Due proposte di risoluzione presentate da deputati del Parlamento europeo nel 1991 e 1992 rispettivamente non hanno prodotto risultati tangibili.

Anche per il futuro c'è motivo di temere ulteriori difficoltà.

Le interrogazioni con risposta scritta, con o senza discussione, a norma degli art. 58 e 59, le dichiarazioni scritte a norma dell'art. 65 o altre proposte di risoluzione a norma dell'art. 63 del Regolamento del Parlamento Europeo dovrebbero innanzi tutto servire a creare consenso per assumersi l'iniziativa di appoggiare il progetto in questione.

Anche se tale consenso fosse già dato, tuttavia, ed anche se la Commissione e/o il Consiglio decidessero le azioni necessarie, la capacità d'influenza delle Comunità europee in seno alle Nazioni Unite sarebbe pur sempre limitata. Secondo l'art. 95 della Carta delle Nazioni Unite per istituire un nuovo tribunale è necessaria una convenzione degli Stati

membri dell'ONU. Ma la Comunità europea non può essere considerata membro dell'ONU: essa detiene piuttosto lo status di osservatore, che comporta la «partecipazione», ma non la facoltà di presentare mozioni.

Ancora, l'influenza della Comunità europea nella politica estera degli Stati membri (che sono anche Stati membri delle Nazioni Unite, e come tali potrebbero spingere verso una convenzione a norma dell'art. 95 della Carta) è pure limitata. La Cooperazione politica europea messa in piedi nel 1986 non offre una gamma di strumenti sufficiente per far pressione sulla sovranità che gli Stati membri mantengono in materia di politica estera.

Nel complesso si deve constatare che, nonostante l'urgenza e la necessità di questo progetto, la Comunità Europea ha purtroppo scarsissime possibilità di sostenere in modo efficace l'idea di istituire una corte internazionale nel contesto delle Nazioni Unite.





CAPITOLO IX

La IV Conferenza Internazionale Venezia, 2-5 giugno 1994

1. Come l'avete organizzata?

In chiusura della Conferenza di Venezia, molti, sorpresi dalla imponente e qualificata presenza di Centri di Ricerca, Università, esperti, ONG dei vari continenti, hanno domandato: «Ma come l'avete organizzata?».

L'ICEF (International Court of the Environment Foundation), che per prima ha avuto l'idea di lanciare la Conferenza con due anni di anticipo, ritiene utile illustrare il metodo di preparazione perché esprime una precisa scelta scientifica e politico-istituzionale.

2. La spinta culturale ed ideale.

Di ritorno da Rio, immediatamente, l'ICEF riteneva di «dover» far qualcosa, a costo di qualsiasi sacrificio, per tenere vivo il problema di un diverso modello di protezione politico-istituzionale dell'ambiente in sede mondiale, incentrato sul valore del diritto umano all'ambiente (comune a tutte le persone nel mondo) e sulla urgenza di considerare in modo obiettivo ed indipendente la sostenibilità della vita sulla terra: solo in tal modo ha senso parlare di generazioni future.

Si è ritenuto che il diritto ambientale internazionale, in rapida modificazione, avesse bisogno non solo della lettura di libri o di discussioni pur lodevoli di tecnica-giuridica su materiali esistenti, ma soprattutto di scambi di informazioni tra persone, di contatti diretti tra queste persone e di una verifica creativa delle esperienze giuridiche vissute alla luce dei diversi contesti geografici e culturali di provenienza.

Per l'imponenza e velocità di trasformazione dei fenomeni nel mondo (e quello ambientale è senza dubbio il più importante e drammatico), sono le «persone» libere ed indipendenti a dover anticipare (quasi antenne

sensibili in avanscoperta) con il cuore ed il cervello possibili risposte creative, ponendole a servizio delle istituzioni.

Nella scienza giuridica (come in altri settori) non ha senso lavorare sul piano nazionale, ma occorre operare a livello internazionale, per cercare insieme un cammino comune, che non può prescindere dal valore profondo della giustizia e democrazia ecologica.

3. Il primo annuncio.

L'ICEF decise perciò di annunciare una nuova Conferenza mondiale dell'Ambiente, dandosi un termine di due anni interi di preparazione (giugno 92-giugno 94). Scelse Venezia quale città storica, patrimonio universale di cultura ed emblematica del rapporto sviluppo-ambiente per la sua particolare posizione ed i suoi acuti problemi onde richiamare la maggiore attenzione a livello mondiale.

La sede doveva essere prestigiosa e si scelse la fondazione «Cini», dove più volte si erano già riuniti i Governi per vertici di rilievo politico internazionale.

Si deve ringraziare questa Istituzione per la sua sensibilità e disponibilità, perché il consenso fu presto acquisito (anche per il tramite del Presidente On. Bruno Visentini, recentemente scomparso).

Rimaneva da fissare il tema.

Una delegazione dell'ICEF si recò dal Ministro dell'Ambiente, all'epoca Ripa Di Meana, convinta di essere incoraggiata a proseguire nel lavoro di promozione di una Corte Internazionale dell'Ambiente, secondo il Progetto già presentato a Firenze, Palazzo Vecchio, nella Conferenza del 10-12 maggio 1991, progetto vivamente sostenuto dallo stesso Ripa Di Meana, allora nella veste di Commissario Ambiente CEE.

Effettivamente un incoraggiamento fu dato anche per quanto riguarda il tema: «Verso il Governo Mondiale dell'Ambiente», che pone la problematica istituzionale in un quadro complessivo e non soltanto giurisdizionale, senza indulgere a visioni politiche burocratiche od autoritarie.

Il titolo della Conferenza era scelto: era sufficientemente ampio ed evocava fortemente l'istanza di democrazia, giustizia e garanzia ecologica a livello universale, mentre consentiva l'apporto di discipline anche diverse (scienza giuridica, scienza economica, scienza politica, scienze sociali, scienze filosofiche, etiche e religiose).

Il titolo era anche attuale, perché riproponeva a livello mondiale il problema di un nuovo modello istituzionale, rinviato dalla Conferenza di Rio. Non era un «salto troppo in avanti» ma una precisa esigenza metodologica e scientifica: occorre, infatti, avere l'onestà intellettuale di definire con chiarezza un obiettivo e, solo successivamente, porsi il problema della gradualità nel percorso per il raggiungimento del medesimo.

4. L'accettazione del rischio della verifica.

Occorreva, dunque, lavorare contemporaneamente su più livelli:

- a) il livello della comunicazione ed informazione;
- b) il livello del «coinvolgimento» di nuove istituzioni;
- c) il livello del finanziamento;
- d) il livello — molto importante — dell'approfondimento scientifico.

Il lavoro di preparazione della Conferenza ha implicato, per tutta la durata di due anni, un elemento di rischio ed incertezza, non tanto per la paura di «perdere la faccia», quanto per la reale preoccupazione di non riuscire a far progredire — sia pure solo di poco — l'idea. È prevalsa la preoccupazione soprattutto culturale di una «verifica» della proponibilità di un così grande tema e della «reazione» nel corpo sociale ai vari livelli.

Un elemento di fiducia veniva, tuttavia, dalla precedente attività svolta dall'ICEF:

a) l'esperienza positiva dei Convegni precedenti, tutti ben riusciti, a partire da quello di Roma del 21-24 aprile 1989, a quello di Firenze del 10-12 maggio 1991, a quello di Roma in Campidoglio del 3 marzo 1992 ed anche a quello di Rio De Janeiro con gli amici del Giappone in coincidenza con la Conferenza ONU del giugno 1992;

b) il fatto che l'idea di una Corte Internazionale dell'Ambiente e di una Agenzia Internazionale dell'Ambiente era stata più volte presentata dall'ICEF in vari Convegni in altri Paesi, con una discreta ed incoraggiante attenzione: USA, Fort Mayers, University and State of Florida 30 maggio - 1 giugno 1990; Francia, Limoges, Centre International du Droit Comparé, 13 novembre 1990; Japan, Tokyo, Universities of Gatushuin

and Rijkkid, 13-16 marzo 1991; Brazil, Rio de Janeiro, Municipality of Rio, 28-31 ottobre 1991; France, Paris, Ministry for the Environment, 16-20 dicembre 1991.

c) il fatto che dietro l'attività dell'ICEF, vi sia stato sempre l'importante sostegno scientifico e non solo di immagine della Corte Suprema di Cassazione, **in quanto il primo presidente S.E. Antonio Brancaccio con decreto del 24.9.1991 aveva già affidato al Consigliere Amedeo Postiglione, l'incarico di Direttore di una apposita Segreteria Scientifica per la promozione della Corte Internazionale dell'ambiente** ed il C.E.D. della stessa Corte attraverso il suoi Direttori (Pres. Vittorio Novelli ed Onofrio Fannelli) aveva dato un sostegno molto importante non solo alle attività della informatica giuridico-ambientale, ma anche ad iniziative volte a favorire l'evoluzione del Diritto ambientale ai vari livelli (nazionale, comunitario ed internazionale).

Era, anzi, un dovere per l'ICEF ricambiare la fiducia e l'onore di un tale autorevole sostegno, utile anche ai fini dell'esercizio giurisdizionale, con il massimo di impegno in uno spirito di servizio;

d) il fatto che nelle precedenti iniziative non era mancata la sponsorizzazione di importanti Enti locali e di organismi economici pubblici e privati;

e) il fatto che molte Istituzioni Scientifiche, ONG, Associazioni ed esperti a livello internazionale erano già conosciuti e potevano dare una collaborazione scientifica ed operativa preziosa, in una sorta di rete comune. Si trattava ora solo di allargare questa rete.

Più difficile e problematico era il rapporto con i Governi, per poterli coinvolgere almeno nella veste di osservatori. Ma sul punto, è stato adottato il criterio di prudenza e rispetto dei ruoli, considerata la natura scientifica e propositiva della Conferenza.

5. Un invito molto ampio.

Coerentemente con la metodologia stabilita, la Segreteria dell'ICEF faceva partire per posta e per fax il 1° annuncio della Conferenza per tutti i governi e le grandi Organizzazioni Internazionali, il Consiglio d'Europa, la CEE e moltissime ONG dei vari Continenti.

Il 1° annuncio doveva essere breve, chiaro, perfettamente percepibile, collaborativo, aperto.

Era così formulato:

IV INTERNATIONAL CONFERENCE
«TOWARDS THE WORLD GOVERNING
OF THE ENVIRONMENT»
Venice (Italy), 2-5 June 1994

The International Court of the Environment Foundation has chosen Venice as the city where the IV International Conference «Towards the World Governing of the Environment» will be held from 2 to 5 June 1994.

The Foundation is honoured to announce the highly prestigious, direct and committed participation of the Municipality of Venice, the Province of Venice and the Veneto Region in the organization of this Conference.

After the Earth Summit in Rio de Janeiro, it has become necessary and urgent to further strengthen the role of institutions in defending the environment at all levels. The Conference Programme will, therefore, be devoted to the scientific, technical, administrative and legal questions involved in the global management of the environment. During the three days of debate and discussion, international experts will analyse the scientific, cultural, ethical and religious definition of the sustainability of life on earth; control mechanisms for safeguarding this sustainability and jurisdictional guarantees for protecting it, with special attention focused on the evolution and implementation of the idea of an International Court of the Environment.

The Conference is aimed not only at governments as observed, international organizations, NGO's, jurists and legal experts but also at scientists and technicians working in the field as well as administrators and policy-makers responsible, on a day to day basis, for the environment and its future.

Should you be interested in attending this Conference or require further information about it, please write to or fax the address printed below, or write directly to the Mayor of Venice at the Comune di Venezia, Palazzo Cà Farsetti, Rialto, Venezia (Italy).

A giudicare dai risultati, cioè dalle numerose risposte, l'interesse fu subito davvero grande.

Questo era molto incoraggiante.

Veniva raccolto in un dossier l'insieme delle risposte e veniva compilata una lista degli enti e degli esperti interessati.

Nel 2° annuncio veniva confermata la Conferenza con una nota illustrativa delle finalità e dei possibili temi divisi in 5 Forum (economico, giuridico, sociale, culturale ed etico-religioso), in modo da orientare l'attenzione sul nuovo modello giuridico-istituzionale internazionale di protezione dell'ambiente in un contesto di motivazioni provenienti da diverse discipline.

6. La scelta di Forum contemporanei e l'aiuto scientifico del CNR.

Questa dei Forum è stata una scelta collettiva operata insieme con il CNR (Centro Nazionale delle Ricerche), principale centro scientifico italiano, che intanto diveniva promotore insieme con l'ICEF della Conferenza.

Venivano tenuti n. 8 incontri dei coordinatori dei vari Forum, in sequenza temporale, per la definizione della base scientifica della Conferenza coinvolgendo vari professori di Università Italiane.

Il CNR — con l'impegno diretto del Presidente Prof. Enrico Garaci e dei due Comitati «ambiente» e «giuridico» ed il particolare apporto dei Prof. Cordini, Liberatori, Della Porta e Marchisio e vari altri Centri e Università — operava una scelta molto importante per la proponibilità «scientifica» dell'idea di una Corte Internazionale dell'Ambiente e di una Agenzia Internazionale dell'Ambiente ed adottava una apposita delibera di sostegno alla Conferenza Internazionale.

Tale ente deliberava un contributo economico per sostenere il viaggio e la permanenza di un certo numero di esperti stranieri.

Per il resto la Conferenza doveva essere autofinanziata ad opera dei partecipanti interessati.

7. Il ruolo attivo di Venezia.

Intanto bisognava operare «in loco» (a Venezia) per evitare che questa città facesse solo da «cornice» alla Conferenza.

Questo obiettivo rientrava nella verifica culturale della proponibilità dell'idea di un nuovo modello istituzionale dell'ambiente in sede mondiale.

È chiaro, infatti, che se una importante città storica, nota nel mondo, «entra» in una Conferenza e vi si riconosce quale «promotore», si lega il tema «internazionale» dell'ambiente a quello «locale» in un circuito

culturale e politico reale: la sfida ambientale è orizzontale ed universale (dal locale al mondiale e viceversa).

Venezia, nel pensiero dell'ICEF, poteva diventare un «canalizzatore» ideale della nuova idea, anche per il suo passato culturale e la straordinaria immagine storica ed, inoltre, poteva aspirare a proporsi quale sede di una nuova istituzione per l'ambiente. Tutto ciò era molto difficile ed occorreva operare sul posto con umiltà e costanza.

Sono stati necessari ben otto incontri dell'ICEF in Venezia con i responsabili del Comune, della Provincia e della Regione, con l'Università ed altri enti (CNR, Consorzio Venezia Nuova) esponenti delle altre Istituzioni (Presidenza e Procuratore Generale Corte di Appello; Tribunale, Pretura, TAR, ecc.). Il consenso delle varie componenti politiche è stato unanime sia per il Comune, che per la Provincia e la Regione e si è tradotto in delibere ufficiali ed in un importante supporto economico (gestito localmente). Da segnalare per il Comune che non hanno avuto influenza i mutamenti politici avvenuti nel corso dei due anni nella rappresentanza di tale ente (dal Sindaco Ugo Bergamo prima, al Prefetto Giovanni Troiani poi ed infine a Massimo Cacciari), in quanto la Conferenza Internazionale sull'Ambiente è stata considerata un interesse comune di grande rilievo scientifico ed istituzionale ed un «investimento» per Venezia nel mondo.

La Regione Veneto non è stata da meno, perché ha inserito la Conferenza in una legge regionale sull'ambiente, dando prova, con i suoi leaders di grande sensibilità.

Un aiuto importante è venuto dal Consorzio Venezia Nuova diretto dal dr. Luigi Zanda che si occupa del problema del regime delle acque in Venezia; dal Rettore dell'Università Prof. Costa; dal Magistrato delle Acque; dall'Istituto Grandi Masse del CNR (Prof. Della Porta e Prof. Frassetto).

È nata sul posto l'idea della candidatura (lanciata dal Sindaco Prof. Massimo Cacciari) **di Venezia**, quale possibile sede della Corte Internazionale dell'Ambiente ed anche di un Comitato di Esperti Internazionali incaricato di predisporre il relativo Protocollo (da proporre ai Governi).

L'offerta di tale disponibilità ha avuto buona accoglienza nella Conferenza e nella Stampa: **naturalmente una proposta così impegnativa richiede un sostegno politico del Governo Italiano, ove ritenga di investire sul Progetto della creazione di una nuova istituzione mondiale per l'ambiente.**

L'ICEF, che è nata in Italia, sarebbe lieta di questo sviluppo, ma ritiene indispensabile che prosegua il lavoro anche scientifico in sede

mondiale, dal basso, per incoraggiare tutti i Governi ad affrontare il tema. Va, però, precisato, che quello che conta per l'ICEF è l'obiettivo di servizio a livello mondiale dell'ambiente con una istituzione che nasca con le caratteristiche più opportune e funzionali a tale scopo, in uno spirito universalistico, a prescindere dalla sede e dal luogo delle future istituzioni che sarà deciso dai Governi. L'ICEF continuerà a lavorare a livello internazionale, in piena collaborazione con i Comitati Promotori sorti spontaneamente, in varie parti del mondo.

8. La presentazione della conferenza in vari Paesi.

Parallelamente l'ICEF partecipava a vari incontri internazionali in materia di ambiente ed aveva l'occasione di presentare la conferenza di Venezia.

Tali incontri si svolgevano in Canada (Toronto 26-28 gennaio 1993); Argentina (Buenos Aires, 4-9 ottobre 1993); Svizzera (Lucerna, 27 aprile 1993); USA (New York in occasione dell'incontro con la Commissione dello Sviluppo Sostenibile dell'ONU, 11-16 giugno 1993); Giappone (Kobe, 19-21 marzo 1994); Belgio (Bruxelles, 21-23 aprile 1994); Germania (Bonn 29 aprile 1994 e Loccum 1 maggio 1994).

Di particolare rilievo l'incontro due volte con Nitin Desai, Presidente della Commissione dello Sviluppo sostenibile e con vari Ministri dello Ambiente (in Argentina, in Austria, in Francia, in Italia).

9. Due Conferenze Stampa.

Venivano organizzati due conferenze stampa di presentazione della conferenza di Venezia;

a) una organizzata dal Comitato USA per la Corte Internazionale dell'Ambiente a New York l'1-2 febbraio 1994, con la partecipazione dell'ICEF di Roma, del CNR, del Comune di Venezia (tramite Città d'Acqua), nonché di rappresentanti dei Comitati Promotori in Argentina (Prof. Eodardo Pigretti), Messico (Ramon Ojeida Mestre) e Canada (Ted Pangia);

b) l'altra in Roma, presso la sede della stampa estera, con la presenza dell'ICEF e del sindaco di Venezia Prof. Massimo Cacciari, nella primavera del 1994.

10. L'effettivo svolgimento dei lavori.

Nella data stabilita i lavori, in collaborazione anche con il Centro Internazionale Città d'Acqua, incaricata dal Sindaco di Venezia di alcuni aspetti organizzativi nell'ultima fase si svolgevano come previsto secondo il programma ufficiale.

La sessione inaugurale era presieduta da S.E. Antonio Brancaccio Presidente della Corte Suprema di Cassazione, il quale dava notizia del patrocinio del Presidente della Repubblica Italiana e delle adesioni pervenute dal Governo Italiano (Ministero dell'Ambiente, Ministero degli Esteri, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero della Ricerca Scientifica, Ministero dei Beni Culturali), nonché della Corte Costituzionale (rappresentata da S.E. Vincenzo Caianiello, su delega del Presidente S.E. Casavola e dal Pres. Emerito S.E. Prof. Ettore Gallo, già presente alla Conferenza di Firenze), oltre che dalla Magistratura (Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza e Procura Generale della Corte di Appello di Venezia, Tribunale e Pretura di Venezia, TAR Veneto).

Veniva data notizia anche del Patrocinio della Commissione dell'Unione Europea e di quello di varie organizzazioni internazionali (Unesco, FAO, UNEP, Commissione dello Sviluppo Sostenibile), nonché degli indirizzi di saluto di varie personalità straniere tra cui Al Gore, V. Presidente degli Stati Uniti.

Varie delegazioni (Cina, Giappone, Argentina, Messico, USA, Canada, Belgio, Gran Bretagna, Germania) portavano il loro saluto.

Il Presidente della Corte Suprema di Cassazione non si limitava al saluto, ma portava un interessante contributo scientifico che spiegava l'importanza di una visione interdisciplinare dei problemi ambientali, anche in sede mondiale, e, perciò l'utilità di un lavoro per forum per gli aspetti economici, giuridici, sociali, culturali, ed etico religiosi.

Per l'aspetto giuridico-istituzionale in sede mondiale, veniva osservato che il ruolo della giurisdizione appare decisivo ai fini della reale applicazione delle norme, sia in sede nazionale che comunitaria. Il successivo passo della creazione di una vera e propria Corte Internazionale dell'Ambiente veniva considerato come conseguenza della naturale evoluzione ed integrazione degli ordinamenti giuridici ai vari livelli.

Veniva, infine, richiamata l'importanza del ruolo della Corte di Cassazione Italiana nella elaborazione di nuovi istituti giuridici a difesa

dell'ambiente ed anche quello di promozione della informatica giuridica compreso il settore per l'ambiente (le banche dati nazionali e quella Comunitaria denominata Enlex, Environment Lex) nonché il fattivo contributo offerto alla Conferenza dalla Segreteria Scientifica per la Corte Internazionale dell'Ambiente istituita presso la Corte ed affidata alla direzione del Cons. Amedeo Postiglione.

Portavano il loro saluto il Sindaco di Venezia, il Presidente della Provincia ed il rappresentante della Regione Veneto, nonché un rappresentante del CNR Prof. Della Porta.

In particolare il Sindaco di Venezia sottolineava il ruolo internazionale della città e dava il pieno sostegno alla proposta di una Corte Internazionale dell'Ambiente, suggerendo Venezia quale possibile sede della nuova istituzione. A tal fine suggeriva di istituire, in Venezia subito un *Forum permanente ambiente* sotto gli auspici dell'ICEF e del Comune di Venezia ed un Comitato di esperti internazionali per la elaborazione di un Protocollo della nuova Istituzione internazionale.

Nei giorni successivi la Conferenza si articolava nei lavori dei 5 Forum, che discutevano sotto la guida di coordinatori di vari Paesi.

A conclusione della Conferenza veniva letta la seguente dichiarazione conclusiva:

DICHIARAZIONE CONCLUSIVA (*)

La IV International Conference «Towards the World Governing of the Environment» Venezia 2-5 giugno 1994 - Fondazione Cini

constatato

- che la crisi ecologica si aggravava a livello mondiale;
- che la Conferenza di Rio del 1992 non ha affrontato il problema di dotare la Comunità mondiale di nuovi organi permanenti e specifici per l'ambiente;
- che, purtroppo, le burocrazie nazionali ed internazionali rischiano di soffocare anche lo spirito di Rio;

comprendendo

- che l'attuale sistema giudiziario internazionale deve essere esteso in modo da poter far fronte a casi di controversie e danni ambientali di carattere globale e transnazionale;

(*) È il testo presentato al Governo Italiano.

– che ci sono ostacoli a ch  i diritti ambientali degli individui siano riconosciuti dai tribunali nazionali ed internazionali in casi ambientali globali e transazionali;

riconoscendo

– in particolare che gli individui vittime di danni ambientali derivanti da attivit  originate in altri Stati trovano difficolt  ad adire tribunali competenti che possano dare giustizia;

preso atto

– che la Corte Internazionale di Giustizia ha creato una camera ad hoc per trattare le questioni ambientali ma che secondo l'art. 34 del suo statuto non pu  occuparsi di controversie delle quali siano parti organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative e individui;

– che la IV Conferenza Internazionale di Venezia ha rappresentato un momento di ulteriore generale consenso al progetto gi  proposto nelle precedenti conferenze di Roma 1989, Firenze 1991, Rio 1992 in ordine alla istituzione di organismi di controllo in sede mondiale (Alta Autorit  o Agenzia) e di garanzia dell'ambiente (una reale giurisdizione attraverso una Corte Internazionale dell'Ambiente);

– che la IV Conferenza Internazionale di Venezia   stata resa possibile e fortemente sostenuta da Comitati Promotori nazionali e regionali sorti spontaneamente con la stessa comune finalit  in diversi Paesi dei vari Continenti;

rilevato

– che alcuni dei suddetti Comitati sono intervenuti con delegazioni (come avvenuto per l'Argentina, la Cina, il Giappone, il Canada, gli Stati Uniti), le quali hanno elaborato proprie risoluzioni di sostegno alle finalit  della Conferenza;

– che alcuni Governi come Argentina e Austria hanno mostrato una particolare disponibilit  gi  da oggi a sostenere le nuove Istituzioni;

saluta

– con favore la candidatura di Venezia quale sede possibile della Corte Internazionale dell'Ambiente;

constata

– con piacere gli sforzi delle Istituzioni esistenti come la Corte di Giustizia dell'Aja e la Corte Permanente di Arbitrato di adeguamento alla pressante domanda di protezione ambientale

considera in particolare

utile il ruolo che può svolgere per l'ambiente la Corte Permanente di Arbitrato dell'Aja per le sue particolari caratteristiche, Corte che è stata presente autorevolmente alla Conferenza di Venezia

DECIDE

– di chiedere al Governo Italiano ed agli altri Governi di sostenere ufficialmente il progetto di una Corte Internazionale per l'Ambiente e di una Agenzia Internazionale per l'Ambiente;

– di chiedere al Governo Italiano la costituzione di un Comitato Permanente, adeguatamente rappresentativo di tutti i Continenti, che abbia sede in Venezia;

– che tale Comitato studi le possibilità e prospettive di controllo e soluzione giudiziaria dei problemi ambientali a livello mondiale, individuando le iniziative da sollecitare al riguardo in sede governativa e predisponga un Progetto di Protocollo per la istituzione della Corte Internazionale dell'Ambiente.

11. La pubblicazione degli Abstracts.

Per il numero rilevante di Relazioni non è possibile in questa sede darne una sintesi.

L'ICEF ha già curato la pubblicazione degli Abstracts di un buon numero di Relazioni e curerà intanto la diffusione di questa documentazione.

In collaborazione con il CNR è in preparazione la Stampa degli Atti, che richiede notevole impegno anche economico.

12. Risultati della Conferenza.

Quali i risultati della Conferenza? Non è facile formulare giudizi su questo punto.

La conferenza è stata certamente un successo per il suo spiccato carattere universale e la presenza di esperti di grande valore, di Istituzioni, Università e Centri di Ricerca dei vari Continenti.

Molte Delegazioni hanno espressamente preso posizione a favore della creazione di una vera Corte Internazionale dell'Ambiente ed hanno proposto che il lavoro scientifico e promozionale si svolga in ogni Paese, in modo da coinvolgere la responsabilità del relativo governo.

Alcuni governi hanno partecipato in qualità di osservatori, tramite le loro rappresentanze diplomatiche od esponenti del Ministero dell'Ambiente.

Il messaggio della Conferenza è, comunque, pervenuto come suggerimento per un serio esame della problematica di nuovi modelli istituzionali dell'ambiente in sede mondiale, che non comporta alcun sacrificio della sovranità nazionale, ma soltanto una integrazione ed una valorizzazione.

La cooperazione internazionale è un grande valore, ma deve essere concreta. Occorre trovare strumenti economici, tecnici, giuridici adeguati alle sfide ambientali del 2000.

Certamente l'evoluzione del diritto internazionale dell'ambiente già oggi consentirebbe una Corte internazionale con compiti dichiarativi, in attesa di una Corte che possa applicare vere sanzioni. Certamente già oggi si può costituire una TASK Force Ecologica con compiti di pronto intervento in caso di disastri ed un Fondo Internazionale Ambiente per la restaurazione del Pianeta nei punti vulnerabili.

Può essere studiato il modello di una Agenzia Internazionale Ambiente, analogamente a quanto già avvenuto in sede nazionale e comunitaria.


Gli stati del Consiglio d'Europa possono firmare un protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Roma del 1950 sui diritti umani, inserendo tra questi anche il diritto umano all'ambiente, in modo da poter utilizzare la Corte di Strasburgo già esistente.

Può essere iniziato lo studio di un Protocollo di Corte Internazionale dell'Ambiente, accessibile anche alle persone, da sottoporre ad una Convenzione degli Stati (necessaria anche nel caso di una modifica della competenza e della legittimazione della Corte di Giustizia dell'Aia). Può essere valorizzato, intanto, il ruolo della Corte Permanente di Arbitrato dell'Aia in senso ecologico, come proposto dal Dr. Jonkman, Segretario Generale di questa istituzione, presente alla Conferenza di Venezia.

Queste ed altre proposte richiedono di essere esaminate con animo aperto e costruttivo, per migliorare il sistema di garanzia internazionale dell'ambiente, sia pure con passi gradualmente.

L'ICEF continua a perseguire l'obiettivo originario.

È importante, infatti, non perdere di vista l'obiettivo finale di una vera giurisdizione per l'ambiente in sede mondiale, accessibile ai governi e alle persone e lavorare perché questo obiettivo si realizzi presto nell'interesse della sostenibilità della vita sulla terra per la sopravvivenza delle future generazioni.



CAPITOLO X

La Conferenza di Berlino sul clima (aprile 1995)

Nel quadro della Conferenza ONU sul Clima in Berlino è stata presa una significativa iniziativa promozionale per la costituzione di una vera Corte Internazionale per l'Ambiente.

Il Prof. Alfred Rest dell'Università di Colonia, il Prof. Hans Jonkman della Corte Internazionale di Arbitrato dell'Aja hanno trovato nel Presidente di Eurosolar, Hermann Scheer un forte sostegno per una Manifestazione in Berlino il 2 aprile 1995 che ha avuto un grande successo, anche sulla stampa e nella T.V.

Riportiamo il *testo di presentazione* della Manifestazione e l'elenco dei Relatori.

WORLD-CLIMATE-CONFERENCE IN BERLIN INTERNATIONAL TRIBUNAL

*2nd April 1995, Berlin, Haus der Kulturen in der Welt,
11 a.m. 2 p.m.
(Kongresshalle)*

Against Those Responsible for The Global Energy and Environmental Catastrophes

and

The political Importance of a Climate-Tribunal
Hermann Scheer, President of EUROSOLAR
Jakob von Uexkull, Right Livelihood Foundation
(Organization of the Alternative Nobel Prize)

Introduction

Amedeo Postiglione, Rome, International Court of the
Environment (ICEF)

International Court for the Environment
idea and introduction:

Alfred Rest, Institute for International Law, University Cologne
Hans Jonkmann, International Court of Arbitration, Deg Haag

GLOBAL DESTRUCTION OF THE ENVIRONMENT — Causes and Victimes

contribution of

Maneka Gandhi, former Minister of the Environment, India
Josè A. Lutzenberger, former Minister of the Environment, Brazil
Alla Yaroshinaskaja, Russian critic of nuclear energy, winner of
the Alternative Nobel Prize
Joschka Fischer, chairman of Bundins 90/Die Grunen

Institution of Proceedings

Global 2000, Wien: Charge against planning
of nuclear plants in Eastern europe
Robin Wood: Charge against managers of the climatic catastrophe

Acceptance of the Charge

but the Jury the International Tribunal for the
Rights of the Nations

**Opening of a campaign for the establishment of an international court for
the environment**

During the World-Confernece on Enviromente and Development in June 1992 in Rio de Janeiro, international conventions for the rescue of the ecosphere wore agreed o, among them the climate convention for the protection of the atmosphere. Just three years later the same governments meet in Berlin at the World Climate Conference in order to take stock of the pratical steps made up to now. Their result is poor. Instead for a decrease of the global consumption of nuclear and fossile energies the International Energy-Agency expects a 50% increasing until 2010. Instead of checking the air traffic in order to rescue the mantle of air and the ozone layer of the earth, political decisions are taken which, during the next decade, will leat to a doubling of the air traffic. Instead of clearly starting the utilization of solar energy, billions flow into further nuclear plants — with political support.

The responsible persons don't do what they know. Not able or not willing to take overdue initiatives and fainthearted with regard to the possible individual economical interests, they move invariably on the usual tracks which will lead us with increasing speed into a civilization shock we know only to occur after wars or natural disasters. Man-made natural disasters through the war against nature. And the apparently rational practical constraints lead into this irrational dead end. Unfortunately, international conferences are abused as substitutions for political actions or as a distraction from one's own practical constraints. The necessity of a global change becomes an excuse for national delay. They refer to everybody's responsibility in order to apologize for their own lacking activity. Instead of taking personal initiatives, we are driving in an international consensus of general promises towards the ecological disasters.

We must not longer let us fob off with the fact that decision-makers and institutions fill the subjects rhetorically and pronounce non-committal declarations of their intents. The responsibility must be noticed concretely and comprehensibly.

As with regard to the dangers for our environment not only wrong activity but also inactivity is irresponsible, the originators must be identified and made politically liable. Political elections are no longer sufficient therefore, which is shown by the increasing number of action groups. Establishing an international court for the environment is overdue.

On the Occasion of the Climate Summit in Berlin EUROSOLAR, the Right Livelihood Foundation, Robin Wood, and Artists for Nature start a campaign for the establishing of an International Court for the Environment. To demonstrate its compelling necessity, we start at the same time an International Tribunal against such decision-makers who are directly responsible for the continuation of life dangers of global energy and ecologic disasters. This tribunal will be opened with the presentation of well-founded charges. The tribunal will not be an occasion event but a regular institution accompanying International Government Conferences. It is to work as a representative free initiative until an International Court for the Environment is established.

The initiators of the tribunal and of the campaign for establishing the Court for the Environment invite concerned institutions, ecology groups and individuals to work out charges, — and they ask you to support this initiative by your name or by financial means.


Planeta Donna / Women's Planet
International Court of the
Environment Foundation (Icef)
Permanent Forum
Popular Contribution to an Ecological Democracy



Regione Veneto



Comune di Venezia



Seminario

DALLE DONNE
Ambiente, Giustizia,
Diritto al Futuro

Venezia
Palazzo Papadopoli
5 - 7 maggio 1995

CAPITOLO XI

La Conferenza di Venezia del Forum permanente ICEF per i problemi sociali (maggio 1995)

Il lavoro delle donne in difesa della natura e delle persone più vulnerabili al degrado ambientale e sociale manifestatosi in tutto il mondo, è stato dimostrato in numerosi contesti, sia locali che internazionali. Alla Conferenza dell'ONU su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro nel 1992 è stato sottolineato che è impensabile ipotizzare una vita sostenibile sulla Terra senza la piena partecipazione femminile.

Questo seminario si è inserito in una più ampia ricerca internazionale che mira al conseguimento di una giustizia ecologica e sociale, ad una vita sostenibile sulla Terra per tutte le persone e le specie viventi. Con le esperienze presentate e la sentenza finale si è inteso offrire un contributo della IV Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sulla Donna a Pechino in settembre 1995.

Il Seminario ha dato un forte sostegno all'iniziativa per una Corte Internazionale per l'Ambiente, che ha come scopo la difesa della sostenibilità della vita sulla Terra.

Il Seminario Internazionale, si è svolto dal 5 al 7 maggio 1995 a Venezia. Esso si inserisce in importanti appuntamenti mondiali che cercano di stabilire il diritto ad un ambiente sano ed alla sostenibilità della vita sulla Terra.

Dopo il Vertice della Terra di Rio de Janeiro diventa sempre più urgente e necessario il rafforzare sia la partecipazione della società civile, in particolare quella delle donne per la difesa dell'ambiente, sia il ruolo delle istituzioni che difendono l'ambiente stesso a tutti i livelli. Al Seminario hanno partecipato le donne che si sono particolarmente distinte nella difesa dell'ambiente e delle vittime dei disastri e degrado ecologico. Durante i due giorni di lavoro esperti internazionali hanno esaminato casi concreti nel campo della produzione industriale (Bhopal), del nucleare (Hiroshima, Cernobyl, Isole del Pacifico), dell'alimentazione (India, USA) della salute (Italia, India), delle estrazioni petrolifere (Ecuador,

USA) dei rifiuti tossici (Albania, Polonia, Indonesia, Nigeria) davanti ad una giuria internazionale. Sono state presentate le esperienze evidenziando i meccanismi di controllo e gli strumenti legali esistenti per la salvaguardia dell'ambiente.

La sentenza finale della giuria è stata sottoposta ad esponenti politici, ad imprenditori, a rappresentanti sindacali ed ambientalisti per ricercare assieme strumenti efficaci atti a risanare i danni ambientali ed a proteggere la sostenibilità della vita sulla Terra. Il documento è stato presentato alla IV Conferenza Mondiale dell'ONU sulla Donna a settembre 1995 a Pechino.

Hanno organizzato il Seminario:

a) il Forum permanente «Partecipazione della società civile per una democrazia ecologica», uno dei cinque Forum della International Court of the Environment Foundation (Icef) che promuove l'iniziativa di una Corte Internazionale per l'Ambiente;

b) l'associazione «Pianeta Donna» che sostiene il «Piano di Azione della Donne per il XXI secolo» elaborato nell'ambito del Vertice della Terra di Rio de Janeiro.

Il gruppo promotore (Pinuccia Montanari, Jutta Steigervald, Doriana Giglioli, Deidre Exell Pirro) ha lavorato intensamente, ricercando il massimo consenso dell'iniziativa.

Nonostante la limitatezza delle risorse economiche disponibili, è stato possibile accogliere nella cornice del Palazzo del C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche) un gruppo di esperti di fama mondiale, che hanno dato un alto profilo morale, culturale e scientifico al fenomeno.

Sono intervenuti:

– Indira Jaising, giudice della Corte Suprema Indiana, Fondatrice del collettivo di avvocati in difesa dei danneggiati, editrice della rivista «The Lawyer»;

– Mira Shiva, Fisica e medica, India, coordinatrice del «All India Drug Action Network»;

– Vandana Shiva, Fisica, India, Direttrice della Fondazione sulle politiche della Ricerca scientifica, tecnologica e delle risorse naturali, Premio Nobel Alternativo;

– Andrew Kimbrell, Avvocato, USA Direttore politico della Fondazione «Economic Trends»;

– Rosalie Bertell, Medica, Canada, Presidente dell'Istituto Internazionale di Salute Pubblica, Premio Nobel Alternativo;

- Esperanza Martinez, Presidente di Accion Ecologica - Ecuador;
- Marilena Uliescu, Romania;
- Roxana Salazar, Costa Rica;
- Ketty Tabakov, Responsabile comunicazione Replastic;
- Gabriele Zanetto, Assessore all'ambiente del Comune di Venezia;
- Gianfranco Dalla Porta, Direttore del CNR-Venezia;
- Adalberto Malliani, Medico, Univ. di Milano e membro dell'Ass. Intern. Medici per la prevenzione della Guerra Nucleare;
- Anna Bartolini, Pres. Comitato per la difesa dei Consumatori.

È intervenuto il Sindaco di Venezia, Prof. Massimo Cacciari, sottolineando il grande interesse delle città per l'ambiente e la necessità di nuovi modelli di protezionee giuridica e politica in sede mondiale, tra cui una vera Corte Internazionale per l'Ambiente.

La giuria internazionale è stata presieduta dal giudice Amedeo Postiglione.

DECLARATION OF INTERNATIONAL JURY

We the Jury the Conference Women for the Right to a Healthy Environment and Justice have reached the following result after hearing te cases presented at the Conference, which was held in Venice (Italy) from 5 to 7 may 1995.

The Jury was present at the public hearing at the Conference of the following cases related to:

- 1) Damage caused by the chemical industry Union Carbide in Bopal, India;
- 2) Damage caused by the chemical industry ICMESA in Seveso, Italy;
- 3) Damage caused by the utilization of nuclear energy in several countries;
- 4) Damage caused by the utilization and exploration of the oil industry Texaco in Equador;
- 5) Damage caused to healt by environmental degradation and the subversion of healt policies;
- 6) Damage caused by genetic manipulation carried out in several countires.

The main consideration of the jury is based on the sustainability of all forms of life on earth.

As the right to health is a global human right, everyone on earth should enjoy this without discrimination.

The environment is a victim of anthropic activities, especially those that are dangerous. Thus just repairing the damage to both the human being and to the environment is insufficient.

The question that has to be addressed is:

Who should take responsibility for redress?

According to the Jury, there would be redress for the human being and for the environment. For damages arising out of crimes against the human being, it is the human being itself who can claim redress. But the question is who can claim for crimes against the environment? Who will take responsibility for all the forms of life that exist on earth, that is, for biodiversity?

Given the above mentioned, the jury has come to the following conclusions:

1) It finds Union Carbide and the Government of India guilty for the Bhopal disaster which caused the death of more than 6,000 people and exposed large numbers of others to serious risks in a poor and over-populated area by violating the principles of precaution, prevention and the human right to a healthy environment.

Furthermore, the Indian Government is guilty of violating the right to information and for failing to protect its own people, depriving them of proper compensation by having accepted an unjust settlement in their name.

Union Carbide is guilty of having used obsolete technology and for having employed industrial secrecy as a means of opposing those seeking to enforce their right to information.

2) The Jury finds the ICMESA Company and the Italian Government guilty for the Chemical disaster at Seveso for violating the following principles: for failing to provide proper and complete information and for failing to apply the precaution, prevention and control principles considering the objective danger involved in the production process and the real risk of emissions of the highly toxic gas from the plant.

3) The Jury condemns the lack of attention paid by Government to the serious question posed by the nuclear society. Above all, the Jury strongly condemns the use of nuclear activities. It denounces the grave responsibility of Governments for all cases of pollution that have already occurred, and not only that of Chernobyl and even more so for the violation of the human right to complete and immediate information concerning the risks to which people are exposed.

The jury is convinced that nuclear damage is very insidious and has long term effects in both time and space.

4) The Jury finds the Texaco Company and the Equador Government guilty of violatin the following priciples: the prevention and control principles and for the means by which il is extracted which are profoundly destructive to biodiversity and the ecological site.

Texaco is quilty of deliberately using unsafo technology. Furthermore, it took advantage of the situation by ille gally strongly condemns.

5) The Jury denounces the increase in the number of cases of damage to health. The Jury believes that is necessary and urgent to apply the precaution and preservation principles because damage to health occurs at standards much lower than those that have officially been set.

6) The Jury condemns the scare sense of responsibility of Governments in the extremely sensitive sector of genetic manipulation which today the Jury believes presents one of the most significant risks to the health and safety of the environment.

On the basis of these findings, the Jury is of the opinion that mere moral condemnation is no lonter sufficient. Therefore, it calls for the immediate creation of an International Court of the Environmnet which gives access and standing not only to Governments bu to individuals, NGO's and other interested parties. For this purpose, it asks national Governments, the European Union, the Council of Europe and the United Nations to examine and implement this project as soon as possible.

7 May 1995 - Venice (Italy)

CAPITOLO XII

Interessare i Governi al Progetto

1. La sovranità degli Stati è un ostacolo insormontabile?

La sovranità degli Stati è generalmente considerata un ostacolo politico insormontabile per la creazione di una vera Corte Internazionale dell'Ambiente e di altri organi internazionali (una Agenzia Internazionale per l'Ambiente).

Una migliore comprensione del problema della sovranità degli Stati potrà consentire, al contrario, di ritenere che nuove Istituzioni internazionali permanenti e specifiche per l'ambiente non solo non comportano un sacrificio sostanziale della sovranità degli Stati, ma consentono un ordinamento giuridico integrato più funzionale e razionale.

La forma «Stato» si è adattata a varie circostanze in funzione dei bisogni della comunità e delle condizioni storiche, dando prova di una indiscutibile funzione positiva, tanto da creare la identificazione delle comunità di riferimento in termini di cultura, lingua, tradizioni, religione, ecc.

Non è la prima volta che il concetto di sovranità entra in «crisi» nel senso di dover rispondere a sfide (della natura, di tentate conquiste militari, della carestia, di nuove tecnologie, di spostamenti migratori imponenti, ecc.).

Eppure, oggi, per una serie di problemi, tutti a dimensione globale e tra loro interdipendenti, la necessità di adattamento della sovranità statale, sembra richiedere forme nuove di tipo strutturale ed universale.

Senza pretesa di completezza si possono citare: il problema ambientale; il problema dei diritti umani; il problema della pace; il problema della fame; il problema dei limiti delle applicazioni scientifiche e tecnologiche; il problema dell'aumento della popolazione.

Ognuno di questi problemi globali interessa infatti l'intero Pianeta ed ha incidenza sulle generazioni future, ossia sull'avvenire stesso della civiltà umana.

Prendiamo in esame brevemente il problema ambientale, che presenta connotazioni di novità almeno per l'aspetto dell'inquinamento, ossia di un fenomeno patologico transfrontaliero, cumulativo, sinergico, che non può essere risolto senza un diverso modello socio-economico ed un forte impulso di nuove tecnologie. L'inquinamento ambientale è un problema che «deve» essere affrontato, perché senza una sua soluzione radicale non c'è avvenire per la stessa economia e per la vita delle persone.

L'inquinamento ambientale è una ingiustizia sociale di nuova generazione, che distrugge le risorse di base della vita: è una ingiustizia per le persone e per la natura, un'offesa alla dignità della vita sulla Terra.

È anche una offesa certa alla vita delle generazioni future. Occorre prendere atto di questa realtà con obiettiva e serena coscienza e realismo, cercando soluzioni adeguate anche giuridico-istituzionali in sede mondiale.

Come risponde la «sovranità» degli Stati a questa sfida alle soglie del 2.000?

Purtroppo in modo assolutamente inadeguato ed insufficiente senza una strategia comune, credibile ed efficace.

La via scelta è ancora quella tradizionale: accrescere la collaborazione tra Stati «sovrani», senza riconoscere un livello di «autorità» istituzionale superiore.

Questa è la via politica privilegiata che non comporta «sacrifici» inaccettabili di «sovranità», ma lascia aperta la porta a scambi di informazioni e ricerche e prevede una serie di obblighi volontariamente assunti, il cui adempimento non può essere verificato e sanzionato da alcuna Autorità superiore.

Questo modello collaborativo è certamente necessario e deve essere incoraggiato e sviluppato. Ma occorre un'opera di persuasione dei Governi nel senso di favorire nuovi ordinamenti giuridici più generali, che consentano un livello di collaborazione istituzionale più organico, più armonico, più funzionale allo scopo da raggiungere.

2. La «crisi» della sovranità degli Stati

La prima «crisi» (nel senso di insufficienza) della sovranità statale riguarda il vastissimo settore degli oceani e mari (circa il 70% del Pianeta): sono aree immense fuori giurisdizione degli attuali Stati: Antartide, Artico, Oceano Pacifico, Oceano Atlantico, Oceano Indiano, altri oceani e mari.

Queste aree sono soggette all'inquinamento ed a pericoli gravi di sfruttamento senza che esista neppure la istituzione statale di protezione: la loro tutela richiede nuove Autorità Mondiali.

La seconda «crisi» della sovranità statale (sempre nel senso considerato) riguarda il clima (che è correlato al suolo ed agli oceani).

L'inquinamento industriale e quello dell'attuale modello di vita nelle città (intasate dal traffico automobilistico), insieme con i fenomeni imponenti di disboscamento e desertificazione, produce l'effetto serra, l'aumento della temperatura anche ai poli e reali pericoli di scioglimento dei ghiacciai e sconvolgimenti del clima complessivo.

In verità accanto ai macrofenomeni, occorre considerare quelli più piccoli a vastissima diffusione che per effetto sinergico e di accumulo, producono pesanti conseguenze.

È chiaro che se è necessario per l'equilibrio del clima nel Pianeta accettare standards seri nelle emissioni inquinanti e nell'utilizzo delle risorse non può essere tollerata una concezione della «sovranità» quale potere puntuale esclusivo sul territorio, ma occorre una Autorità in grado di imporre il rispetto di questi standards ed in grado di risolvere eventuali conflitti in termini giuridici pacifici.

Questo aspetto è emerso in modo evidente alla Conferenza ONU di Berlino dell'aprile 1995 sul clima ed è significativo che sia stato proposto un «Internationales Klima Tribunal» da vari organismi tedeschi.

La terza «crisi» della sovranità riguarda l'uso equo delle risorse. Alla Conferenza di Rio De Janeiro del 1992 gli Stati del Sud del Pianeta hanno voluto rivendicare il «diritto di sovranità» sulle loro risorse di fronte agli Stati industrializzati (che hanno già dato prova di danno all'ambiente e sperpero delle risorse). Trattasi di una posizione politica contingente che è comprensibile, ma non ha prospettiva per il futuro, se assolutizzata.

Nessuno mette in discussione la «sovranità» di tutti i Paesi ed il loro ruolo positivo anche a fini ambientali, ma il problema che si pone attiene ad un diverso oggetto: è possibile una regola di «equità» generale nell'uso delle risorse comuni del Pianeta, che garantisca le generazioni future? È possibile una regola forte che valga egualmente per tutti i Paesi, compresi quelli più sviluppati e che comporti sacrifici giusti, reciproci e significativi? È possibile «sanzionare» in termini giuridici una tale regola sovranazionale, essendo evidentemente inefficace l'invito ad operare spontaneamente?

La risposta è oggi negativa. Realisticamente occorre però creare condizioni per l'affermazione di questa regola. Passi significativi possono essere compiuti in materia di clima, biodiversità, protezione delle specie

di flora e fauna in pericolo nei loro habitats, protezione delle grandi foreste, protezione delle risorse biologiche degli oceani e dei mari. La principale azione da compiere attiene al commercio internazionale, che deve essere sì libero, ma accettare nuove regole in difesa dell'ambiente.

Che senso ha proteggere alcune specie di piante e poi consentire l'importazione di legni pregiati dalle foreste tropicali e sprecare un quantitativo impressionante di carta nei paesi occidentali?

Che senso ha «sprecare energia» nei Paesi sviluppati e lasciare molti Paesi in Africa ed in America Latina in preda alla fame ed alle lotte tribali?

Che senso ha parlare di «equità» nell'uso delle risorse, se non si scende al pratico di una regola di buon senso, di etica e giustizia che la coscienza sociale ormai percepisce come necessaria?

Una Autorità sovranazionale non può intervenire sul modo ordinario di esercizio della sovranità degli Stati e sul modo di utilizzazione delle risorse, ma può e deve farlo per alcuni aspetti generali aventi riflessi gravi sull'ecosistema vivente comune.

La quarta crisi della sovranità riguarda la frontiera dei diritti umani, tra cui l'ambiente.

La sovranità non può imprigionare l'uomo, che è uguale a se stesso nella sua dignità e nel suo profondo senso di giustizia in ogni parte della Terra e nella dimensione temporale (le generazioni future).

Ogni tentativo di uno Stato di conculcare i valori umani, offende tutti gli uomini ed è avvertito come una «ingiustizia» dagli altri Stati.

Il problema ambientale tocca direttamente la vita delle persone, le quali devono essere informate correttamente, poter partecipare, poter accedere ai procedimenti che riguardano l'ambiente comune.

Senza negare la «sovranità» degli Stati, è chiaro che una garanzia internazionale sovraordinata agli Stati è necessaria.

Non occorre arrivare agli eccessi della Bosnia o dell'Uganda per pensare a Tribunali speciali di condanna del genocidio. L'ambiente ha bisogno di *garanzie positive* che permettano l'esercizio pacifico del diritto umano all'ambiente nella sua dimensione anche mondiale.

Sotto questo profilo è del tutto naturale domandare una Corte Internazionale dell'Ambiente, accessibile anche alle persone oltre che ai Governi.

Bisogna riconoscere realisticamente che la «sovranità» degli Stati (intesa come indipendenza, non subordinazione ad alcun ente, potere esclusivo) costituisce ancora, alle soglie del 2000, il cardine del sistema vigente di diritto internazionale secondo l'opinione prevalente.

La concezione «statocentrica» del diritto internazionale sembra condizionare tuttora il diritto internazionale non solo nel momento della formazione delle norme, ma anche in quello della loro attuazione (o non attuazione) e del tipo di strumenti per la risoluzione delle controversie.

Ma occorre saper guardare al di là delle apparenze e riconoscere che, invece, la concezione tradizionale della sovranità deve essere riconsiderata ed adattata ai profondi mutamenti in corso nella storia.

L'«ordine» mondiale fondato su Stati sovrani sembrava essersi stabilizzato in due grandi aree, ossia nei blocchi dell'Est e dell'Ovest, dopo la 2° guerra mondiale, sulla base di una profonda contrapposizione ideologica, mentre nuovi Stati del Terzo Mondo (usciti dal colonialismo) occupavano il resto del Pianeta, ponendo il drammatico problema del loro sviluppo nella nuova scena internazionale. Era una «stabilità» in buona parte apparente.

In realtà operavano già da vari anni tendenze profonde, non valutate oggettivamente nella loro reale portata rivoluzionaria, che ponevano con forza il problema della «interdipendenza mondiale» e mettevano di conseguenza in «crisi» il concetto di sovranità statale (anche nella forma di blocchi contrapposti).

È bastato il crollo improvviso e stupefacente del comunismo in Russia e nei Paesi satelliti (con l'esclusione della Cina, dove permane il fenomeno, ma con caratteristiche diverse) per constatare che il mondo non è diventato di fatto più sicuro: la terribile minaccia nucleare non è del tutto scomparsa, mentre nuovi problemi nascono dalla internazionalizzazione dell'economia, dalla rivoluzione tecnologica, dall'aumento della popolazione, dalla fame e dal mancato sviluppo di molti Paesi del Terzo Mondo.

3. La portata rivoluzionaria della sfida ambientale in sede mondiale

Il problema ambientale, innestandosi in quello economico, sociale e politico dei fattori sopraindicati a base internazionale, è diventato esso stesso un grande (forse il più grande) problema mondiale.

La «sovranità» degli Stati ha mostrato subito la sua inadeguatezza per il problema ambientale, al di là degli sforzi compiuti e di alcuni risultati parziali conseguiti.

È vero che il sistema legale dell'occidente, incentrato sul modello dello Stato sovrano, ha dato prova di continuità e duttilità nell'assorbire e razionalizzare grandi trasformazioni sociali.

Ma, senza mettere in discussione il ruolo positivo degli Stato anche per il futuro, sembra saggio non sottovalutare la portata rivoluzionaria della sfida ambientale in sede mondiale ed avviare una riflessione sulla «sovranità» quale servizio alla comunità.

Gli Stati sono nati in funzione di una migliore protezione dei valori e degli interessi riferiti a determinati territori e comunità di persone.

Quando sorge un fenomeno nuovo, orizzontale, che sul piano spaziale coinvolge l'intero pianeta, comprese le aree vastissime fuori della giurisdizione, gli Stati esistenti possono e devono rivendicare un loro maggiore potere-dovere di intervento, ma devono necessariamente aprirsi ad una profonda collaborazione internazionale, individuando anche soluzioni istituzionali integrative per risolvere problemi oggettivamente sovranazionali.

In tema di ambiente si pongono problemi di qualità delle risorse e, quindi, di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che si propaga e diffonde come una malattia in un corpo vivente determinando la «sofferenza» dell'ecosistema complessivo.

4. La necessità di apertura del concetto di sovranità statale all'interno ed all'esterno

Non può lo Stato, in nome della sua «sovranità», negare la collaborazione e la rivendicazione di autonome competenze degli Enti territoriali minori (vicini alle popolazioni interessate) come Comuni, Province e Regioni. Il principio della leale collaborazione deve poter operare non solo verso l'interno, ma anche verso l'esterno, ed implica un diverso modello ordinamentale di integrazione più ampio (Comunità Europea, Consiglio di Europa, OCSE, ONU, Comunità Internazionale come tale). Collaborazione ed integrazione sono una necessità.

Se la «sovranità» degli Stati non si apre in senso sociale e giuridico, in materia di danno ambientale, la funzione medesima dello Stato sovrano viene intaccata, perché il danno ambientale non si ferma alle frontiere burocratico-politiche, ma attacca il territorio e la comunità delle persone in esso residenti.

5. La necessità di apertura della sovranità al valore umano dell'ambiente

Questo è un aspetto decisivo: il problema ambientale riguarda il ruolo della persona umana, in quanto titolare di un diritto-dovere fondamentale.

Già nei vari ordinamenti statuali è stata data una prima risposta al problema. È significativo constatare che tale risposta presenta caratteristiche comuni. La persona costituisce non solo l'oggetto del danno ambientale, come le altre specie viventi, ma è anche il «capitale» e la «risorsa» più importante, anzi decisiva, per salvaguardare l'ambiente complessivo del Pianeta.

Se l'uomo è uguale a se stesso nello spazio (a prescindere dai Governi e dalla collocazione geografica) e nel tempo (la continuità della specie nelle generazioni future, in termini non solo di vita naturale, ma anche di memoria storica e di vita spirituale), può divenire decisivo puntare su di lui quale soggetto primario della protezione anche giuridica dell'ambiente.

Responsabilizzare l'uomo «faber», l'uomo «economicus», l'uomo «produttore» e «consumatore», significa valorizzare gli strumenti della informazione, partecipazione e azione della «monade di base», nel punto decisivo del sistema.

Consentire ai diritti all'ambiente (o se si vuole al diritto all'ambiente unitariamente inteso) di giocare un ruolo reale rientra nell'interesse delle istituzioni e soprattutto degli Stati.

6. La «democrazia ecologica» oltre la frontiera della sovranità statale

Informazione, partecipazione e accesso, proprio per la loro natura sociale e universale, richiedono uno scenario continuo per esplicarsi, dal livello locale, a quello statale, comunitario, internazionale.

E poiché è soprattutto il tipo e modo di produzione oggi dominante ad avere connotazioni fortemente negative per l'ambiente e la qualità della vita di milioni di persone, non può lo Stato «sovrano» conservare un ruolo di copertura ad interessi economici anche molto potenti, senza svilire il diritto e la giustizia.

Meglio, dunque, accelerare il processo di democratizzazione, attraverso modelli informativi, partecipativi e di accesso adeguati ai nuovi bisogni.

Occorre anche sotto tale profilo in sede internazionale costituire strumenti credibili di garanzia, che possano imporre il rispetto di alcune regole basilari anche agli Stati recalcitranti o inadempienti.

Si è convinti che questa prospettiva è molto difficile e complessa, ma è anche quella decisiva ed ineludibile.

Naturalmente i nuovi strumenti giuridico-istituzionali nasceranno da una maturazione culturale complessiva e dall'esperienza del dolore e dalla constatazione di ulteriori danni e pericoli per la vita del sistema terrestre.

La «percezione» dell'ambiente è ancora poco profonda ed in buona parte rimossa e differita.

Potentissimi interessi politici ed economici utilizzano strumenti di «rassicurazione» attraverso i mezzi della Stampa, della propaganda, della T.V., impedendo che la percezione profonda dell'ambiente diventi una forza collettiva, pacifica consapevole, veramente decisiva per nuove scelte ispirate non solo allo sviluppo «sostenibile», ma alla sostenibilità stessa della vita sulla terra.

7. L'uso «equo» delle risorse comuni in sede mondiale

Un tema ambientale decisivo si è posto all'attenzione della conferenza ONU di Rio De Janeiro del giugno 1992: l'uso equo delle risorse.

La risposta data in termini di principi giuridici è ancora inadeguata, anche se appaiono alcuni segnali positivi: il preambolo della dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo accenna ad una «nuova ed equa partnership globale» nel senso della «creazione di nuovi livelli di cooperazione tra gli Stati». Il principio n. 3 esplicitamente afferma: «Il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente le esigenze relative all'ambiente ed allo sviluppo delle generazioni presenti e future».

Posto che lo «sviluppo» in termini economico-sociali è oggi fortemente sperequato e provoca danni crescenti all'ambiente, sarebbe stato preferibile sottolineare l'ambiente come diritto fondamentale dell'uomo, secondo una linea di tendenza già presente nella Conferenza di Stoccolma del 1972 ed in altri trattati internazionali, oltreché nelle Costituzioni di vari Paesi.

8. L'equivoco del concetto di sviluppo sostenibile

Il termine «diritto» riferito all'ambiente presenta un elemento di certezza e razionalità, mentre adoperato per lo «sviluppo» diventa improprio ed ambiguo. Se i paesi del Terzo Mondo dovessero inseguire lo sviluppo tecnologico-industriale inquinante dei Paesi occidentali (in termini di produzione e consumo) la Terra (ossia l'ecosistema complessivo) non potrebbe essere conservata per la vita delle generazioni future!

Era, dunque, preferibile individuare meglio alcuni comportamenti che gli Stati più forti devono evitare.

9. La Conferenza di Rio de Janeiro ed i suoi principi

La «sovranità dello sfruttamento delle proprie risorse» (art. 2 Dichiarazione di Rio, art. 3 Convenzione sulla biodiversità) non garantisce affatto uno sviluppo equo, in quanto lo Stato del Sud del Pianeta dovrebbe inseguire modelli di sviluppo più avanzati e sarebbe esposto a pericoli di sfruttamento eccessivo delle proprie risorse.

Tuttavia altri principi, letti nel loro insieme, possono attenuare questo giudizio:

– *il principio n. 1*

relativo sulla «centralità dell'uomo» nello sviluppo sostenibile;

– *il principio n. 2*

sulla responsabilità per «danni ambientali di altri Stati o di zone situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale»;

– *il principio n. 4*

che considera la tutela dell'ambiente parte integrante del processo di sviluppo»;

– *il principio n. 5*

sul dovere di tutti gli Stati di «eliminare la povertà, come requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile»;

– *il principio n. 6*

sulla priorità per le esigenze specifiche dei Paesi in via di sviluppo e meno sviluppati;

– *il principio n. 7*

sulla «responsabilità comune ma differenziata» di tutti i Paesi per la integrità dell'ecosistema terrestre» ed il «differente apporto al degrado ambientale globale»;

– *il principio n. 8*

sul dovere di «prevenzione» con riferimento a «modi di produzione e consumo insostenibile»;

– *il principio n. 9*

sul dovere di scambio di informazioni e conoscenze scientifiche e tecnologiche (comprese le tecnologie nuove e innovative»;

– *il principio n. 10*

sul dovere di assicurare la effettiva partecipazione dei cittadini ai diversi livelli;

– *il principio n. 11*

in materia di standards ecologici, accolto in modo non uniforme (e sul punto vi sono legittime perplessità);

– *il principio n. 12*

di «promuovere un sistema economico internazionale aperto, idoneo a generare una crescita economica ed uno sviluppo sostenibile in tutti i paesi ed a consentire una lotta più efficace ai problemi del degrado ambientale», che può, in mancanza di altre fondamentali condizioni, legalizzare la politica commerciale del più forte;

– *il principio n. 13*

sulla prevenzione e riparazione del danno ambientale anche negli ordinamenti interni;

– *il principio n. 14*

sul dovere di evitare dislocazioni e trasferimenti di attività e sostanze inquinanti in altri Stati;

– *il principio n. 15*

sul cosiddetto dovere precauzionale, pur in mancanza di certezza scientifica assoluta;

– *il principio n. 16*

sulla cosiddetta «internizzazione» dei costi di tutela ambientale, sull'uso di strumenti non solo giuridici ma anche economici, tra cui quello «chi inquina paga»;

– *il principio n. 17*

sulla valutazione di impatto ambientale, quale strumento non solo «nazionale»;

– *il principio n. 18*

sulla notifica immediata di catastrofi e situazioni di emergenza;

– *il principio n. 19*

sulla notifica preventiva e tempestiva di «effetti transfrontalieri seriamente negativi sull'ambiente».

Seguono una serie di altri principi di ordine più morale che giuridico, necessari per avviare uno sviluppo davvero sostenibile:

– *il principio n. 20*

il ruolo delle donne;

- *il principio n. 21*
il ruolo dei giovani;
- *il principio n. 22*
il ruolo delle comunità indigene e collettività locale, il ruolo dei popoli in stato di oppressione, art. 23;
- *il principio n. 24*
la condanna della guerra, quale «intrinsecamente distruttiva» anche per l'ambiente;
- *il principio n. 25*
il legame di interdipendenza tra pace, sviluppo e ambiente;
- *il principio n. 26*
l'importanza della risoluzione delle controversie ambientali «in modo pacifico e con mezzi adeguati»;
- *il principio n. 27*
il dovere di impegnarsi nella elaborazione di un nuovo diritto internazionale in materia di sviluppo sostenibile.

Come si vede lo sforzo di sintesi non è stato adeguato e coerente, ma è innegabile la tendenza degli Stati a non più ignorare il nodo essenziale economico-sociale dell'ambiente: quale sviluppo?

10. Una nuova filosofia: la priorità della difesa della vita sulla terra

Si confida che in occasione del 50 Anniversario delle Nazioni Unite nel 1995 si possa proseguire verso l'**elaborazione di una vera «Carta della Terra»** in termini più chiari giuridico-politico, avendo come riferimento non lo «sviluppo» (sia pure sostenibile), ma l'ambiente come tale, ossia la sostenibilità della vita sulla terra.

11. L'economia mondiale verso un «quadro istituzionale comune» (Uruguay Round)

È significativo constatare come il mondo tenda ad unificarsi in termini di relazioni commerciali con un «quadro istituzionale comune» (la creazione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, OMC), con gli Atti dell'Uruguay Round adottati a Marrakech il 15 aprile 1994, molto prima e con più coerenza di quanto avviene per l'ambiente.

La «sovranità» degli Stati non sembra costituire ostacolo per la creazione di nuove istituzioni a livello mondiale quando si tratta di economia e commercio, mentre viene invocata quale limite insuperabile allorché vengono domandati nuovi organi specifici e permanenti per l'ambiente (controllo e risoluzione delle controversie).

Dopo la conferenza di Rio del 1992 è stata creata una semplice Commissione per lo sviluppo sostenibile collegata al Consiglio Economico e Sociale (e non all'Assemblea Generale ONU, come sarebbe stato preferibile, per un maggior ruolo politico).

Sarà questa Commissione a dover verificare l'attuazione dell'Agenda 21, un documento politico-programmatico, che enuncia obiettivi, ma non prevede priorità, strumenti finanziari e tecnologici, sanzioni.

Non è difficile prevedere un risultato insoddisfacente almeno nel breve periodo.

Ritornando all'Uruguay Round non si nega ovviamente la necessità di una disciplina e di una organizzazione economica del commercio internazionale (posto che il fenomeno della internazionalizzazione dell'economia è uno dato di fatto), ma si lamenta che l'ambiente non registri un parallelo sviluppo ed una parallela disponibilità di collaborazione dei Governi.

Il commercio mondiale può condizionare l'ambiente (come implicitamente si riconosce nel preambolo dell'Accordo), ma non vengono indicati i criteri, gli strumenti e le strutture nell'ambito dell'OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio), che prendano in considerazione anche questo valore.

La struttura della OMC prevede una Conferenza dei Ministri (che si riunisce almeno ogni due anni); un consiglio generale (organo stabile, con compiti generali, di esame delle politiche commerciali, di organo di conciliazione), tre altri consigli (Consiglio per gli scambi delle merci; Consiglio per gli scambi di servizi; Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale); un Segretariato; uno Statuto; Bilanci e contributi; un potere decisionale a maggioranza; un sistema di Risoluzione delle Controversie, abbastanza pratico, diretto ad assicurare certezza e prevedibilità al sistema commerciale multilaterale e la tempestiva soluzione delle situazioni di crisi.

Il sistema economico internazionale sembra muoversi con un criterio di effettività. Per l'ambiente si chiede lo stesso criterio, in quanto non si può consentire un cammino separato economia-ambiente.

Appare, dunque, importante operare a livello dei Governi, ma anche direttamente con le forze economiche per convincere che solo regole comuni (ecologico-economiche) possono rendere il mondo più giusto, sicuro ed umano.

Conclusioni

A conclusione del presente lavoro, concepito come un Rapporto sulla evoluzione dell'idea di una Corte Internazionale dello Ambiente, possono essere formulate alcune osservazioni sulle caratteristiche dell'organismo promotore (ICEF), sul metodo di lavoro adottato, sulle risorse utilizzate, su alcuni obiettivi che sembrano raggiunti.

In tal modo sarà possibile entrare di più nell'anima e nelle idealità ispiratrici dell'iniziativa. Sarà anche compresa e probabilmente giustificata qualche scheggia di sentimento e di ricordo personale dell'Autore del Rapporto.

1. La primitiva associazione privata costituita in Roma con atto notarile nel 1988 tra un gruppo di cittadini, con la presidenza del giudice della Corte Suprema di Cassazione Amedeo Postiglione, aveva soltanto il merito di essere intitolata «Tribunale Internazionale dell' Ambiente».

Per evitare che questa iniziativa privata si aggiungesse soltanto al numero delle associazioni di protezione dell'ambiente già esistenti in Italia, con evidente sproporzione tra fine e mezzi disponibili, appariva necessario allargare il Comitato Promotore e, soprattutto, appoggiare in qualche modo la nuova problematica al prestigio di Istituzioni esistenti, come l'Accademia Nazionale dei Lincei e la Corte Suprema di Cassazione, nonché ricercare le risorse economiche per organizzare una prima Conferenza Internazionale sul tema nella dimensione mondiale.

Solo successivamente, prima della Conferenza ONU di Rio de Janeiro, fu creata in Roma con distinto atto notarile nella primavera del 1992, l'ICEF (International Court of the Environment Foundation), sicché il Progetto poté essere sostenuto da due organismi privati, uno a base associativa, l'altro in quanto Fondazione.

La formula organizzativa adottata è stata non rigida ma duttile, non chiusa ma aperta, fondata esclusivamente sul volontariato personale e diretto del maggior numero possibile di persone interessate al Progetto e, più in generale, alla protezione ambientale nella dimensione mondiale

(considerata a torto residuale e marginale rispetto alle emergenze di tipo locale o nazionale).

Questa formula organizzativa aperta, pratica, tutta incentrata su obiettivi grandi ma concreti in prospettiva, ha comportato un lavoro continuo e molto duro, ma nel complesso, ha consentito di raggiungere qualche obiettivo.

2. Il metodo di lavoro adottato, come in parte si è accennato, è quello tipico delle ONG (Organizzazioni non governative), che senza fini di lucro impegnano, senza compenso, le energie personali delle persone interessate.

Dietro il Progetto di una Corte Internazionale dell'Ambiente (inquadrata in un modello diverso di gestione dell'ambiente in sede mondiale con elementi irrinunciabili di sovranazionalità e di accesso alle persone) non vi è mai stato alcun condizionamento di parte (economico o politico), ma solo il tentativo promozionale libero di persone impegnate per il bene dell'ambiente.

L'impegno diretto di persone della società civile intorno a valori comuni, la ricerca del dialogo con tutte le componenti sociali (e non solo con alcune, come i giudici o i politici), il carattere propositivo concreto del Progetto, la continuità del lavoro svolto, hanno prodotto come conseguenza la rilevanza pubblica dell'iniziativa in Italia ed in altri Paesi. L'Associazione prima, il Comitato Promotore e l'ICEF hanno sempre avuto **una caratteristica fondamentale: parlare all'uomo comune, verificare la sua reazione, spiegare i motivi del Progetto** (economici, sociali, culturali, etico-religiosi e non solo politici e giuridico-istituzionali) e **lasciar maturare una coscienza sulla problematica**, senza pretesa di voler anticipare o sostituire le scelte dei Governi e delle Istituzioni esistenti.

Proprio per queste caratteristiche l'iniziativa promozionale si è diffusa in molti Paesi con adattamento alla situazione esistente, ma sempre con chiarezza sugli obiettivi comuni da raggiungere.

3. Le risorse economiche utilizzate sono state molto scarse e strettamente finalizzate all'attività promozionale.

I soggetti economici privati e gli enti pubblici trovano giustamente difficile finanziare una associazione privata in quanto tale e perfino entrare a far parte di una Fondazione, allorché la finalità — pur importante — sia troppo generale ed appaia non definita in un tempo breve.

Di qui la scelta dello strumento delle Conferenze ambientali generali, localizzate in città storiche diverse, miranti a favorire il reperimento di risorse finalizzate ad una singola iniziativa, ritenuta utile anche a fine di immagine degli sponsors e organismi promotori.

Così la prima Conferenza di Roma 21-24 aprile 1989 poté giovare del contributo indiretto dell'ENI (Ente Nazionale Idrocarburi), attraverso la messa a disposizione (a favore degli esperti provenienti da 30 Paesi) di una Villa in Castelgandolfo, già di proprietà dell'ente, utilizzata per corsi di formazione. Risparmiare i servizi di ospitalità e vitto era molto importante.

Altro aiuto, di minor rilievo, venne in quella occasione dall'ALITALIA (con alcuni biglietti gratuiti), dell'Accademia Nazionale dei Lincei (che offrì gratuitamente la sua sede prestigiosa per l'inaugurazione) e del Centro di Documentazione della Corte Suprema di Cassazione (per la segreteria scientifica e la documentazione).

Questo metodo aveva l'inconveniente di dover affrontare di nuovo un lavoro non facile di ricerca di risorse e consenso per nuove iniziative, ma non vi era alternativa.

Sembrò saggio provare con Firenze (Comune, Provincia e Regione) per la 2ª Conferenza internazionale 10-12 maggio 1991. La scelta fu felice per la sensibilità civile e politica delle amministrazioni interessate, che ritennero il Progetto di Corte Internazionale dell'Ambiente degno di essere sostenuto con atti ufficiali. L'impegno di enti locali aveva il vantaggio di un coinvolgimento «politico», nel senso di assicurare una certa ufficialità di istituzioni non solo giuridiche (come la Corte Suprema di Cassazione presente anche in questa circostanza, insieme con l'autorevole Corte Costituzionale), ma anche politico-amministrativo. La stampa, infatti, registrò l'evento con notevole enfasi ed il Progetto acquistò una indiscussa rilevanza pubblica.

Analogamente è avvenuto con la Conferenza di Roma, Campidoglio, del 5 marzo 1992 (che ha comportato un onere economico modesto) e, più recentemente, con la Conferenza di Venezia del giugno 1994.

Quest'ultima iniziativa ha registrato non solo l'impegno politico, ma anche economico del Comune di Venezia, della Provincia di Venezia e della Regione Veneto. È importante sottolineare che tale impegno è stato assunto alla unanimità da parte di tutti i Partiti politici, con atti ufficiali (addirittura con legge regionale per la Regione Veneto). La gestione delle risorse è stata effettuata direttamente da tali enti, mentre l'ICEF ed il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) hanno potuto integrare per alcuni servizi.

In conclusione si può dire che l'ICEF ha promosso iniziative, contando sulla loro bontà intrinseca e sul lavoro volontario e non su contributi anticipati sicuri di enti pubblici o privati.

Allo stato attuale il problema economico legato alla promozione può essere meglio affrontato con comitati di promozione autonomi nei singoli Paesi. Per amore di verità e senza alcun rilievo critico, deve dirsi che il Governo Italiano non ha mai finanziato le iniziative ICEF (compresa la partecipazione alla Conferenza di Rio del giugno 92).

4. Alcuni obiettivi sembrano essere stati raggiunti. **Il primo obiettivo** è stato quello di richiamare l'attenzione sulla necessità ed urgenza di un nuovo modello di protezione dell'ambiente in sede mondiale (amministrativo e giurisdizionale) con una base giuridica assicurata da una Convenzione o Patto Generale tra Stati, implicante indipendenza e natura obbligatoria anche per gli Stati delle decisioni delle nuove Autorità mondiali (Agenzia e Corte Internazionale dell'Ambiente).

La problematica è stata posta a tutti i livelli e gli Stati e le Organizzazioni internazionali esistenti non potranno esimersi dal dovere di prendere posizione, senza nascondersi dietro tatticismi o giochi di parole.

L'ICEF ha potuto verificare che l'attuale modello orizzontale (Stati e ONU) non è sufficiente ad affrontare problemi globali, che esigono in sede mondiale non soltanto un coordinamento delle politiche nazionali, ma anche una specifica, autonoma e sovraordinata politica della Comunità Mondiale come tale (in quanto Autorità sovraordinata con potere di impulso e di decisione anche per gli Stati non consenzienti).

Il secondo obiettivo è stato quello di operare ad un livello metodologico più elevato delle ordinarie ONG, legate troppo alle emergenze locali e nazionali, per toccare con proposte chiare e concrete il nodo strutturale della inefficienza di protezione istituzionale della protezione ambientale: la volontà politica dei Paesi più ricchi e sviluppati di non mettere in discussione il modello attuale di sviluppo socio-economico inquinante e non equo nella utilizzazione delle risorse.

Ritiene l'ICEF che non è solo l'inquinamento in sede mondiale a dover essere prevenuto e sanzionato, ma deve essere affrontato soprattutto la obiettiva e grave ingiustizia nella utilizzazione delle risorse del Pianeta, (considerato come ecosistema equilibrato per la vita di tutti). Questa filosofia, depurata da aspetti ideologici, deve poter trovare un sbocco positivo e pacifico in nuove Istituzioni e non nella violenza.

Queste nuove Istituzioni sono, dunque, necessarie non solo per ragioni funzionali ma di **garanzia di un diverso ordine mondiale più equo e più giusto**.

Il terzo obiettivo è stato quello di sensibilizzare i Governi partendo dal basso e valorizzando soprattutto il ruolo della cultura e della scienza. Non è senza significato che l'ICEF abbia sempre cercato il sostegno della Corte Suprema di Cassazione Italiana e della Corte Costituzionale, in quanto tali istituzioni possono offrire un patrimonio di saggezza in relazione ad un valore emergente come l'ambiente, che ha spinto (non solo in Italia) le istituzioni giurisdizionali ad un ruolo pretorio di innovazione giurisdizionale per meglio rispondere alla domanda nuova ambientale.

È stato certo un obiettivo significativo quello della costituzione presso la Corte Suprema di Cassazione italiana con decreto ufficiale in data 24.9.1991, della Segreteria Scientifica per la Corte Internazionale dell'Ambiente.

Trattasi di un evento emblematico di come siano sensibili le Corti esistenti alla evoluzione teorico-pratica del nascente diritto ambientale, per sua natura integrato ai vari livelli (nazionale, comunitario ed internazionale).

Infatti esistono già come fiumi convergenti verso una destinazione unitaria, filoni omogenei di giurisprudenza delle Corti dei vari Paesi, che anticipano la formazione di una giurisprudenza comune ad opera di una Autorità Giurisdizionale Internazionale (che dovrà occuparsi degli aspetti solamente sovranazionali).

Pure significativo è stato l'obiettivo del **sostegno di alcune prestigiose città storiche italiane come Roma, Firenze e Venezia**, sede di Conferenze internazionali, in quanto niente più della cultura ha un valore comunicativo universale (a parte la considerazione che la proposta Corte internazionale dell'Ambiente non può ignorare i beni culturali a valenza universale secondo alcune Convenzioni già sottoscritte).

Ma l'obiettivo forse più importante è stato quello della **disseminazione del Progetto nei vari Paesi** con due modalità: partecipazione a Conferenze organizzate da altre ONG; costituzione di autonomi comitati promotori sul modello dell'ICEF. Incontri vi sono stati in Canada, Stati Uniti, Messico, Costa Rica, Brasile, Argentina, Giappone, Zimbabwe, Spagna, Portogallo, Francia, Inghilterra, Germania, Austria, Svizzera, mentre comitati promotori sono già sorti in alcuni di tali Paesi, con proprie iniziative.

Infine va segnalato che gli obiettivi dell'ICEF sono rimasti gli stessi fissati con chiarezza nella Conferenza di Roma dell'aprile 1989. La

permanenza degli stessi obiettivi esprime serietà, se tali obiettivi sono considerati davvero irrinunciabili e fondamentali.

Non si devono confondere le difficoltà economiche e politiche, pur reali e rilevanti, con gli obiettivi proposti, in quanto anche questi ultimi sono reali ed ancora più rilevanti e devono essere conseguiti.

Anzi capita di constatare come si enfatizzi come esclusivamente reale, pratico ed importante, ciò che è solo contingente e secondario in una visione a medio e lungo periodo.

Forse che il danno ambientale in sede mondiale non è una realtà, come tanti accidenti gravi in mare e sulla terra ferma hanno evidenziato drammaticamente? Fatti come Seveso 1976, Amoco Cadiz 1978, Chernobil 1986, Sandoz 1988, Exxon Valdez 1989, Haven 1991, Bophal 1984, danni nel Golfo Persico e numerosi altri sono rimasti sostanzialmente impuniti (o solo una parte marginale del danno alle vittime è stato risarcito).

Forse che il rischio nucleare, minaccia spaventosa all'ecosistema terrestre, è definitivamente scomparso?

Gli arsenali di USA, Russia, Inghilterra e Francia non sono stati smantellati totalmente, mentre la minaccia degli sviluppi del nucleare a fini militari nei Paesi del Terzo Mondo (Cina, India, Iran, Irak, Pakistan, Corea del Nord) non possono essere sottovalutati.

Un concetto nuovo di sicurezza legato alla sopravvivenza della vita comune sulla Terra non potrebbe più utilmente costituire la nuova regola da affidare ad una Autorità Mondiale?

Forse che il danno da inquinamento transfrontaliero non è già una realtà grave che può essere inquadrata nella responsabilità per «crimine ecologico internazionale» (come sosteneva il Prof. Roberto Ago, giudice della Corte di Giustizia dell'Aia alla Conferenza di Roma dell'aprile 1989), almeno nei casi più gravi (distruzione di intere foreste per le piogge acide, acidificazioni di laghi)? E dov'è la prevenzione e dove la sanzione?

Le manipolazioni genetiche non sono forse già fatti concreti e gravi? Dove è la prevenzione secondo regole internazionali comuni e dove è la sanzione?

Le produzioni chimiche obsolete, il commercio dei rifiuti pericolosi, i pericoli spaventosi di guerra batteriologica e chimica anche per l'azione di stati irresponsabili e di gruppi terroristici non sono forse una realtà?

La politica energetica globale è forse un esempio di equità e giustizia?

Il commercio internazionale giustamente libero è anche compatibile con regole ambientali eque? Porre standards di consumo per alcune risorse è proponibile a certe condizioni?

È reale o non il pericolo di uno sconvolgimento degli equilibri delicatissimi del clima sul Pianeta e non è saggio pensare già oggi ad un Internationales Klima Tribunal (come proposto da alcuni ONG ed organismi della Germania durante la Conferenza di Berlino?)

E gli oceani, dopo l'entrata in vigore della Convenzione di Montego Bey, non hanno già un Tribunale Internazionale del mare?

Come raccordare questi sforzi settoriali di «effettività» del diritto internazionale dell'ambiente (clima, mare, ecc.) verso un modello comune?

Soprattutto è realistico tenere fuori dalla cosiddetta grande politica degli Stati e delle organizzazioni internazionali esistenti una realtà decisiva per la protezione ambientale, come la «risorsa» umana (per gli aspetti decisivi della informazione, partecipazione ed accesso) e degli apporti della scienza indipendente (non sottomessa ai potentati economici e politici)?

L'allarme botanico è stato lanciato da valorosi studiosi e centri di ricerca, ma non trova un ascolto adeguato (a parte la sensibilità della FAO). In questa prospettiva realistica deve porsi il problema di trovare per problemi mondiali soluzioni di eguale livello, ossia mondiali.

Ritornando al lavoro svolto dall'ICEF si è già osservato quanto sia stato necessario riproporre il Progetto con continuità, nonostante il muro di incomprensione e di scetticismo di molti.

I momenti di soddisfazione sono legati al successo delle iniziative pubbliche svolte: la Conferenza di Roma dell'aprile 1989 nella sede dell'Accademia dei Lincei, particolarmente ambita per il prestigio scientifico nazionale di quella Istituzione; il lancio ufficiale della Campagna il 12 ottobre 1990 presso la Corte Suprema di Cassazione in una sala del Centro di documentazione gremita di persone; l'inaugurazione solenne in Palazzo Vecchio, Firenze, il 10 maggio 1991, della 2ª Conferenza Internazionale con una sorta di emozione e momentanea rassicurazione al suono delle trombe rinascimentali; il clima creatosi in Campidoglio, Roma, il 5 marzo 1992 in occasione della presentazione del Progetto a molti Ambasciatori e addetti di ambasciate presenti; la Conferenza di Venezia del giugno 1994, costata due anni di intensa preparazione avviata al successo per la presenza di 300 esperti dei vari continenti e di intere delegazioni di diversi Paesi (Giappone, Cina, Argentina, ecc.).

A questi momenti di progresso dell'idea faveva sempre riscontro la sensazione di dover cominciare da capo.

Il Convegno di Rio del giugno 92, organizzato dall'ONU, fu preso molto sul serio dall'ICEF, che fu presente con una numerosa delegazione. Il volumetto «The global village without regulations», nel quale erano

spiegate le ragioni giustificatrici del Progetto di Corte Internazionale dell'Ambiente ed era perfino enunciato un fac-simile di Convenzione tipo con linguaggio accessibile al pubblico, fu distribuito in migliaia di copie alle ONG ed ai Governi.

Certamente fu positivo il meeting con la delegazione giapponese (National Bar Association) sul tema comune della Corte Internazionale dell'Ambiente, ma la delusione fu grande per il modo di preparazione e gestione della Conferenza ONU e per i suoi ben modesti risultati.

Un **conformismo generale**, che aveva contagiato anche molte ONG, portava a differire ogni attenzione sui nodi istituzionali decisivi dell'ambiente in sede mondiale. Basti pensare che le ONG ed i Governi furono posti a 35 Km di distanza e non vi fu nessun momento comune di reale dialettica democratica.

Dopo Rio De Janeiro, venne, però, una sorpresa positiva dallo Studio della CEE del giugno 93 sulla problematica posta dall'ICEF: era un segnale di attenzione, che merita di essere proseguito. Sarebbe un omaggio anche alla memoria di Alexander Langer, parlamentare europeo, recentemente scomparso (membro importante dell'ICEF), resosi promotore di apposita risoluzione a favore della Corte Internazionale dell'Ambiente. A lui va l'affettuoso ricordo di quanti l'hanno conosciuto ed apprezzato per la Sua intelligenza, generosità ed instancabile passione ambientale.

In vista del 50° anniversario delle Nazioni Unite si spera che i problemi istituzionali dell'ambiente ricevano una adeguata attenzione e che il «muro» della indisponibilità dei Governi possa essere in qualche modo superato.

Intanto, prima di concludere, va salutata con favore la iniziativa di Ramon Ojeda Mestre del Messico e di Demetrio Loperena Rota della Spagna per la istituzione di una Corte Ambientale Internazionale di Conciliazione e Arbitrato, secondo il modello presentato prima alla Conferenza ICEF di Venezia nel giugno 1994 e poi in due Convegni in Messico nel novembre 1994 ed in San Sebastian nel luglio 1995. Trattasi di iniziativa complementare e preliminare in vista di una vera giurisdizione internazionale per l'ambiente.

Eguale apprezzabile è la costituzione di una Sezione Specializzata per l'Ambiente presso la Corte di Giustizia de l'Aia.

Sono certamente da condividere gli sforzi di Jans Jonkman, Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato de l'Aia, per dare a questa istituzione un ruolo anche ambientale (in tal senso il Dr. Jonkman ha concluso nella Conferenza di Venezia del 1994).

Molto significativa è stata la Manifestazione presso la Casa della Cultura in Berlino il 2 aprile 1995, a favore di un Internationales Klima Tribunal (su iniziativa di Eurosolar, presieduta dal Herman Scheer, con la partecipazione di Alfred Rest, professore di diritto internazionale dell'Università di Colonia, di Hans Jonkman, della Corte Permanente di Arbitrato de l'Aia e dell'ICEF).

Sia consentito ricordare, infine, il recente Forum del maggio 1995 tenuto su iniziativa di donne appartenenti al Forum sociale ICEF ed alla Associazione Pianeta Donna (Pinuccia Montanari, Jutta Steigerwald, Doriana Giglioli, Deidre Exell Pirro) che ha riproposto con forza l'idea della Corte Internazionale dell'Ambiente come esigenza necessaria e urgente di giustizia ecologica per i casi più gravi di disastro ambientale (e sociale!) nel mondo: Bhopal, Chernobyl, Exxon Valdez, ecc.

Ascoltare Mira Shiva, Vandana Shiva, Indira Jaising, Rosalia Bertell, Roxana Salazar, Esperanza Martinez, Eslisabeth Lindgreen ed altre è stata una vera emozione, perché hanno parlato con il linguaggio concreto e la particolare sensibilità di chi ha vissuto i casi descritti.

Il messaggio è sempre quello: non si può più tollerare l'ingiustizia del danno ambientale, quando assume le dimensioni sociali di danno alle persone ed alle comunità più esposte, perché più indifese.

Ma si deve dire di più: il danno ambientale è sempre illegittimo ed ingiusto e va prevenuto e riparato a tutti i livelli (anche quello internazionale) prima che diventi incontrollabile ed irreversibile.

Le idee importanti, come il Progetto di una Corte Internazionale dell'Ambiente, sono anche difficili. I tempi della politica non sono in sintonia con l'ambiente.

Tuttavia non resta che l'impegno nella società civile, l'offerta rinnovata di collaborazione con i Governi e le Organizzazioni Internazionali esistenti, (in primo luogo l'ONU), per il comune obiettivo di salvaguardare le ragioni fondamentali della vita e della speranza sul pianeta Terra.

Si ricorda come motivo di speranza, la commozione di molti, allorché a chiusura della Conferenza di Venezia, alcuni esponenti religiosi trovarono del tutto naturale aggiungere una preghiera a Dio del seguente tenore.

*«Lode a Dio il Signore dei Mondi,
il Clemente, il Misericordioso,
Re del Giorno del Giudizio.
A Te ci indirizziamo,
in Te cerchiamo rifugio.*

*Conducici sulla retta via,
la Via di coloro ai quali è la Tua grazia,
non di coloro sui quali è la tua collera,
nè di coloro che errano».*

Abd AL WAHID PALLAVICINI

*«A Te che non hai nome,
che ti sei rivelato come: Io sono,
il cui soffio ha dato inizio alla Madre Terra,
che non ci appartiene,
Grazie.
Accompagna il lavoro di questo nostro incontro,
rendilo fruttuoso con il soffio del tuo Spirito.
A Te che non appartieni a nessuno,
ma sei il Padre Nostro,
Grazie».*

PADRE ANGELO PANSA

Quadro riassuntivo

1. Convenzione internazionale sull'Ambiente

1.1 L'ICEF (International Court of the Environment Foundation) conferma la necessità ed urgenza di una Convenzione Internazionale quadro generale sull'ambiente.

Questa idea fu proposta nel 1° Congresso internazionale tenutosi a Roma, il 21-24 aprile 1989, dell'ICEF, sul tema: «Per un efficace diritto internazionale dell'ambiente e per la creazione di un Tribunale Internazionale dell'Ambiente presso l'ONU».

La stessa idea è stata avanzata dalla dichiarazione dell'Aia dei Capi di Stato di 24 Paesi sempre nel 1989.

La ragione politica e giuridica è evidente: nuove istituzioni ambientali internazionali non possono nascere senza una base giuridica certa di consenso degli Stati (almeno nella loro maggioranza) e degli altri soggetti di diritto internazionale.

È vero che la Carta delle Nazioni Unite non costituisce ostacolo alla creazione di una Corte Internazionale dell'Ambiente e di altri organi (come l'Agenzia Internazionale dell'Ambiente), come si ricava dall'art. 95, ma non si può ignorare l'opportunità di un nuovo strumento internazionale che colleghi strettamente, in modo organico, il problema dei principi giuridici con la loro concreta effettività.

1.2 *Preambolo od Introduzione*

In via generale la Convenzione Internazionale sull'Ambiente dovrebbe contenere anzitutto un Preambolo od una Introduzione.

Nel Preambolo od Introduzione possono essere richiamati alcuni dati di fatto sulla evoluzione dei principali fenomeni globali del Pianeta, nonché la Dichiarazione di Stoccolma del 16 giugno 1972, la Carta Mondiale della Natura del 28 ottobre 1982, la Dichiarazione di Rio de Janeiro del giugno 1992 e le Convenzioni sui principali settori ambientali (clima, biodiversità, mari, foreste, fascia di ozono, inquinamento

transfrontaliero, flora e fauna protetta, settore nucleare, rifiuti e produzioni pericolose, responsabilità civile, ecc.). Sarà opportuno sottolineare la «novità» del nuovo strumento generale, enfatizzando:

– lo sforzo per superare la *settorialità* della disciplina giuridica esistente;

– lo sforzo per integrare la disciplina giuridica, nel senso di una maggior *completezza*;

– l'esplicita affermazione della *natura giuridicamente obbligante* per gli Stati dei principi contenuti nella Convenzione quadro (e, quindi, il passaggio dal modello della Dichiarazione a quello della Convenzione);

– lo sforzo di *coerenza* (e quindi non contraddizione) dei principi tra loro e nel loro contenuto specifico, con un *giusto equilibrio di linguaggio* (chiaro, solenne, ma anche tecnicamente adeguato per quanto attiene all'oggetto, ai tempi e modi di adempimento ed alle sanzioni eventuali);

– *il pericolo di «riduzione»* rispetto alle acquisizioni della evoluzione in atto del diritto internazionale dell'ambiente (consuetudinario e convenzionale) e quindi quello di una *co-codificazione «rigida»*.

1.3 I principi

Occorre concentrare la Convenzione su alcuni punti prioritari:

a) il principio della *sostenibilità della vita sulla terra* e non quello dello «sviluppo sostenibile» che contiene elementi gravi di ambiguità;

b) il principio del *riconoscimento del diritto-dovere di ogni uomo all'ambiente* nella sua espansione universale orizzontale (ogni uomo oggi vivente sulla terra) e nella dimensione temporale (ogni uomo delle generazioni future).

Occorre evitare concezioni equivoche (diritto allo sviluppo) o riduttive (diritto allo ambiente sano) ed introdurre una concezione del diritto umano all'ambiente riferita alle esigenze di vita complessiva dell'ecosistema vivente terrestre in termini di «responsabilità personale e comune» per le reali sorti del Pianeta come concretamente in atto nella reale dinamica del danno ambientale e dell'uso equo delle risorse.

Occorre enunciare, dunque, che il diritto umano all'ambiente deve avere un contenuto giuridico comune a livello universale; l'informazione come diritto di ogni uomo; la partecipazione come diritto di ogni uomo; l'accesso come diritto di ogni uomo; il dovere di non danneggiare l'ambiente e di usare in modo equo e sobrio le risorse comuni.

c) il principio che la *Terra è un bene giuridico economico, sociale, culturale comune* a prescindere dal rapporto privato di proprietà e dal rapporto pubblico di sovranità degli Stati;

d) *il principio della sovranità* degli Stati sulle risorse del loro territorio come valore «positivo», purché la sovranità sia «aperta» e consenta la integrazione con altri ordinamenti giuridici sovraordinati (comunitario ed internazionale);

e) *il principio — irrinunciabile — della effettività*, cioè l'accettazione esplicita da parte degli Stati di Autorità Mondiali, che possano controllare e dichiarare con autorità il diritto internazionale dell'ambiente vigente, pur nel rispetto del principio di sussidiarietà (limitare la competenza internazionale delle nuove Autorità Mondiali, amministrative e giurisdizionali alle questioni davvero globali di importanza radicale per la sopravvivenza della vita, che richiedono già oggi una disciplina comune).

In conclusione la Convenzione in ordine ai principi sarebbe caratterizzata da una *filosofia più avanzata di protezione dell'ambiente* in sede mondiale. Più che inseguire un'opera di armonizzazione ed unificazione dei diversi strumenti esistenti, sembra saggio offrire pochi principi sui quali consentire successivamente un movimento di unificazione e razionalizzazione.

Forse è anche utile che la Convenzione quadro indichi le aree da coprire con nuove Convenzioni, impegnando i Governi a sottoscriverle in un tempo determinato.

1.4 *L'Organizzazione per l'attuazione dei principi*

Anche l'organizzazione internazionale per la protezione dell'Ambiente deve trovare la sua base giuridica nella nuova Convenzione.

Deve essere una organizzazione bilanciata: *una nuova Struttura Amministrativa e una nuova Struttura Giurisdizionale*.

2. **La Corte Internazionale dell'Ambiente**

2.1 L'ICEF ha proposto fin dall'aprile 1989 una Corte Internazionale dell'Ambiente, cioè un organo nuovo permanente di giurisdizione con competenza specifica per l'ambiente ed ha realizzato 4 Conferenze internazionali sul tema.

2.2 Non si tratta di un organo speciale, ma specializzato: quindi esso dovrà applicare i principi generali dell'ordinamento giuridico internazionale, compresi quelli dell'ambiente.

Non si può considerare il diritto internazionale dell'ambiente in modo separato dall'insieme dell'ordinamento complessivo, perché l'ambiente è uno dei grandi problemi umani intimamente connesso con l'economia, la sociologia, la politica, la cultura, ecc.

La specializzazione è, invece, necessaria per la complessità della materia ed il suo grande contenuto tecnico ed interdisciplinare.

2.3 Una Corte nuova deve poter rispondere con maggiore effettività all'esigenza pratica di applicazione del diritto internazionale dell'ambiente, considerata la forte accelerazione della crisi ecologica e la necessità ed urgenza di misure atte a prevenire i maggiori rischi globali e non solo a sanzionare ex post.

2.4 Una Corte nuova può subito assumere un ruolo di Forum Internazionale Dichiarativo (con autorità) del diritto ambientale internazionale vigente e di eventuali inadempimenti degli Stati agli obblighi da loro assunti.

Anche in mancanza, nella prima fase, delle sanzioni, si può attivare un processo concreto di verifica e controllo rispetto agli obblighi internazionali, aventi portata generale (erga omnes).

2.5 La stessa Corte deve rispondere a due requisiti fondamentali:

a) il diritto di accesso alle persone, alle ONG, ed in genere al corpo sociale e non solo agli Stati (in attuazione del diritto all'ambiente di ogni uomo);

b) il potere di dichiarare (ius dicere) il diritto con autorità, nel senso della sovraordinazione agli Stati (limitatamente agli spazi di competenza riconosciuti dalla Convenzione quadro).

2.6 Tutti gli altri problemi (collocazione in ambito ONU o all'esterno; struttura collaterale di supporto; procedimento; eventuale Task Force per ispezioni ed interventi urgenti; tipo di provvedimenti applicabili; tipo di sanzioni; nomina dei giudici e durata dell'incarico; possibilità di un ruolo anche di consulenza, conciliazione ed arbitrato; ecc.) sono importanti, ma non decisivi, rispetto ai due punti sottolineati in precedenza. Anzi la loro enfasi eccessiva può nascondere

la volontà di non affrontare il vero nodo politico-istituzionale da parte degli Stati.

La Corte deve proteggere l'ambiente non il potere degli Stati. **La Corte deve proteggere il diritto alla vita delle generazioni future, non costituire una ulteriore burocrazia internazionale inutile e costosa.**

2.7 Quando l'ICEF iniziò il suo lavoro di promozione della Corte Internazionale dell'Ambiente immaginava si potesse utilizzare il modello esistente ONU, con opportuni adattamenti.

Questa fiducia ora si è molto attenuata, considerata la crisi politico-istituzionale dell'ONU di fronte a gravi problemi e la sua sostanziale impotenza.

Se le forze autoconservative in ambito ONU continuano ad appoggiarsi alla inerzia ed alle ambiguità dei Governi, dovrà valutarsi realisticamente una nuova strada. Comunque la fiducia e speranza di un ruolo più incisivo dell'ONU non sono venute meno!

2.8 La Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja merita considerazione e rispetto. Va salutata con favore la creazione di una Sezione specializzata per l'Ambiente.

Se questa Corte realizza i due punti indicati come fondamentali (l'accesso sociale ed il potere di decidere erga omnes quale vero giudice e non semplice arbitro) si sarà realizzato un obiettivo molto importante e solo allora si potrà valutare (non ora in astratto) se è utile insistere o meno sulla necessità di una nuova Corte Internazionale dell'Ambiente, come organo autonomo.

2.9 L'ICEF ha molto divulgato l'idea di una Corte Internazionale dell'Ambiente in 6 anni di intenso lavoro in vari Paesi ed ha tratto la convinzione che l'idea è molto sentita e che oggi è proponibile per la sua attuazione.

L'obiettivo non è immediato, ma può essere fissato per inizio del 2000.

Alcune iniziative preliminari possono essere attuate prima sia per gli aspetti giuridici e scientifici, sia per un confronto preliminare non obbligante politicamente con i Governi e le Organizzazioni Internazionali esistenti.

L'ICEF offre la sua leale e sincera collaborazione agli organismi competenti delle Nazioni Unite ed ai Governi.

International Environmental Agency

L'ICEF ritiene sia preferibile, come già sostenuto fin dal 1989, istituire una International Environmental Agency.

È tuttavia importante definire le funzioni più adeguate per affrontare i problemi globali ambientali con una organizzazione generale permanente e specifica.

Le differenti denominazioni non sono di grande importanza: quello che conta è definire la base giuridica, il potere esercitato, le risorse economiche e tecniche disponibili, la effettiva capacità di predisporre programmi ed iniziative.

Le funzioni da svolgere riguardano:

- il controllo e monitoraggio (secondo criteri scientifici e con mezzi tecnici adeguati, nella sequenza spaziale e temporale, in modo da ottenere dati importanti, integrati, rappresentativi dello stato di salute della Terra e dei grandi ecosistemi);
- il controllo sulla attuazione degli obblighi degli Stati relativi alle Convenzioni ambientali;
- la elaborazione di un Rapporto ufficiale periodico;
- la determinazione di standard di accettabilità (sia per gli inquinamenti, sia per gli usi equilibrati delle risorse);
- ricerche scientifiche;
- iniziative di prevenzione ed ispezione nel caso di incidenti o disastri anche attraverso una *Task Force* (i cosiddetti berretti verdi);
- iniziative per la riparazione del danno ambientale;
- iniziative di gestione collettiva di aree fuori dalla giurisdizione degli Stati;
- piani pluriennali per l'ambiente (con indicazione di priorità, obiettivi, risorse, strumenti giuridici, tecnici, economici, educativi, formativi, etc.);
- gestione del *Fondo Internazionale per l'Ambiente*;
- controllo nei casi più importanti di opere di impatto ambientale transfrontaliero;
- potere di azione presso la Corte Internazionale per l'Ambiente nei casi di accertata responsabilità grave per danno ambientale tramite la *Polizia Ecologica Internazionale*.

Certamente le funzioni sopra indicate sono necessarie, ma richiedono un salto di qualità nel consenso degli Stati, cioè l'accettazione di una vera e propria Alta Autorità Ambientale sovranazionale (almeno per alcuni aspetti).

L'ipotesi più vicina alla proposta dell'ICEF è quella contenuta nella Dichiarazione dell'Aia di 24 Capi di Stati, che comprende tre organi (una Assemblea plenaria; un Consiglio Esecutivo; un Segretariato), ma questa proposta sembra presentare una maggiore difficoltà politica e una eccessiva articolazione burocratica (non si conoscono ulteriori dettagli).

L'Agenzia, invece, è un organo unico, più snello, tecnico, funzionale.

La base giuridica va ricercata non nell'attuale modello ONU, ma direttamente in una nuova Convenzione quadro degli Stati.

L'Agenzia non esclude un World Parliament, quale organo politico (la stessa Assemblea ONU, opportunamente rafforzata, potrebbe svolgere questo ruolo in apposite sessioni ambientali).

Troppo deboli sembrano, invece, le proposte relative ad un Ombudsmen e ad una Commissione Ambientale Mondiale, rispetto ai compiti generali indicati in precedenza.

Questi organismi di mediazione possono avere un ruolo di appoggio per la Corte Internazionale dell'Ambiente (nel senso di aiutare nella predisposizione della base informativa e costituire un opportuno filtro per i casi da sottoporre alla Corte).

Positivo è il giudizio su un eventuale Environmental Security Council, ma tale Istituzione non deve prevedere il diritto di veto secondo l'attuale modello del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, perché l'ambiente ha bisogno di aiuto positivo e collaborazione con pari dignità di tutti i popoli, senza posizioni di predominio di alcuni Stati.

Nell'ultimo periodo il Consiglio di Sicurezza dell'ONU non sembra avere ottenuto risultati positivi (Uganda, Somalia, Bosnia, compreso il Tribunale Internazionale per i crimini di guerra, che ubbidisce ad una logica residuale e sanzionatoria non applicabile ai grandi problemi globali dell'ambiente, che hanno invece bisogno di prevenzione e di sanzioni, ma con una Corte ordinaria, pacifica secondo le regole del diritto e dell'equità).

Lo Standing Committee on Environment and Development proposto dal World Resources Institute sembra inadeguato, essendo privo di una base giuridica autonoma rispetto all'attuale assetto ONU (Assemblea Generale e Consiglio di Sicurezza).

I compiti affidati a tale Organismo sono utili, ma limitati, soprattutto sono politicamente privi di forza rispetto ai Governi che non osservino

le obbligazioni assunte nell'Agenda 21 e nelle Convenzioni internazionali sull'ambiente.

Il Global Watch proposto dalla United Nations Association of the USA e il World Environment and Development Forum (proposto da MacNeil) presentano alcuni aspetti positivi, soprattutto per la considerazione degli aspetti scientifici interdisciplinari della sicurezza ambientale globale.

Inopportuno, per ragioni politiche, è creare un Ministerial Board di 25 governi, perché i problemi ambientali globali esigono un consenso nuovo del maggior numero di Governi ed una loro maggiore responsabilità.

Comunque anche questa proposta si muove a livello orizzontale nella attuale logica della pretesa impossibilità di superare la sovranità degli Stati.

Riflessioni sul pensiero di Aurelio Peccei (Club di Roma)

Riflessioni sul pensiero di Aurelio Peccei sull'allarme globale planetario in difesa della vita sulla Terra, rilancio del Club di Roma nell'ICEF per gli aspetti giuridico-istituzionali e creazione del Comitato ICEF di appoggio alla FAO per la riabilitazione del Pianeta. (Prof. Ugo Fraddosio).

«Allo stato attuale delle cose il coraggio dell'Utopia è l'unico modo di essere realisti». Quando Aurelio Peccei sintetizzò con questa frase, degna di Platone, l'inizio della più grande rivoluzione culturale della storia umana (che è poi il trionfo della nostra vera civiltà giudaico-cristiana fino ad oggi disattesa nella sostanza), nessuno ne intese, salvo i collaboratori, il profondo significato.

Oggi a distanza di anni coloro che si considerano ancora «pragmatici» e «realisti», secondo i paradigmi abituali dell'uomo, cominciano, loro malgrado, a dover constatare di essere nei fatti, fuori dalla realtà di questo pianeta e lontani dal concetto stesso di Sapienza e di essere loro i «sognatori» utopisti (della stoltezza). Nel lento risveglio del loro spirito reagiscono male, rimuovendo da sé la realtà e rimanendo abbarbicati tenacemente alla materia.

I moderni Icaro infatti mentre percepiscono l'inesorabile sciogliersi della cera sotto le ali del loro sogno, mano a mano che si trasforma nell'incubo dei nubifragi, di venti roventi, terremoti, alterazioni genetiche, disordini climatici, microbici, sociali, sempre più incontrollabili, calamità che di «naturale» hanno solo, all'origine, la stoltezza dell'uomo «moderno», guardano sgomenti e pieni di stupore crescente alla caduta (con tendenza di vero crollo) dei sistemi di difesa negli organismi vegetali (MORIA) e dei sistemi immunitari negli organismi animali (AIDS).

L'uomo moderno comincia a percepire l'inutilità della propria «rimozione» e della sua abituale tendenza infantile a rifugiarsi nel «sogno» di fronte ad una realtà che l'obbliga ad un continuo «risveglio», quindi tenta di distrarsi col più fittizio e stupido atteggiamento dello schema mentale di Caino: l'allarme bellico e la guerra.

Coscienti della necessità imperativa per l'uomo di compiere quella evoluzione di maturità insita nella propria capacità di «divenire» Sapiens (erroneamente purtroppo scambiata per qualità «aprioristica» dell'uomo), capacità che si realizza solo se, nel bivio del libero arbitrio, l'uomo sappia discernere ciò che è iniquo, effimero, vano da ciò che è giusto, saggio e duraturo, alcuni collaboratori di Aurelio Peccei, non membri «formali» del Club di Roma, ma membri «di fatto» nei cuori e nello spirito del Club di Roma, aderirono alla Task Force sul degrado della Biosfera promossa nel 1983 da Aurelio Peccei in Roma in seno all'AISI, di cui Peccei fu il primo Presidente, per promuovere la riflessione sull'allarme globale planetario ed il risveglio delle coscienze.

Nel 1983 si procedette alla formulazione di tale allarme in un testo sintetico seguendo i suggerimenti di Peccei. Tale testo doveva essere pronto per la prima occasione mondiale che mostrasse maturità di comprensione.

Alla morte di Peccei i membri di tale Task Force giurarono di continuarne l'opera, rifondando, con tale giuramento, con la forza del proprio spirito, il Club di Roma, onde impedirne il rischio di deviazione sempre presente nella storia umana, specie sul tema della difesa della Vita sulla TERRA!

Nel 1987 si profilava quell'occasione di Summit Mondiale prevista in anticipo da Aurelio Peccei, da lui considerata espressione di «tempi maturi» per presentare l'allarme globale planetario. La sua piccola Task Force, umile e sconosciuta avendo del Club di Roma solo lo spirito e non la «forma esteriore» trovò il «coraggio dell'utopia» e riformulò l'allarme globale in una lettera aperta indirizzata ai coniugi Gorbaciov ed ai coniugi Reagan, trasmessa ufficialmente ad essi per il tramite degli Ambasciatori dell'URSS e degli Usa a Roma, Lunkov e Rabb.

La lettera fu indirizzata ai coniugi e non ai Capi di Stato in quanto questione di difesa della vita dei nostri e dei loro stessi figli e nipoti.

Nota alle Nazioni Unite fu l'immediata risposta del Presidente Gorbaciov, che nel 1988, propose attraverso il proprio ministro degli Esteri Shewardnaze, l'International Environmental Security Council, «capable of taking effective decisions to ensure ecological security». L'URSS propose inoltre di abolire per il nuovo Consiglio di sicurezza il diritto di veto.

Purtroppo quello che Cartesio chiamò il «genio maligno» che conduce l'uomo all'errore recidivo, vide in quella illuminata proposta dell'URSS, che permetteva il passaggio dallo schema mentale di Caino a quello di Abele, l'evolversi di una tendenza che andava stroncata e forse fu anche per questo che le cose evolsero poi nel procurato crollo anticipato dell'URSS.

Oggi ci ritroviamo quindi come nel 1987 sotto il duplice incubo dell'annientamento nucleare (più incombente di allora) e dell'annientamento ambientale (più subdolo di allora), mentre l'uomo moderno distrae la propria mente dalla riflessione con l'allarme bellico ovunque e l'attenzione a fatti minori (piattaforme da «non affondare» ed «esperimenti da non fare» grazie alla mobilitazione di organizzazioni ambientaliste ricchissime di mezzi finanziari senza limiti) invece di concentrare le problematiche vitali come Aurelio Peccei incitava a fare e come Gorbaciov tentò vanamente di fare.

Il botanico Sandro Pignatti e l'agronomo tropicalista Ugo Fraddosio rispettivamente Presidente e coordinatore tecnico della Task Force sul degrado della Biosfera dell'AISI diedero vita nel 1989 al Gruppo di Villa Corsini, il Club di Roma II, delusi dal ritardo con cui il Club di Roma, morto il suo fondatore, sembrava promuovere la riflessione sui limiti della Scienza e sulla sostenibilità della Vita sulla Terra.

La riflessione giuridico ambientale nel Gruppo di Villa Corsini, fu affidata al membro Amedeo Postiglione già che nel 1988 aveva promosso e fondato il Comitato promotore per l'International Environmental Court di cui la Task Force AISI e il Gruppo di Villa Corsini furono, dall'inizio, membri e sostegno morale e scientifico. A tutte le iniziative dell'ICEF la Task Force dell'AISI ed il Gruppo di Villa Corsini parteciparono con spirito di critica costruttiva e sostegno, nella convinzione che l'umanità si trovi ormai sulla la soglia di quell'abisso, che Aurelio Peccei seppe ben annunciare al mondo nel 1969 nel suo testo di riflessione «Verso l'abisso», non letto con attenzione e rimosso.

Nel 1995 a seguito della Conferenza mondiale di Venezia, su iniziativa della Task Force AISI e del Gruppo di Villa Corsini, è sorta, in seno all'ICEF, il Comitato di appoggio alla FAO per la riabilitazione del ciclo naturale dell'Acqua e della Terra. Tale Comitato è stato creato nell'estremo tentativo di far riflettere coloro che sprecano le ultime energie dell'umanità in sterili e stupide guerre. La gravità dello stato di agonia del pianeta richiede la presa di coscienza che è tempo di mettere da parte i conflitti e dedicarsi tutti assieme al ripristino delle condizioni di vivibilità del pianeta prima che il collasso, ormai prossimo, degli ecosistemi travolga la civiltà dell'uomo e ne metta in pericolo la stessa sopravvivenza.

I dati parlano chiaro (vedi rapporti FAO del 1993 sullo stato dei suoli e sullo stato delle Foreste ed allarme botanico presentato a Tokyo dal Professor Sandro Pignatti, al vertice Botanico mondiale del 1993. (Allegati abstracts Pignatti e Fraddosio).

For a global botanical warning

Sandro Pignatti

President of the International Association for Vegetation Science, Member of the Accademy Lincei, President of the A.I.S.I. task force on biosphere degradation, President of Villa Corsini Group

During the UN Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro in 1992 the participants agreed on a Declaration of principles dealing with climate changes and the conservation of forests and biodiversity. These problems are strictly interconnected, because forests are the most complex of the existing ecosystems, they influence carbon dioxide balance in the atmosphere and consequently the global climate, moreover in the tropical forests most of the biodiversity of the Earth is concentrated.

Indeed, the general agreement on the Declaration had only scarce consequences which were mainly limited to the industrialized countries of the temperate belt. In the Tropics erosion of the forest surface is steadily progressing, as a consequence of population growth, of the worldwide economical crisis, of pollution and other factors.

National Governments are hardly in a position to find effective solutions for these problems, because they are mostly acting in defence of particular interests; in addition, national governments are in general responsible for areas of limited extension and not homogeneous from the ecological point of view.

Dominated by the need of profit, world economy considers forest conservation as being devoid of any value and contributes to destruction.

I proposed that the past International Botanical Congress, meeting in Tokyo in August 1993, pronounce a severe Global Botanical Warning on the decay of forests and natural vegetation, basis for all forms of life, and invite the international community to consider forest conservation as a necessary condition for human survival. All botanists are asked to divulge the Global Botanical Warning in their countries, to promote discussions on this subject in order to awaken consciousness on the consequences of forest decay, and to act at any level (teaching, consulting, research) in order that forest heritage may be preserved and increased.

Eveil des consciences et alarme sur la mort du regne vegetal

Fraddosio Ugo

Ancien FAO Senior adviser, membre du Comité promoteur de la Court International pour l'Environnement. Membre de l'AIISI et du gruppo di Villa Corsini

En 1993 trois événements de grande importance pour l'Humanité ont manqué de retenir l'attention des mass-media.

Il s'agit du rapport de la FAO présenté le 13 juillet 1993 à Washington sur l'Etat des sols agricoles de la planète, du rapport FAO sur l'Etat des forets tropicales présenté à Rome au mois d'Aout 1993, et enfin du Sommet botanique de Tokio (Aout 1993).

Dans le premier rapport la FAO nous rappelle que la formation naturelle des sols cultivables requiert — pour une couche de 30 cm de 3000 à 12000 années, tandis-que l'homme contemporain détruit la fertilité des sols à un rythme vertigineux, au point que au cours des 50 derniers années une surface équivalente à celle de l'Europe occidentale (300 millions d'hectares) a perdu sa fertilité, et 900 millions d'hectares ont été sérieusement affectés.

Le rapport FAO sur les forets, de son coté, nous rappelle que entre 1981 et 1990 l'humanité a détruit environ 150 million d'hectares de forets, tropicales et subtropicales, avec toutes les conséquences négatives sur la bio-diversité et sur le Climat de la Planète; le Sommet botanique de Tokio nous fait réfléchir sur le fait que, à coté de la «destruction physique» dans l'hémisphère Sud, est entrain de se produire dans le Nord une destruction encore plus grave, d'origine chimique, qui a atteint des niveaux de véritable collapsus du système de régulation des équilibres physiologiques végétaux, assimilable au système immunitaire des animaux, la santé desquels en dépend très étroitement. Il s'agit de la «moira» des végétaux.

Sur la base de ces documents, on propose de lancer, à partir de Venise, un appel au Secrétaire général des Nations Unies pour qu'il demande à tous les gouvernements et peuples de mettre de coté les conflits

pour s'unir dans une lutte contre la désertification et la pollution, à travers une grande action de Réhabilitation environnementale de la terre susceptible de résoudre, entre autres, les graves problèmes occupatoires (relance de la ruralité).

La terre ne peut plus être considérée un «Village Global» seulement pour les intérêts économiques et commerciaux tandis que pour la santé, le climat et l'environnement un ensemble de États «souverains et indépendants» chacun avec ses propres lois.

The European Environmental Tribunal*

What is the European Environmental Tribunal?

The European Environmental Tribunal (EET) is a non profit organisation registered in 1994 under Belgian law in Brussels and composed of citizens of numerous countries concerned about the state of the environment. It is an independent forum created to deal with infringements of international environmental law as laid down by international treaties and to examine questions of civil liability for damages inflicted to the environment in a rigorous but informal manner. Evidently, EET is not addressing penal issues and its verdicts will not be legally binding, but they will be of moral and symbolic value.

Why an informal tribunal and not a real one?

Undoubtedly, a real tribunal would be most appropriate to deal with breaches of international environmental law in Europe. Unfortunately, neither the national courts nor the international tribunals in Europe have competence to deal with environmental infringement unless the case is introduced by a physical or legal person who has suffered damage by this violation of the law.

The natural and urban environment, and its wildlife and resources belong to society's common heritage, but they do not themselves possess a legal personality and cannot sue those who damage them. The same holds true of any person or organisation driven by the pure vocation of protection of the environment for the benefit of the whole society and not on the grounds of a proven individual damage.

The main purpose of the EET is to fill this gap and to offer the possibility to European citizens and environmental organisations to bring forward their complaints concerning infringements of international

* Documento presentato al Convegno di Bruxelles del 22-23 settembre 1995, dal titolo «Green Access to Justice», organizzato da EET (European Environmental Tribunal). L'ICEF ha partecipato.

environmental law with major consequences for the environmente which would normally be rejected by national and international European courts.

How will it function?

Independent judges will be chosen from eminent experts in various fields. They will be assisted by jury panel that will attempt to represent a cross-section of European society and opinion. Three judges will assist the procedure, and the jury panel will consist of nine persons, including a president.

Following the rules and traditions of other international tribunals, such as the Russell or the Water Tribunal, after public hearings debate and vote, the EET will publish its opinion in form of Recommendations and will advise the public and the governments as to the steps international enviromental legislation.

Legal basis

The tribunal will use as its legal base the European Union Treaties, and also other international Treaties and Conventions dealing with environmental matters, which European staes have signed and ratified. Examples are the Climate Change, Ozone Conventions, accords on toxic substances or wildlife protection. Even though it is states and their representative governments which are parties to these accords, they were entered into on behalf of the environmnet and citizens of these states.

Scope of the tribunal

The Tribunal's activities will be concerned with the European environment, both within the European Union and the broader Europea context.

Fhurther objectives

The ultimate goal of the EET is to prepare the ground for the installation of an official European Environmental Court with full judicial power, which will accept complaints introduced by environmentally concerned persons or organisations, independently of individual damage. The

role of the EET is to serve as an example for a new attitude towards a in active participation of the public in the legal protection of the natural and urban environment which, although the property of no-one, still forms part of our common heritage.

Financing

It is anticipated that the Tribunal and its activities will be financed by contributions from individuals and grants various institutions. Whatever its sources of financing, will maintain its independence and integrity, free from the control of any organizations or interests.

Bibliografia

- ABRAVANEL PHILIPPE, President de l'union international des Magistrats *L'Environnement et les droits de l'homme*, in IV International Conference *Towards the world Governing of the Environment*, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstract, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995, pag. 47.
- ADEDE, A.O., *The System for Settlement of Disputes Under the United Nations Convention on the law of the Sea*. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht 1987.
- ALLOT, E: *New Order for a New World*, in IV International Conference *Towards the World Governing fo the Environment*, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstract, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995.
- ANGELINI PIERO, Sottosegretario Ministero Ambiente - *Intervento introduttivo adesivo alla proposta di una Corte Internazionale dell'Ambiente*, alla International Scientific Conference, Florence, maggio 1991, ICEF, Tribunale Internazionale dell'Ambiente, a cura di Amedeo Postiglione, Editore Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1992, pag. 39.
- BÄCHLER GÜNTHER, *Welche Rolle spielt Ökologie als Ursache und Medium von (zukünftigen) Gewaltkonflikten im internationalen System?*, in: *Treiben Umweltprobleme in Gewaltkonflikte?*, Lokkumer Protokolle 21/94, Evangelische Akademie Loccum (Germany) 1995, p. 37.
- BAGHWATI, *Enviromental Disputes*, UNCED Research Paper m. 33, January, 1992.
- BATTAGLINI GIOVANNI, *Il tribunale Internazionale dell'Ambiente: una proposta conclusiva*, in IV International Conference *Towards the World Governing fo the Environment*, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstract, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995, pag. 145.
- BERRA ESTRADA PIGRETTI GRAZIELA, *Una proposta di Statuto per il Tribunale Internazionale dell'Ambiente*, in *Per il Tribunale Internazionale dello Ambiente*, a cura di Amedeo Postiglione, Editore Giuffrè, Milano, 1980, pagg. 59-67.
- BILDER, *The Settlimet of Disutes in the Field of the International Law of the Environment*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit International de la Haye*, 1975, I, pagg. 145-239.
- BILDERBEEK SIMONE, *The Role of the International Court of Justice in Global Environmental Problems*, in: Postiglione Amedeo (Ed.): *Tribunale Internazionale dell'Ambiente*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, Rome 1992, pp. 315-317.
- BIRNIE PATRICIA, *The Role of International Law in Solving Certain Environmental Conflicts*, in: Carroll, John E. (ed.): *International Environmental Diplomacy*. Cambridge University Press, Cambridge 1988.
- BOURGEOIS JERRY, *A World Authority for the Environment*, *The Federalist* (34) No. 3, EDIF, Pavia 1992, p. 230.
- BRANCACCIO ANTONIO, Presidente Corte Suprema di Cassazione Italiana - *Intervento introduttivo adesivo alla proposta di una Corte Internazionale dell'Ambiente alla International Scientific Conference*, Florence 10-12 maggio 1991, ICEF, Tribunale Internazionale dell'Ambiente, a cura di Amedeo Postiglione, Editore Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1992, pagg. 21-27.

- BRANCACCIO ANTONIO, Presidente Corte di Cassazione Italiana - *Intervento introduttivo*, in IV International Conference *Towards the World Governing of the Environment*, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstracts, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995, pagg. 6-8.
- BRYDE, *Umweltschutz durch allgemeines Volkerrecht?* in *Archiv des Volkerrechts*, Vol. 31, 1993, pag. 1 e segg.
- CACCIARI MASSIMO, Sindaco di Venezia - *Intervento introduttivo*, IV International Conference *Towards the World Governing of the Environment*, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstracts, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995, pag. 120.
- CAMERON JAMES, *The GATT and the Environment*, in: Sands, Philippe (Ed.): *Greening International Law*, Earthscan Publications Ltd., London 1993, pp. 280-308.
- CARO MARIA GRAZIELA, Instituto de Estudios e Investigaciones Ambientales (IEIA), Buenos Aires, in IV international Conference *Towards the World Governing of the Environment*, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstract, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995 pagg. 38-39.
- CORDINI GIOVANNI, *Environmental Resources cultural values and International dimension of Environmental Protection*, in IV International Conference *Towards the World Governing fo the Environment*, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstract, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995, pagg. 150-151.
- COURTEIX SIMONE, *Towards the legal recognition of a new method of proof for the defense of the Environment: Satallite Images*, in IV International Conference *Towards the world Governing of the Environment*, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstracts, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995, pag. 57.
- CUTRERA ACHILLE, Senatore della Repubblica Italiana - *Intervento introduttivo* adesivo alla proposta di una Corte Internazionale dello Ambiente, alla International Scientific Conference, Florence, 10-12 maggio 1991, ICEF, Tribunale Internazionale dell'Ambiente, a cura di Amedeo Postiglione, Editore Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1992, pagg. 33-38.
- DE VELASCO VALLEJO MANUEL DIEZ, Judge Court of Justice fo the European Communities - *The case-law of the Court fo Justice in the field of protection of the Environment*, in IV International Conference *Towards the World Governing of the Environment*, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstracts, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995, pag. 25.
- DEL DUCA PATRICK, *International Legal Institutions for sustainable Development*, in IV International Conference *Towards the World Governing fo the Environment*, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstract, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995, pagg. 155-158.
- Documento di studio CEE* - Lussemburgo 25 agosto 1993, Directorate General for Research, Directorate a Social Affairs and Environmental Protection Division the possibility of establishing an international Environmental Court Premises, opportunities and obstacles.
- DUPUY RENÉ-JEAN, *The Settlement of Disputes on the New Natural Resources*, Martin Nijhoff Publishers, The Hague 1983.
- EC, *The Possibility of Establishing an International Environmental Court* - Premises, Opportunities and Obstacles: The Position of the European Community and Initiatives it Might Adopt, European Commission, DGXII, IV/WIP /93 /03 /152, Luxembourg, 25 August 1993.
- Environmental Policy Centre Europe*, Progetto di Ricerca, su *Transnational Environmental Conflict Management*, del Department of Human Ecology of the Free University of Bruxelles (Martin Tampier, luglio 1995).
- FANELLI ONOFRIO, Corte Suprema di Cassazione Direttore Centro Elettronico di documentazione, - *Intervento introduttivo IV International Conference Towards The World Governing of the Environment*, Venice 2-5 June 1994.

- FRENCH HILARY, *After the Earth Summit: The Future of Environmental Governance*, Worldwatch Paper 107, Worldwatch Institute, Washington, March 1992.
- GALLO ETTORE, Presidente Corte Costituzionale Italiana - *Intervento introduttivo* adesivo alla proposta di una Corte Internazionale dell'Ambiente alla International Scientific Conference, Florence 10-12 maggio 1991, ICEF, Tribunale Internazionale dell'Ambiente a cura di Amedeo Postiglione, Editore Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1992, pagg. 17-20.
- GARAGUSO GIULIO C. E MARCHISIO SERGIO, *Rio 1992; Vertice per la Terra*, Editore Franco Angeli, Milano 1993, pag. 63 e seguenti e pag. 745 e segg., dove è riportato il testo della Proposta di alcuni Stati (*Pentagonale*: Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia, Ungheria, Italia e Jugoslavia) riguardante la prevenzione e risoluzione delle controversie ambientali in materia di ambiente (proposta non accolta alla Conferenza di Rio del 1992).
- GERIN GUIDO, *Diritti dell'Uomo e Ambiente*, in IV International Conference *Towards the World Governing fo the Environment*, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstract, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995, pagg. 000-000.
- GORE AL., *Earth in the Balance-Ecology and Human Spirit*, Houghton Mifflin Company, Boston 1992.
- Hague Declaration on the Environment*, March 11, 1989, 28 I.L.M. 1308 (1989).
- HOMER-DIXON THOMAS F., *Environmental Changes as Causes of Acute Conflict*, International Security, vol. 16, no. 2, pp. 76-116, Harvard College and MIT, Fall 1991.
- HOMER-DIXON T.F. - BOUTWELL J. - RATHJENS G.W., *Environmental Change and Violent Conflict* *Scientific American*, vol. 268, no. 2, pp. 38-45, 1993.
- ICEF, *The History of an Idea*, in: Postiglione, Amedeo (Ed.): *Tribunale Internazionale dell'Ambiente*, International Court of the Environment Foundation, Rome 1992, pp. 67-97.
- ICJ, *Yearbook 1993-1994 (No. 48)*, International Court of Justice, The Hague 1994.
- IUCN, *The Hague Recommendations on International Environmental Law*, Conference on International Environmental Law, The Hague Academy of International Law, The Hague, 16 August 1991.
- IUCN, *The Law of the Sea: Priorities and Responsibilities in Implementing the Convention*, The World Conservation Union, Gland (CH) 1995.
- IUCN, *International Covenant on Environment and Development*, Commission on Environmental Law of the World Conservation Union and International Council on Environmental Law, Bonn, Marc 1995.
- JENNINGS, *Need for Environmental Court?* in *Environmental Policy and Law*, 22.5.1992, pag. 312 e segg. (313).
- JONKMAN P.J., *Resolution of International Environmental Disputes: A Potential Role for the Permanent Court of Arbitration*, prepared for the IV International Conference *Towards the World Governing of the Environment*, Venice, 2-5 June 1994 - Jonkman is Secretary General of the PCA - Permanent Court Arbitration, L'Aia, Olanda.
- KIMBALL LEE A., *Forging International Agreement*, World Resources Institute, Washington 1992.
- KING-SCHNEIDER, *The First Global Revolution: A Report by the Council of the Club of Rome*, 1991, part. 1, in IV International Conference *Towards the World Governing fo the Environment*, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstract, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995.
- KISS ALEXANDRE, *Il diritto all'ambiente*, in *Ambiente, Economia e Diritto*, a cura di Amedeo Postiglione, pag. 51 e segg.
- KISS ALEXANDRE, *Le reglement des differents sur les nouvelles ressources naturelles*, Colloque la Haye, 18-10 novembre 1982, Martines Miglioff Publishers, 1983, pagg. 119-130.

- KOJIMA NOBUO, *The Institution of an international Court of the Environment; the Japanese point of view*, in IV International Conference Towards the World Governing fo the Environment, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstract, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995, pagg. 159-163.
- KOSKENNIEMI MARTTI, *Peaceful Settlement of Environmental Disputes*, Nordic Journal of International Law 60, 1991.
- KRÖNER RALPH, *Transnational Environmental Viability and insurance*, Graham and Trotman, 1992.
- LANGER ALEXANDER, Parlamento Europeo - *The European Parliament supports an International Environmental Court*, in IV International Conference Towards the world Governing of the Environment, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstracts, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995, Roma, pagg. 14-16.
- LIBISZEWSKI STEPHAN, *What in an Environmental Conflict?*, Environment and Conflict Project Occasional Paper Nr. 1, Center for Security Studies and Conflict, Research, Swiss Federal Institute of Technology, Zürich 1992.
- LOPERENA ROTA DEMETRIO, *The International Court of Environmental Arbitration and Conciliation*, presented in the IV International Conference Towards the World Governing of the Environment, Venice, 2-5 June 1994.
- LUCARELLI FRANCESCO, Università degli Studi di Napoli Federico II - *Diritto Internazionale dell'Ambiente e Teledetezione*, in IV International Conference Towards the World Governing of the Environment, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstracts, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995 pagg. 55-56.
- MACNEILL JIM - WINSEMIUS PIETER - YAKUSHIJ TAIZO, *Beyond Interdependence - The Meshing of the World's Economy and the Earth's Ecology*, Oxford University Press, New York 1991.
- MAGARINOS DE MELLO MATEO, *International Law and Environment*, in *Per il Tribunale Internazionale dell'Ambiente*, a cura di Amedeo Postiglione, Editore Giuffrè, Milano 1980 pag. 797 e segg.
- MARCHAND GUY, *Towards the Overcoming of Absolute National Sovereignty*, The Federalist (34) No. 3, EDIF, Pavia 1992, p. 233.
- MC AULIFFE CONOR, *La Chambre environmental au Sein ou la Court International de Justice*, in *Il Foro Italiano*, 1994.
- MC CALLION KENNETH F., *Establishing an international Standard for Environmental Damages, a preliminary Model*, in IV International Conference Towards the World Governing of the Environment, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstract, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995 pag. 114.
- MEJIA MARIA JORGE, vice President of the Pontifical Council for Justice and Peace, in IV International Conference Towards the World Governing of the Environment, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstract, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995, pagg. 19-22.
- MERRILLS J.G., *International Dipute Settlement* (Second Edition), Grotius Publications Limited, Cambridge 1991.
- MONTANARI PINUCCIA - STEIGERWALD JUTTA, *The Contribution of the civil Society*, in IV International Conference Towards the World Governing fo the Environment, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstract, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995, pagg. 229-231.
- MUNRO ROBERT D. - LAMMERS ROBERT G. (ed.), *Environmental Protection and Sustainable Development: Legal Principles and Recommendations Adopted by the Experts Group on Environmental Law of the World Commission on Environment and Development*, Graham & Trodman, London 1987.
- MYERS NORMAN N., *Population, Environment, and Conflict*, in: Environmental Conservation 1/87, Elsevier Sequoia, Lausanne 1987.

- MYERS NORMAN N., *Environmental Security - The Case of South Asia*, in: *International Environmental Affairs 2/1989*, University Press of New England, Hanover 1989.
- NELSON ARTHUR C., *Environmental crimes statutes in the United States: implication For International Court of the Environment*, in IV International Conference Towards the World Governing of the Environment, Venice 2-5 June 1994, and see Abstract, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995, pag. 115.
- NGO, *Draft Background Document to the Workshop on Institutional Change*, Peace Palace, The Hague 1992.
- NICHOLAS JAMES C., *Toward judicial solutions of International Environmental conflict*, in IV International Conference Towards the World Governing of the Environment, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstract, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995, pagg. 116-117.
- OJEDA MESTRE RAMON, *Comments an Information of Mexico about preparatory works for the International Court of the Environment*, in IV International Conference Towards the World Governing of the Environment, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstract, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995, pagg. 118-119.
- PAGANI MAURIZIO, Presidente Commissione Ambientale Senato della Repubblica Italiana - *Intervento introduttivo adesivo alla proposta di una Corte Internazionale dell'Ambiente*, alla International Scientific Conference, Florence, 10-12 maggio 1991, ICEF, Tribunale Internazionale dell'Ambiente, a cura di Amedeo Postiglione, Editore Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1992, pagg. 21-27.
- PALLEMAERTS MARC, *International Environmental Law - From Rio to Stockholm: Back to the Future?*, in: Sands Philippe (Ed.): *Greening International Law*, Earthscan, London 1993.
- PALMER SIR GEOFFREY, (former Prime Minister of New Zealand), *New Ways to Make Environmental Law*, in: *The American Journal of International Law*, Vol. 86, Washington 1992, pp. 259-283.
- PATINO POSSE MIGUEL, *La necessità di una Corte Internazionale per l'Ambiente*, in IV International Conference Toward the World Governing of the Environment, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstract published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995, pag. 120.
- PAVAN MARIO, *Ency - European Nature conservation year 1995*, in IV International Conference Towards the World Governing fo the Environment, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstract, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995, pagg. 273-274.
- PIGRETTI EDUARDO, *Diseco definitivo de un Tribunal Internacional del Ambiente*, in IV International Conference Towards the World Governing fo the Environment, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstract, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995, pagg. 123-124.
- PIGRETTI EDOARDO, *Introduzione alla Conferenza di Roma*, 21-24 aprile 1989, in *Per il Tribunale Internazionale dell'Ambiente*, a cura di Amedeo Postiglione, Giuffrè Editore, Milano, 1980, pag. 6.
- PIGRETTI EDOARDO, *L'Antartide: un antecedente del Tribunale Internazionale dell'Ambiente*, in *Per il Tribunale Internazionale dello Ambiente*, a cura di Amedeo Postiglione, Giuffrè Editore, Milano, 1980, pagg. 51-58.
- PIPERS ALAIN, *Détermination des Dispositions Civiles Applicables par une Jurisdiction International Compétente dans le Domaine de l'Environnement*, in: Postiglione Amedeo (Ed.): *Tribunale Internazionale dell'Ambiente*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, Rome 1992, pp. 143-152.
- POSTIGLIONE AMEDEO, *An International Court for the Environmetal Policy and Law CEPL*, 1993, pag. 73.
- POSTIGLIONE AMEDEO, *Il Tribunale Internazionale dell'Ambiente - Atti del Convegno di Firenze 2-5 maggio 1991*, Editore Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma.

- POSTIGLIONE AMEDEO, *Per la promozione di un efficace diritto internazionale dell'ambiente e di un Tribunale Internazionale dell'Ambiente presso l'ONU*, in *Per il Tribunale Internazionale dell'Ambiente*, a cura dello stesso autore, Giuffrè Milano, 1989, pagg. 15-36 e pagg. 515-535 (testo inglese).
- POSTIGLIONE AMEDEO, *Per un Tribunale Internazionale dell'Ambiente* - Atti del Convegno di Roma 21-24 aprile 1989, Editore Giuffrè, Milano.
- POSTIGLIONE AMEDEO, *The Global Village without Regulation*, Editore Giunti, Firenze, 1ª Edizione 1992; 2ª Edizione 1994.
- POSTIGLIONE AMEDEO, *Towards the World Governing of the Environment*, Roma 1995, a cura dell'ICEF.
- PRIMOSCH EDMUND G., *The spirit of Sustainable Development within autorithative decision making processes*, in IV International Conference *Towards the World Governing fo the Environment*, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstract, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995, pagg. 170-173.
- PRODI ROMANO, *Danno ambientale come danno economico in Ambiente, Economia e diritto*, a cura di Amedeo Postiglione, Maggioli Editore, pagg. 42-43.
- PRZEWOZNY BERNARD J., *The catholic churc and ecological Concern*, in IV International Conference *Towards the World Governing fo the Environment*, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstract, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995, pagg. 329-335.
- REST ALFRED, *New International Court of Justice for the Environment to Implement Environmental Responsibility/liability Law?*, in *Tribunale Internazionale dell'Ambiente*, a cura di Amedeo Postiglione, Editore Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, pagg. 247-258.
- REST ALFRED, *New Legal Instruments for Environmental Prevention, Control and Restoration in Public ational Law*, in *EPL*, 1993, pagg. 260-269.
- REST ALFRED, *The Need for an International Court for the Environment* - Underveloped legal Protection for the Individual in Transerational litigation, Working Draft - IV International Conference *Towards the World Governing of the Environment*, Cini Foundation, Venice, 2-5 giugno 1994.
- REY CARO ERNESTO, *Reflexiones sobre los medios y procedimientos para la soluction de Controversias en el derecho internacional del medio Ambiente*, in IV International Conference *Towards the World Governing fo the Environment*, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstract, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995, pagg. 182-185.
- RIPA DI MEANA CARLO, Commissario Ambiente CEE - *Intervento introduttivo adesivo dell'idea di una Corte Internazionale dell'Ambiente*, *intervento* alla Conferenza Scientifica Internazionale organizzata dall'ICEF, Florence, 10-12 Maggio 1991, pag. 9.
- SAND P.H., *New Approaches to Transnational Environmental Disputes*, International Environmental Affairs, vol. 3 (1991), University Press of New England, Hanover, pp. 193-206.
- SAND PETER H., *The Effectiveness of International Environmental Agreements*, The United Nations Conference on Environment and Development, Grotius Publications, Cambridge 1992.
- SANDS PHILIPPE, *Existing Arrangement for the Settlement of International Environmental Disputes* - Working Draft - IV International Conference *Towards the World Governing of the Environment* - Cini Foundation, Venice, 2-5 June 1994.
- SANDS PHILIPPE, *Enforcing Environmental Security*, in: Sands Philippe (Ed.): *Greening International Law*, Earthscan, London 1993.
- SANDS PHILIPPE, *Principle of International Environmental Law*, Manchester University Press in Autumn 1994.

- SCHMITZ MARC, *Les « conflits verts »: aperçu général sur la menace de l'an 2000*. Text to the map of environmental conflicts edited by Institut Européen de Recherche et d'Information sur la Paix et la Sécurité (GRIP), Brussels 1992.
- SCHRIJVER NICO, *Sovereignty over Natural Resources: Balancing Rights and Duties* in an Interdependent World, Cambridge University Press, Cambridge (forthcoming).
- Second International Water Tribunal*, Amsterdam, 17-21 febbraio 1992, IWT UTRECHT, Van Arkel (The case books ISBN, 6224-900-0).
- SERVI ALDO LUIS, *Hacia una era de limites?* in IV International Conference *Towards the World Governing fo the Environment*, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstract, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995, pagg. 129-131.
- SGROI VITTORIO, Primo Presidente Corte Suprema di Cassazione, Intervento introduttivo convegno ICEF. *Aspetti giuridico-istituzionali della difesa dell'ambiente in sede nazionale, comunitaria ed internazionale*, Roma, 28 giugno 1995.
- SIMMONDS KENNETH R - HILL BRIAN H.W., *The World Trade Organization - GATT to WTO*, Simmonds & Hill, London 1994.
- SINGH NAGENDRA, *The Environmental Law of War and the Future of Mankind*, in: Dupuy René-Jean (Ed.): *The Future of the International Law of the Environment*, Martin Nijhoff Publishers, The Hague 1985, p. 422.
- SOVIET EMBASSY, *Shewardnaze's Speech to the United Nations General Assembly (September 28, 1988)*, in: *New and Views from USSR*, Information Department, Washington 1988.
- SPITZ PIERRE, Director United Nations International Fund for Agricultural Development (IFAD) *From economics to a holistic understanding of the Environment from local initiatives to a global Authority*, in IV International Conference *Towards the World Governing of the Environment*, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstract, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995, pagg. 23-24.
- STEIN ROBERT E., *The Settlement of Environmental Disputes: Towards a System of Flexible Dispute Settlement*, Syracuse Journal of Intenational Law and Commerce 12 (1985), pp. 283-298.
- STEIN ROBERT E. - CORMICK GERALD W., *Elements of a United Nations Environment and Development Dispute Settlement Service*, presented for the consideration of the Preparatory Committee and the Secretariat of the UN Conference on Environment and Development, July 1991.
- Stockholm Initiative on Global Security and Governance*, Common Responsibility in the 1990's, Prime Minister's Office, Stockholm, April 22, 1991 (Note: The initiative stems from the 10th meeting of the Independent Commission on International Development Issues).
- STONE CHRISOPHER D., *Defending the Global Commons*, in: Sands Philippe (Ed.): *Greening International Law*. Earthscan, London 1993.
- STRONG MAURICE, *From Stockholm to Rio: A Journey Down a Generation*, an Earth Summit Publication, No. 1, 1992.
- SZASZ PAUL C., *Restructuring the International Organizational Framework*, in: Brown-Weiss E. (Ed.): *Environmental Change and International Law: New Challenges and Dimensions*, United Nations University Press, Tokyo 1992, p. 340.
- TAMAS ANDRAS, *Global Environmental Law Institution: Purposes and reality*, in IV International Conference *Towards the World Governing fo the Environment*, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstract, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995, pagg. 133-134.
- TAMPIER MICHEL, *The UN and Environmental Conflict*, in The «Human Ecology Program» Department of Pharmacy - Vrije Universiteit Brussel - Brussel, 1995.

- TANDGERB OLAF G., *New Environmental ethics/The Earth charter*, in IV International Conference *Towards the World Governing fo the Environment*, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstract, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995, pagg. 345-347.
- TIMBERLAKE L. - TINKER J., *Environement and Conflict*. Earthscan Briefing Document No. 40, International Institute for Environment and Development, London 1985.
- TIMOSHENKO ALEXANDRE S., *Ecological Security: Response to Global Challenges*, in: Brown-Weiss E. (Ed.): *Environmental Change and International Law: New Challenges and Dimensions*, United Nationas University Press, Tokyo 1992, p. 413.
- TINKER C., *Environmental Security in the United Nations: Not a Matter for the Security Council*. Tennessee Law Review 59(4), 1992, pp. 787-801.
- TROLLDALEN JON MARTIN, *International Environmental Conflict Resolution: The Role of the United Nations*, World Foundation for Environment and Development, Oslo 1992.
- UN, *Review of Further Developments in Fields with which the Sub-Commission has been Concerned: Human Rights and the Environment*, Economic and Social Council, E/CN.4/Sub.2/1994/9, 6 July 1994.
- UNGA, *Letter dated 26 March 1991 from the Head of the Delegation of Austria to the Preparatory Committee for the United Nations Conference on Environment and Development on its Second Session Addressed to the Secretary-General of the United Nations Conference on Environment and Development (Hexagonale Proposal)*, United Nations General Assembly, A/Conf.151/PC/WG.III/L.1, Geneva, 27 March 1991.
- UNGA, *Preparations for the United Nations Conference on Environment and Development on the Basis of General assembly Resolution 44/228 and Taking into Account other Relevant Assembly Resolutions - Institutional Proposal*, Report by the Secretary General of the Conference, United Nations General Assembly, A/CONF.151/PC/102, 13 December 1991.
- UNGA, *Draft Resolution IV: Institutional arrangements to follow up the United Nations Conference on Environment and Development*, General Assembly Resolution 47/191 of December 22, 1992.
- VAN ERMEN RAYMOND, Secretary General of the European Environmental Bureau - *Introductory Speech*, in IV International Conference *Towards the World Governing of the Environment*, Venice 2-5 June 1994, and see Abstract, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995, pagg. 26-27.
- VICTOR, *Pragmatic Approaches to Régime-Building for Complex International Problems*, in: Choukri (Ed.): *Global Accord - Environmental Challenges and International Responses*, MIT Press, Cambridge/Mass., London 1993.
- VOGLER JOHN, *Regimes and the Global Commons: Space, Atmosphere, and the Occans*, in: Mc Grew Anthony and Lewis Paul G. et al.: *Global Politics*, Poluty Press, Cambridge 1992.
- VUKAS BUDISLAV, *Settlement of Dipsutes under the UN Law of the Sea Convention and the Protection of the Marine Environment*, in: Postiglione Amedeo (Ed.): *Tribunale Internazionale dell'Ambiente* Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, Rome 1992, pp. 293-297.
- WAITE ANDREW, *Problems and Proposals Relating to the Doctrine of Sovereignty in International Environmental Law*, in: Postiglione Amedeo (Ed.): *Tribunale Internazionale dell'Ambiente*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, Rome 1992, pp. 263-268.
- WAITE ANDREW, *State Responsibility and International Environmental Law*, in IV International Conference *Towards the World Governing fo the Environment*, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstract, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995, pagg. 136-137.
- WCED, *Our Common Furure*. Oxford University Press, Oxford 1987.

WEED, *Functioning and Structure of the UN Commission on Sustainable Development*, World Economy, Ecology and Development Association, Bonn 1992.

World - Climate - Conference in Berlin, International Tribunal, 2 April 1995 - Berlin, Haus des Kulturen in der Welt Organization Eurosolar, President Hermann Scheer, Opening of a campaign for the establishment of an International Court for the Environment.

ZANDA LUIGI, Consorzio Venezia Nuova - *The International Environmental Court Foundation*, in IV International Conference *Towards the World Governing of the Environment*, Venice, 2-5 June 1994, and see Abstract, published by Amedeo Postiglione, ICEF, 1995, pagg. 47-51.

